

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND**

**UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE**

SEDUTA


82.

SITZUNG

9-11-1962

Presidente: ROSA

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE



INDICE

Disegno di legge n. 60 :

« Modifiche ed integrazioni allo Statuto del fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento »

pag. 3

Disegno di legge n. 61 :

« Modifiche ed integrazioni allo Statuto del fondo di pensione e di previdenza a favore del personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento »

pag. 18

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 60 :

« Änderungen und Ergänzungen der Satzung des Versorgungs- und Ruhestandsfonds zugunsten des Personals der Wechselseitigen Landeskrankenkassen von Bozen und Trient »

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 61 :

« Änderungen und Ergänzungen der Satzung des Versorgungs- und Ruhestandsfonds zugunsten des Personals der Handels-, Industrie- und Landwirtschaftskammern von Bozen und Trient »

Seite 18

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 9.55.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segret. questore - D.C.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 7-11-1962.

MARZIANI (Segret. questore - D.C.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Il Consiglio passa quindi alla trattazione del **punto 15 dell'Ordine del giorno**: Disegno di legge n. 60: « *Modifiche ed integrazioni allo statuto del Fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento* ».

La parola al relatore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Con legge regionale 15 febbraio 1960, n. 6, veniva approvato lo statuto del Fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse mutue

provinciali di malattia di Bolzano e di Trento, realizzando così le aspirazioni di detto personale e risolvendo nel contempo il complesso problema del trattamento di previdenza e di quiescenza, da tempo oggetto di studio da parte degli organi competenti, in analogia a quanto era già stato attuato in campo nazionale per il personale dell'Istituto nazionale di assicurazione contro le malattie.

La istituzione del predetto Fondo ha permesso non solo la risoluzione e la sistemazione organica dei trattamenti di previdenza e di quiescenza a favore del personale di ruolo delle due Casse mutue provinciali di malattia e la conseguente ricostituzione delle relative posizioni contributive, ma, altresì, la definizione delle pratiche concernenti la pensione e l'indennità « una tantum » sostitutiva della pensione stessa, nonché l'indennità di anzianità da corrispondersi all'ex personale di ruolo, che da tempo attendeva la liquidazione delle sue competenze.

Il Fondo ha così provveduto alla liquidazione di 21 pensioni integrative dirette, 11 pensioni integrative indirette, 8 indennità « una tantum », corrispondendo gli arretrati per un importo di L. 82.919.701 il cui onere annuo ammonta a L. 27.113.204 nonché di 36 indennità di anzianità per un importo di Lire 85.061.267.

Contemporaneamente alla sistemazione delle posizioni di previdenza e di quiescenza di tutto il personale già dipendente dalle due Casse mutue provinciali di malattia, il Fondo ha provveduto alla disciplina delle sue entrate ordinarie, che, sinora, sono state costituite:

— da una parte dei contributi arretrati per	L. 342.803.350
— dai contributi annui di competenza per	L. 87.636.079
— per un importo totale di	L. 430.439.429

ed infine ha predisposto, con la diretta partecipazione delle Casse stesse, l'accertamento dell'importo complessivo dei contributi arretrati dovuti dalle Casse dopo di che saranno concordate le modalità per il versamento e sarà provveduto alla definitiva sistemazione delle riserve previste dallo Statuto e dal suo regolamento di esecuzione.

Nella fase di impianto e di esecuzione dell'organizzazione del Fondo si è rilevata la necessità di apportare alcune modifiche al suo Statuto, modifiche che hanno trovato il consenso dei rappresentanti del personale, dei pensionati e delle Casse in seno al consiglio di amministrazione.

Con l'occasione è stato ritenuto di attribuire al Fondo l'assistenza creditizia intesa a concedere ai propri iscritti, entro i limiti stabiliti per altri dipendenti da enti pubblici, in particolare dello Stato, e con le modalità che saranno precisate da apposito regolamento, piccoli prestiti e mutui quinquennali e decennali, dato che detta attività era in precedenza esercitata da istituti bancari operanti nella regione, con la garanzia delle Casse, garanzia che le Casse non hanno ora la possibilità di concedere, in quanto non più gestori dei fondi di previdenza e di quiescenza.

D'altra parte la concessione di prestiti al personale di ruolo non solo completa l'attività assistenziale del Fondo, ma costituisce, nel contempo, un sicuro impiego dei capitali disponibili, specie quelli attinenti alla riserva della quiescenza.

Con la nuova formulazione dell'art. 3 dello Statuto è stato ritenuto di comprendere, fra i beneficiari del Fondo, anche il personale che presta servizio presso il Fondo stesso, assimilandolo a quello delle Casse. Inoltre, è stato ritenuto opportuno di contenere l'onere a carico delle Casse per le spese di amministrazione, trasformando l'onere stesso in un contributo percentuale fisso, da comprendersi fra i contributi compresi nell'art. 11 dello Statuto.

Con l'art. 4 bis si provvede a determinare tra i compiti del Fondo, anche l'assistenza creditizia, limitata ai prestiti a breve scadenza, quinquennali e decennali, come previsto per il personale dello Stato.

L'art. 7 è stato riformato per adeguare i compiti del consiglio di amministrazione alle nuove attività del Fondo e per meglio precisare altre funzioni di competenza del consiglio stesso.

Per analogia sono stati modificati gli artt. 6, 7, 8 e 9.

È stato aggiunto l'art. 13 bis, inteso a fare usufruire al Fondo gli stessi benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi alle Casse mutue provinciali di malattia e, per quanto riflette l'attività creditizia, all'E.N.P.A.S.

La Giunta regionale confida che l'allegato disegno di legge trovi il consenso dei signori consiglieri regionali e, conseguentemente, la loro approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche ed integrazioni allo Statuto del fondo di previdenza e di quiescenza a fa-

vore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento ».

Articolo unico

Sono approvate le modifiche e le integrazioni allo Statuto del Fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento, approvato con legge regionale 15 febbraio 1960, n. 6, secondo il testo allegato alla presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Allegato A)

« Modifiche ed integrazioni allo Statuto del fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento ».

Art. 1

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Il Fondo provvede alla gestione dei trattamenti di previdenza e di quiescenza di cui ai regolamenti organici del personale delle Casse, nelle forme e con le modalità e limiti previsti dal presente statuto e dal suo regolamento.

Il Fondo provvede, altresì, alla gestione di ogni altra attività previdenziale ed assistenziale che gli venga conferita dalla legge o da deliberazione della Cassa, approvata dalla Giunta regionale.

Il personale di ruolo del Fondo è ammesso a fruire delle prestazioni previste per il personale di ruolo delle casse. I contributi dovuti sono quelli previsti dall'art. 11 ».

Art. 2

È aggiunto il seguente art. 4 bis.

« Il Fondo provvede, a favore del personale di ruolo delle Casse, alla concessione:

- a) di prestiti a breve scadenza, con la osservanza delle norme stabilite dalla legge 10 gennaio 1952, n. 38, in quanto applicabili;
- b) di prestiti quinquennali o decennali, con l'osservanza della legge 25 novembre 1957, n. 1139, in quanto applicabile, e secondo le norme che saranno determinate dal regolamento di esecuzione dello statuto, al tasso di interesse legale, oltre ad una quota dello 0,50% per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi.

Il Fondo farà fronte alla predetta attività con le entrate derivanti dai contributi versati per la gestione della quiescenza, di cui al punto b) dell'art. 11 ».

Art. 5

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione delibera:

- a) sulle direttive generali per la gestione del fondo;
- b) sulle assunzioni e sul licenziamento del personale;
- c) sui bilanci preventivi e consuntivi;
- d) sulla ripartizione delle entrate ordinarie e straordinarie tra le singole gestioni;
- e) sulla costituzione delle riserve e degli accantonamenti, nonché sull'impiego degli stessi e dei capitali disponibili;
- f) sull'accettazione delle erogazioni straordinarie, donazioni e lasciti;
- g) sull'acquisto, sull'alienazione o sulla permuta dei beni immobili, nonché sull'eventuale trasformazione dei beni predetti;

- h) sui compensi e gettoni di presenza al Presidente, al Vicepresidente ed ai Consiglieri di amministrazione, nonché al Presidente ed ai Membri del Collegio sindacale;
- i) sulle proposte di modifica delle aliquote contributive;
- l) sulle domande per la concessione delle prestazioni di previdenza e di quiescenza, nonché di piccoli prestiti e dei mutui quinquennali e decennali;
- m) sui ricorsi concernenti le prestazioni, i prestiti ed i mutui di cui al precedente punto 1);
- n) sulle modifiche al regolamento di esecuzione del presente statuto;
- o) su ogni altra questione riguardante l'applicazione del presente statuto e del suo regolamento ».

Le deliberazioni di cui ai punti c), e), g), i) ed n) diventano esecutive dopo l'approvazione della Giunta regionale.

Art. 6

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza del Fondo;
- b) convoca il Consiglio di amministrazione;
- c) formula l'ordine del giorno concernente le riunioni e cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- d) sovrintende alla organizzazione ed alla attività dei servizi del Fondo;
- e) firma gli atti ed i documenti, compresi quelli che comportano impegni per il Fondo.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice-presidente ».

Art. 7

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Il Fondo provvede alle attività di cui ai

precedenti artt. 4 e 4 bis mediante le seguenti entrate:

- a) il contributo del 9%, di cui il 6% a carico delle Casse e il 3% a carico del personale, per la gestione del trattamento di previdenza;
- b) il contributo dell'8% a carico delle Casse, per la gestione del trattamento di quiescenza (indennità di anzianità o di licenziamento);
- c) il contributo dell'1,5% a carico delle Casse, per le spese di amministrazione;
- d) i redditi patrimoniali;
- e) i redditi derivanti dall'impiego dei capitali disponibili;
- f) le erogazioni straordinarie delle Casse;
- g) le donazioni e i lasciti;
- h) le penalità inflitte al personale, previste dai regolamenti organici delle Casse;
- i) le somme dovute dalle Casse riguardanti i conti individuali o collettivi di previdenza e di quiescenza a favore del personale di ruolo, nonché gli interessi legali relativi alle somme stesse;
- l) le somme dovute a copertura dei periodi riscattati come servizio utile, secondo le modalità ed i limiti che saranno determinati dal regolamento di esecuzione del presente Statuto.

I contributi a carico delle Casse e del personale sono da applicarsi sull'ammontare lordo del complesso delle retribuzioni corrisposte al personale stesso, con le norme che saranno previste dal regolamento di esecuzione del presente Statuto.

Art. 8

Il punto b) dell'art. 12 è sostituito dal seguente: « b) dalle riserve e dagli accanto-

namenti previsti dal presente Statuto e dal suo regolamento di esecuzione ».

Art. 9

L'art. 13 è sostituito dal seguente:

« I capitali disponibili del Fondo possono essere impiegati:

- a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito, di notoria solidità, operanti nella regione;
- c) i beni immobili;
- d) nell'assistenza creditizia a favore del personale di ruolo delle Casse;
- e) negli altri modi che possono essere deliberati dal consiglio di amministrazione ».

Art. 10

L'art. 14 è sostituito dal seguente:

« Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge che approva le modifiche e le integrazioni dello Statuto, il consiglio di amministrazione delibererà la revisione del regolamento di esecuzione e le norme integrative per la concessione dei prestiti indicati nell'art.

4 bis, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la lettura della relazione della Commissione legislativa degli affari generali, attività sociali, igiene e sanità:

BENEDIKTER (S.V.P.): La Commissione legislativa agli affari generali, attività sociali, igiene e sanità, ha esaminato, nella seduta del 3 ottobre 1962, il disegno di legge in oggetto.

Udite in merito allo stesso le informazioni e le spiegazioni richieste, la Commissione approva all'unanimità l'articolo unico che forma il provvedimento, apportando alcune modifiche alle modifiche già proposte allo statuto in discussione.

Esse riguardano l'art. 5, al quale viene soppresso il punto m); l'art. 7, dove — al punto c) — viene previsto lo 0,75% di contributo a carico delle Casse, anziché l'1,5%.

Viene inoltre corretta la numerazione degli articoli dell'allegato A.

La Commissione rimette ora il provvedimento al Consiglio regionale, per una sollecita approvazione dello stesso.

*Allegato A)**Testo della Giunta regionale**Testo della Commissione*

Art. 5

Art. 3

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio d'amministrazione delibera:

- a) sulle direttive generali per la gestione del fondo;
- b) sulle assunzioni e sul licenziamento del personale;
- c) sui bilanci preventivi e consuntivi;
- d) sulla ripartizione delle entrate ordinarie e straordinarie tra le singole gestioni;
- e) sulla costituzione delle riserve e degli accantonamenti, nonché sull'impiego degli stessi e dei capitali disponibili;
- f) sull'accettazione delle erogazioni straordinarie, donazioni e lasciti;
- g) sull'acquisto, sull'alienazione o sulla permuta dei beni immobili, nonché sull'eventuale trasformazione dei beni predetti;
- h) sui compensi e gettoni di presenza al Presidente, al Vicepresidente ed ai Consiglieri di amministrazione, nonché al Presidente ed ai membri del Collegio sindacale;
- i) sulle proposte di modifica delle aliquote contributive;
- l) sulle domande per la concessione delle prestazioni di previdenza e di quiescenza, nonché di piccoli prestiti e dei mutui quinquennali e decennali;
- m) sui ricorsi concernenti le prestazioni, i prestiti ed i mutui di cui al precedente punto l);
- n) sulle modifiche al regolamento di esecuzione del presente statuto;
- o) su ogni altra questione riguardante l'appli-

m) soppresso

cazione del presente statuto e del suo regolamento.

Le deliberazioni di cui ai punti c), e), g), i) ed n) diventano esecutive dopo l'approvazione della Giunta regionale ».

Art. 7

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Il Fondo provvede alle attività di cui ai precedenti artt. 4 e 4 bis mediante le seguenti entrate:

- a) il contributo del 9%, di cui il 6% a carico delle Casse e il 3% a carico del personale, per la gestione del trattamento di previdenza;
- b) il contributo dell'8% a carico delle Casse, per la gestione del trattamento di quiescenza (indennità di anzianità o di licenziamento);
- c) il contributo dell'1,5% a carico delle Casse, per le spese di amministrazione;
- d) i redditi patrimoniali;
- e) i redditi derivanti dall'impiego dei capitali disponibili;
- f) le erogazioni straordinarie delle Casse;
- g) le donazioni e i lasciti;
- h) le penalità inflitte al personale, previste dai regolamenti organici delle Casse;
- i) le somme dovute dalle Casse riguardanti i conti individuali o collettivi di previdenza e di quiescenza a favore del personale di ruolo, nonché gli interessi legali relativi alle somme stesse;
- l) le somme dovute a copertura dei periodi riscattati come servizio utile, secondo le modalità ed i limiti che saranno determinati dal regolamento di esecuzione del presente statuto.

I contributi a carico delle Casse e del personale sono da applicarsi sull'ammontare lordo

Le deliberazioni di cui ai punti c), e), g), i) ed m) diventano esecutive dopo l'approvazione della Giunta regionale ».

Art. 5

- c) il contributo dello 0,75% a carico delle Casse,

del complesso delle retribuzioni corrisposte al personale stesso, con le norme che saranno previste dal regolamento di esecuzione del presente statuto ».

PRESIDENTE: È aperta la discussione. Nessuno chiede la parola? La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Sono d'accordo con questo disegno di legge. E c'è veramente da rilevare che, attraverso varie tappe, l'Assessorato regionale alle attività sociali e alla sanità sta portando avanti una politica, almeno parzialmente, che più volte abbiamo auspicato in passato e che, a onor del vero, avrebbe potuto anche trovare compimento prima di questa legislatura, per una serie di problemi che erano maturi anche nel passato, per essere affrontati come oggi sono affrontati, e che probabilmente non soltanto per una ragione politica, ma anche per un difetto del settore del tempo, questi problemi non sono arrivati in porto, con una conseguente, adeguata soluzione. Questo sta a dimostrare come, nel campo dell'azione, si potrebbe essere più celeri e soprattutto più concreti. Discorsi vaghi, in questi anni, circa le prospettive politiche ed amministrative, che abbiamo sentito più volte da parte di qualche Assessore della Giunta regionale, bisogna che trovino corrispondenza nei fatti, ed i fatti, in questo Consesso, sono disegni di legge, sono problemi che si affrontano e si risolvono, e così via. Debbo dare atto, e lo faccio sempre con piacere, che in questo campo più di una tappa si è raggiunta, anche se siamo ancora ben lontani, sia ben chiaro, dall'aver realizzato quell'ossatura indispensabile per realizzare un ade-

guato sistema di sicurezza sociale nella nostra regione, nel quale sistema rientrano anche questi temi. So che nella Giunta regionale, o meglio nella maggioranza, ci sono ogni tanto delle perplessità circa certe iniziative nel settore della sicurezza sociale, ma penso che, dopo aver dato la nostra adesione e l'aver anzi sostenuto il recente convegno di Saint Vincent, penso che quelle discussioni, quelle conclusioni, debbano essere da noi meditate e debbano costituire l'autentico vademecum per proseguire in questo settore, con una moderna politica e soprattutto con un certo ardimento, che si levi fuori delle pastoie politico-burocratiche, che ancora in certi settori della maggioranza esistono e costituiscono una autentica ipoteca in merito al conservare i ferri vecchi di una situazione e anche di una passata politica. Detto questo, signor Assessore alle attività sociali, sarei per sollecitare, — cosa che penso sia già in atto —, per sollecitare la conclusione di quel famoso studio, relativo alla costituzione di un unico fondo regionale, possibilmente, non da oggi a domani, ma nel breve futuro, relativamente a tutti i dipendenti degli enti locali, — e c'è già il suo disegno di legge, in questo senso, distribuito questa mattina —, ma anche relativamente a tutti i dipendenti degli enti para-regionali, chiamiamoli. Cioè, si deve arrivare un domani alla costituzione, all'amministrazione di un unico fondo, cui facciano capo i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni e di tutti gli enti para-regionali, — chiamiamoli così —, esistenti nella regione Trentino - Alto Adige. A questo pen-

so si possa arrivare, giunti al punto in cui siamo giunti, abbastanza agevolmente nel futuro, e su questo mi riprometto, — e spero anche di sentirlo dall'Assessorore, allorché discuteremo il bilancio di previsione —, mi riprometto di affrontare una serie di temi relativamente a questo o a questi importanti problemi.

E, dato che ci sono, sono per sollecitare, signor Assessore, il varo di quella famosa legge, relativamente alle Casse di malattia, vale a dire relativa al sistema elettivo, che il Consiglio regionale ebbe a decidere, allorquando ebbe a varare la legge sulle Casse di malattia: la famosa norma transitoria, che ancora non è stata realizzata.

So che ci sono delle difficoltà in seno alla maggioranza, — non dico in seno alla Giunta, dove immagino perfetta identità di vedute nell'osservanza di quella famosa norma transitoria —, so di alcune perplessità all'interno della maggioranza governativa regionale, ma però quella norma va rispettata, e spero, Assessore Molignoni, che la legge relativa al sistema elettivo delle Casse di malattia porti il suo nome, dato che il precedente Assessore non ha voluto, in alcun modo, legare il proprio nome a questa legge.

Terzo, quello degli ospedali: parliamo di sicurezza sociale, Assessore Molignoni, ma non si deve pensare soltanto al settore della previdenza e della quiescenza, si deve guardare molto più in là; e il settore degli ospedali, che oggi costituisce un'autentica piaga, un autentico anacronismo in rapporto alla situazione economico-sociale, così come si è andata evolvendo in questi anni nel nostro paese, è uno dei settori più carenti nel nostro sistema regionale. E allora anche qui bisognerà, non soltanto riformare uno dei più vecchi ferri vecchi, — scusate il bisticcio —, della legislazione italiana, la legge sull'assistenza e beneficenza, ma an-

che avere un certo coraggio per far sì che venga costituito, o un ente regionale, o due enti provinciali consorziati, o due Consorzi coordinati sul piano regionale, di tutti gli ospedali, nel senso di toglierli, come gestione, alle competenze, che sono delle autentiche incompetenze, dei comuni, e in secondo luogo, per dar vita a una politica sanitaria unitaria in campo regionale, nel settore degli ospedali. Anche su questo mi riprometto nel futuro di parlare, e voglio accennare qui, dato che questa legge rientra un po' in tutto questo ampio tema della sicurezza sociale, per auspicare, oltre che sollecitare, un adeguato provvedimento da parte dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola? La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Il cons. Nardin ha voluto affrontare dei temi — direi — di carattere generale, pur trovandosi di fronte a un provvedimento parziale, come giustamente ha detto, parziale, ma che comunque ha la sua importanza e il suo peso, in quanto, attraverso questi alcuni provvedimenti parziali, che siamo andati presentando attraverso questi mesi, e attraverso l'opera della Giunta, si tende evidentemente a risolvere le situazioni più complesse, o quanto meno le più urgenti, in funzione poi di quella che potrà essere in futuro una soluzione globale del problema. Io comunque ringrazio il cons. Nardin di avere preso atto del lavoro che si sta facendo e, per quanto riguarda le sue osservazioni di carattere generale, mi limito soltanto a dare qualche risposta, direi un po' affrettata od improvvisata, riservandomi evidentemente di rispondere più dettagliatamente in sede di bilancio, come lui, del resto, giustamente proponeva.

Per quanto riguarda la conclusione dello studio, posso dire al cons. Nardin che i lavori della commissione si concluderanno a fine del mese corrente, primissimi di dicembre; la commissione è già stata o sta per essere convocata, per l'esame dell'ultimo ordine del giorno, dopodiché il comitato degli esperti, con un lasso di tempo ragionevole, ma non assolutamente eccessivo, concluderà e tirerà le somme, proprio per prospettare una soluzione del problema, di cui il collega Nardin parlava poc'anzi, cioè del problema ospedaliero, che ci sembra veramente il più urgente, e, oserei dire, il più drammatico, non solo nella nostra regione, ma in campo nazionale, direi anzi più in campo nazionale di quanto lo sia realmente nell'ambito della nostra regione. Comunque, è pacifico che la legge del 1891 è completamente superata e che va assolutamente sostituita da altra legislazione. Non posso, e direi che non sono veramente abilitato a fare delle anticipazioni che, in sede poi di discussione di bilancio, si potranno anche estendere a questo proposito; comunque, per quanto riguarda quei solleciti da lui rivolti, ripeto, posso garantire che si sta concludendo e che, nel minor tempo possibile, si dovrebbe giungere certamente a qualche cosa di concreto e di soddisfacente. Anche per quanto riguarda la legge del sistema elettivo, è un impegno preciso assunto dal Presidente della Giunta regionale e dal sottoscritto, nelle relazioni, nelle enunciazioni fatte in sede di bilancio e, anche a questo proposito, posso dire che gli studi relativi si stanno concludendo e che è prossimo alla presentazione del corrispondente progetto di legge.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es ist die Frage der Einbringung eines Regionalgesetzes für die

freie Wahl der Organe der Krankenkassen durch die Versicherten aufgeworfen worden. Dieses Anliegen ist nicht nur im Regionalgesetz vom Jahre 1954 bereits als Programm vorweggenommen, es wurde von uns immer unterstützt und gehört, wie gesagt wurde, zu den Programmpunkten, die sich der jetzige Regionalausschuß für das Haushaltsjahr 1962 vorgenommen hat. Wie Sie wissen, haben wir, seit wir nicht mehr im Regionalausschuß sind, immer wieder im Regionalrat darauf gedrängt, daß die Zusammensetzung des Verwaltungsrates der Krankenkassen dem tatsächlichen Verhältnis der Sprachgruppen der Versicherten entsprechen müsse. Diesem unserem Begehren, das sich auf den Art. 8 des Gesetzes stützt, ist bei der Neuzusammensetzung des Verwaltungsrates im April 1959 nicht entsprochen worden, d.h. man hat den Verwaltungsrat so zusammengesetzt, wie er von 1955 bis 1959 war, ohne eine neuerliche Überprüfung der Volkzugehörigkeit der Versicherten vorzunehmen, obwohl wir behauptet haben, daß sich dieses Verhältnis in der Zwischenzeit, und zwar zugunsten der deutschen Sprachgruppe, verschoben hat. Man hat dem aber nicht Rechnung getragen, sondern u.a. darauf hingewiesen, daß das Gesetz über die freie Wahl des Verwaltungsrates, Aufsichtsrates und anderer Organe sowieso unterwegs sei, worauf dann die Zusammensetzung der genannten Organe auf Grund des Ergebnisses dieser Wahlen und gemäß der Vorschrift, wonach Listen getrennt nach Sprachgruppen aufgestellt werden können, somit also nach dem Willen der Versicherten erfolgen würde. Dieses Gesetz ist bis heute noch nicht eingebracht worden; es wurde, wie gesagt, als Programmpunkt des Regionalausschusses für das heurige Jahr vorgesehen. Entweder bringt nun der Regionalausschuß dieses Gesetz ein oder er beschließt, nachdem die

Amtszeit des jetzigen Verwaltungsrates noch nicht abgelaufen ist, sofort, die Zusammensetzung des Verwaltungsrates nach dem tatsächlichen Sprachgruppenverhältnis der Versicherten vorzunehmen, denn es geht nicht an, daß eine Bestimmung, die im Statut vorgezeichnet ist und durch Regionalgesetz regelrecht eingeführt wurde, jahrelang einfach ignoriert und somit ein elementares Recht der Angehörigen der deutschen Sprachgruppe mißachtet wird.

(È stata sollevata la questione della presentazione di una legge regionale per l'elezione degli organi delle Casse malattia da parte degli assicurati. Non soltanto a tale richiesta è stata data la precedenza nel programma legislativo regionale del 1954 ma essa è stata da noi sempre appoggiata e sostenuta; essa fa parte inoltre dei punti programmatici che l'attuale Giunta regionale si è posta per il 1962. Da quando non facciamo più parte della Giunta regionale è noto come abbiamo più volte insistito in Consiglio perché la composizione dei Consigli di amministrazione delle Casse malattia corrisponda all'effettivo rapporto dei gruppi etnici degli assistiti. Questa nostra richiesta basata sull'art. 8 dello Statuto non è stata presa in considerazione nel corso della nuova formazione del Consiglio di amministrazione nell'aprile del 1959, cioè si è mantenuta in tale Consiglio la medesima proporzionale etnica degli anni 1955-1959, omettendo di fare un nuovo controllo della proporzionale etnica degli assicurati e questo nonostante abbiamo più volte affermato che il rapporto era venuto modificandosi in favore del gruppo etnico tedesco. Senza tener conto di ciò si è fatto invece riferimento alla legge in corso di trattazione sulle libere elezioni del Consiglio di amministrazione, del Consiglio di vigilanza e di altri organi, in base alla quale la loro composizione avver-

rebbe sui risultati di tali elezioni ed in base alle disposizioni secondo cui è possibile la compilazione di liste separate per i due gruppi etnici in conformità alla volontà degli assistiti. Tale legge non è stata tuttavia fin'ora presentata, pur rientrando nel programma della Giunta per l'anno in corso. O la Giunta presenta questo disegno di legge o decide immediatamente, visto che l'attuale Consiglio di amministrazione è ancora in carica, di attuare la sua composizione in base all'effettivo rapporto etnico degli assicurati, perché non è possibile che una disposizione statutaria regolarmente riconosciuta con legge regionale sia ignorata per anni trascurando così un diritto elementare del gruppo etnico tedesco.)

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Brevvissimo, cogliendo l'occasione dall'intervento del cons. Benedikter, non per fare una precisazione, nè per dire nulla di particolare, però penso che un'osservazione vada fatta. Che da parte del cons. Benedikter ci venga un cortese richiamo ai nostri impegni programmatici, dirò che a noi è gradito, è una forma di collaborazione della quale io prendo atto e della quale la Giunta ha motivi di essere lieta, perché anche se l'impostazione del lavoro non fu apertamente condivisa, su molte cose, evidentemente, ed in particolare su questo tema, c'è un assenso, per lo meno nell'impostazione, che è gradito alla Giunta. Questo per dire che non voglio dare assolutamente contenuto polemico a quanto da lei detto, tanto più che l'Assessore aveva già affrontato il tema e aveva riconfermato l'impegno della Giunta.

Direi che, giunti a questo punto, nel momento in cui molti temi si risolvono e si cerca

di togliere di mezzo motivi di attrito, che riconosco obiettivi, questo della caratura negli organi delle due Casse, ed in particolare di quella di Bolzano, è un tema sul quale le elezioni faranno giustizia del tutto e completamente. Una soluzione parziale avrebbe lasciato insoddisfatto una parte o l'altra. Non è da pretendere che una Giunta, la quale ha fatto un programma abbastanza nutrito e che ha dimostrato di non essere inattiva in tutti i settori, possa essere a tutt'oggi convinta di non aver finito il proprio compito e, per quanto riguarda gli impegni, in particolare questo che sta a cuore a noi, come in particolare al gruppo di lingua tedesca, ma a tutte le organizzazioni democratiche, che contribuiscono a formare gli organi della Cassa ammalati, l'impegno è rimasto confermato. E dirò che l'anno 1962 finisce il 31 dicembre, quindi al 31 dicembre, col bilancio probabilmente, saremo in grado di fare il punto della situazione. Spero che il programma, a suo tempo presentato, possa essere tutto portato ad adempimento; se qualche punto rimanesse non trattato, cercheremo di avere stati di convinzione e motivi sufficienti per giustificare quella che è stata una eventuale carenza, e su di essi il Consiglio potrà utilmente discutere ed utilmente trarre motivi di giudizio. Volevo dire queste cose, proprio perché una legge sul tipo di questa, nel momento in cui sarà presentata, fin d'ora la Giunta vuole affermare non vorrà essere un motivo polemico, ma vorrà essere un motivo che crei premesse per una ulteriore sistemazione di rapporti in provincia di Bolzano, che sono da migliorare per molti aspetti, miglioramento che è nell'auspicio della Giunta attuale, ma credo della maggioranza dei settori del Consiglio.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich danke dem Präsidenten des Regionalausschusses für seine Ausführungen, möchte aber unabhängig von Terminen, die sich der Ausschuß selber gesetzt hat, nur darauf hinweisen, daß es sich in diesem Falle um die Einhaltung eines Regionalgesetzes handelt, das vom Regionalrat im Jahre 1954 verabschiedet wurde und das unabhängig davon, ob das Gesetz über die Wahl der Organe verabschiedet wird — es hätte ja auch schon längst verabschiedet werden können —, vorsieht, daß die Zusammensetzung des Verwaltungsrates, solange er vom Regionalausschuß ernannt wird, dem Verhältnis der Versicherten entsprechen muß, das alle vier Jahre neu zu überprüfen ist. Diese klare Vorschrift des Regionalgesetzes ist, wie wir bereits im Jahre 1959 festgestellt haben, mißachtet worden, wobei die Frage der Anwendung der Wahlmethode für die Bestellung dieser Organe davon unabhängig ist.

Da der Präsident des Regionalausschusses die Diskussion über das Programm, das sich ja der Regionalausschuß von sich aus gesetzt hat, noch einmal etwas erweitert hat, darf ich in diesem Zusammenhang noch daran erinnern — ohne weiter darauf einzugehen —, daß zu diesem Programm für das Haushaltsjahr 1962 auch die Entstaatlichung der Gemeinde-sekretäre gehört.

(Ringrazio il Presidente della Giunta per le sue dichiarazioni ma vorrei osservare che, indipendentemente dai termini che la Giunta si è posto, si tratta qui di rispettare una legge regionale che il Consiglio ha approvato nel 1954. Indipendentemente dal varo della legge sul sistema elettivo, che del resto si sarebbe potuto fare già da tempo, è previsto che la composizione del Consiglio di amministrazione, finché questo verrà nominato dalla Giunta,

debba adeguarsi alla consistenza etnica degli assistiti che va controllata ogni 4 anni. Questa chiara disposizione della legge regionale è stata elusa, come abbiamo constatato già nel 1959, a parte la questione dell'applicazione del sistema elettivo per la designazione di tali organi.

Visto che il Presidente della Giunta ha voluto ampliare la discussione sugli impegni programmatici che la Giunta si è proposto, mi sia concesso ricordare concisamente che a questo programma per il 1962 apparteneva anche la destatalizzazione dei segretari comunali.)

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Non ho certo molto da aggiungere a quanto ha già detto il Presidente della Giunta, a nome di tutta la Giunta. Io mi permetterei di dire soltanto che la polemica sul passato può avere un suo senso, una sua ragione, ma dovete riconoscere che a noi può interessare relativamente, in quanto evidentemente ogni Giunta è responsabile del proprio programma, della propria programmazione. Ora, come ha detto bene il Presidente della Giunta, l'annata 1962 non è ancora ultimata; ci siamo impegnati, ed io confido veramente che si possa rispondere anche a questo impegno, anche se questo rappresenta forse uno degli impegni più grossi e più difficili da affrontare. Posso dire al collega dr. Benedikter, che non più tardi di ieri abbiamo avuto in Assessorato quello che vorrei considerare o spererei di considerare l'ultimo incontro a proposito della rifinitura della definizione di questa legge. E mi permetta di aggiungere, dr. Benedikter, che io poi confido molto, veramente confido, nella schietta collaborazione, che del resto non mi è mai mancata da parte della commissione

legislativa da lei presieduta, della commissione legislativa agli affari generali. Ripeto, fino ad ora mi pare che nella generalità degli impegni ci siamo stati, grosso modo li abbiamo rispettati, e conto veramente di poter rispettare anche questo, che rappresenta indubbiamente uno degli impegni maggiori. Ed io sono convinto, dr. Benedikter, al di là di lei, al di sopra di qualsiasi polemica, che la soluzione di quel problema etnico al quale lei accennava e che noi tutti sentiamo, e di cui tutti noi ci rendiamo conto, si risolverà veramente ed in modo, direi, veramente equitativo, soltanto ed esclusivamente con l'applicazione del metodo elettivo. Io penso che nella primavera prossima, alla scadenza dei nuovi consigli di amministrazione, si possa e si debba senz'altro procedere all'applicazione di questo metodo, per dirimere ogni e qualsiasi ombra sull'argomento.

PRESIDENTE: Chiusa la discussione generale, faccio proposta per il passaggio alla discussione articolata.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Allegato A)

« MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DEL FONDO DI PREVIDENZA E DI QUIESCENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA DI BOLZANO E DI TRENTO ».

Art. 1

*L'art. 3 è sostituito dal seguente:
« Il Fondo provvede alla gestione dei*

trattamenti di previdenza e di quiescenza di cui ai regolamenti organici del personale delle Casse, nelle forme e con le modalità e limiti previsti dal presente statuto e dal suo regolamento.

Il Fondo provvede, altresì, alla gestione di ogni altra attività previdenziale ed assistenziale che gli venga conferita dalla legge o da deliberazione della Cassa, approvata dalla Giunta regionale.

Il personale di ruolo del Fondo è ammesso a fruire delle prestazioni previste per il personale di ruolo delle Casse. I contributi dovuti sono quelli previsti dall'art. 11 ».

È posto ai voti l'art. 1: unanimità.

Art. 2

È aggiunto il seguente art. 4 bis:

« Il Fondo provvede, a favore del personale di ruolo delle Casse, alla concessione:

- a) di prestiti a breve scadenza, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge 10 gennaio 1952, n. 38, in quanto applicabili;*
- b) di prestiti quinquennali o decennali, con l'osservanza della legge 25 novembre 1957, n. 1139, in quanto applicabile, e secondo le norme che saranno determinate dal regolamento di esecuzione dello statuto, al tasso d'interesse legale, oltre ad una quota dello 0,50 per cento per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi.*

Il Fondo farà fronte alla predetta attività con le entrate derivanti dai contributi versati per la gestione della quiescenza, di cui al punto b) dell'art. 11 ».

È posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Art. 3

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione de libera:

- a) sulle direttive generali per la gestione del Fondo;*
- b) sulle assunzioni e sul licenziamento del personale;*
- c) sui bilanci preventivi e consuntivi;*
- d) sulla ripartizione delle entrate ordinarie e straordinarie tra le singole gestioni;*
- e) sulla costituzione delle riserve e degli accantonamenti, nonché sull'impiego degli stessi e dei capitali disponibili;*
- f) sull'accettazione delle erogazioni straordinarie, donazioni e lasciti;*
- g) sull'acquisto, sull'alienazione o sulla permuta dei beni immobili, nonché sull'eventuale trasformazione dei beni predetti;*
- h) sui compensi e gettoni di presenza al presidente, al vicepresidente ed ai consiglieri di amministrazione, nonché al presidente ed ai membri del collegio sindacale;*
- i) sulle proposte di modifica delle aliquote contributive;*
- l) sulle domande per la concessione delle prestazioni di previdenza e di quiescenza, nonché di piccoli prestiti e dei mutui quinquennali e decennali;*
- m) sulle modifiche al regolamento di esecuzione del presente statuto;*
- n) su ogni altra questione riguardante l'applicazione del presente statuto e del suo regolamento.*

Le deliberazioni di cui ai punti c), e), g), i) ed m) diventano esecutive dopo l'approvazione della Giunta regionale ».

È posto ai voti l'art. 3: unanimità.

Art. 4

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza del Fondo;
- b) convoca il consiglio di amministrazione;
- c) formula l'ordine del giorno concernente le riunioni e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- d) sovrintende alla organizzazione ed alla attività dei servizi del Fondo;
- e) firma gli atti ed i documenti, compresi quelli che comportano impegni per il Fondo.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente ».

È posto ai voti l'art. 4: unanimità.

Art. 5

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Il Fondo provvede alle attività di cui ai precedenti artt. 4 e 4 bis mediante le seguenti entrate:

- a) il contributo del 9 per cento, di cui il 6 per cento a carico delle Casse e il 3 per cento a carico del personale, per la gestione del trattamento di previdenza;
- b) il contributo dell'8 per cento a carico delle Casse, per la gestione del trattamento di quiescenza (indennità di anzianità o di licenziamento);
- c) il contributo dello 0,75 per cento a carico delle Casse, per le spese di amministrazione;
- d) i redditi patrimoniali;
- e) i redditi derivanti dall'impiego dei capitali disponibili;

- f) le erogazioni straordinarie delle Casse;
- g) le donazioni e i lasciti;
- h) le penalità inflitte al personale, previste dai regolamenti organici delle Casse;
- i) le somme dovute dalle Casse riguardanti i conti individuali o collettivi di previdenza e di quiescenza a favore del personale di ruolo, nonché gli interessi legali relativi alle somme stesse;
- l) le somme dovute a copertura dei periodi riscattati come servizio utile, secondo le modalità ed i limiti che saranno determinati dal regolamento di esecuzione del presente statuto.

I contributi a carico delle Casse e del personale sono da applicarsi sull'ammontare lordo del complesso delle retribuzioni corrisposte al personale stesso, con le norme che saranno previste dal regolamento di esecuzione del presente statuto ».

È posto ai voti l'art. 5: unanimità.

Art. 6

Il punto b) dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

- b» dalle riserve e dagli accantonamenti previsti dal presente statuto e dal suo regolamento di esecuzione ».

È posto ai voti l'art. 6: unanimità.

Art. 7

L'art. 13 è sostituito dal seguente:

« I capitali disponibili del Fondo possono essere impiegati:

- a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito, di notoria solidità, operanti nella regione;
- c) in beni immobili;
- d) nell'assistenza creditizia a favore del personale di ruolo delle Casse;
- e) negli altri modi che possono essere deliberati dal consiglio di amministrazione ».

È posto ai voti l'art. 7: unanimità.

Art. 8

L'art. 14 è sostituito dal seguente:

« Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge che approva le modifiche e le integrazioni dello statuto, il consiglio di amministrazione delibererà la revisione del regolamento di esecuzione e le norme integrative per la concessione dei prestiti indicati nell'art. 4 bis, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ».

È posto ai voti l'art. 8: unanimità.

Poiché la legge è composta di un articolo unico, si procede alla votazione segreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche e le integrazioni allo Statuto del Fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento, approvato con legge regionale 15 febbraio 1960, n. 6, secondo il testo allegato alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 33 - voti favorevoli 32, schede bianche 1.

La legge è approvata (*).

Punto 16 dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 61: « Modifiche ed integrazioni allo Statuto del Fondo di pensione e di previdenza a favore del personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento ».

La parola all'Assessore Molignoni per la lettura della relazione.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Con la legge regionale 1° maggio 1960, n. 9, veniva approvato lo statuto del Fondo di pensione e di previdenza a favore del personale delle Camere di commercio, dell'industria e dell'agricoltura di Bolzano e di Trento. Con la costituzione dell'Ente in parola non solo si sono realizzate le aspirazioni del personale delle precitate Camere che non beneficiava di un vero e proprio trattamento di pensione — pur non essendo assicurato per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti — ma è stato possibile dare una organica disciplina al loro trattamento pensionistico e previdenziale.

Nella fase d'impianto e di organizzazione del Fondo, in particolare in sede di studio del regolamento di esecuzione dello statuto e di istruttoria di alcune pratiche di pensione si è rilevata la necessità di una migliore precisazione e formulazione di alcune norme, in particolare per quanto riflette sia l'età minima e sia i periodi di servizio da considerarsi utili

(*) Vedi Appendice - pag. 83

per la determinazione del diritto alla pensione od alla indennità « una tantum ».

Inoltre, poiché la pensione è computata sul complesso degli emolumenti goduti da un dipendente negli ultimi dodici mesi di servizio, si è resa indispensabile una norma intesa a regolamentare il caso dei dipendenti che possono maturare il diritto alla pensione dopo il periodo massimo di aspettativa previsto dalle norme vigenti in materia di pubblico impiego.

Si è ritenuto necessario, altresì, di disciplinare con apposita norma il trattamento di pensione e di previdenza a favore di quei funzionari direttivi, in servizio presso le Segreterie generali delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento in forza degli artt. 8 e 10 del D.L.L. 21 settembre 1944, n. 315, per assicurare loro un trattamento inteso ad integrare quello liquidato dallo Stato, fino a raggiungere il trattamento al quale ha diritto il funzionario camerale di uguale carriera e di pari grado.

Infine, è stato ritenuto di attribuire al Fondo anche l'assistenza creditizia ai propri iscritti, con la concessione di piccoli prestiti, entro i limiti e con le modalità da stabilirsi dal regolamento di esecuzione dello Statuto, dato che detta attività, che precedentemente alla istituzione del Fondo era esercitata dalle Camere, non può più essere svolta dalle Camere in parola in quanto non più gestori dei fondi di quiescenza.

Nel contempo si è ritenuto opportuno riaprire i termini della opzione per un periodo breve per dare modo a qualche iscritto, ancora perplesso se esercitare il proprio diritto, dato che le modifiche apportate cambiano leggermente i termini precedentemente stabiliti per il pensionamento.

Con l'art. 1 si provvede alla nuova formulazione dell'art. 4 dello Statuto inteso a di-

sporre che la pensione può essere liquidata dopo 15 anni di effettivo servizio, sempre che l'interessato abbia raggiunto il 55° anno di età, oppure senza limite di età dopo il 20° anno di effettivo servizio, e nei casi di dispensa dal servizio per infermità non dipendente da cause di servizio.

Per la liquidazione della pensione di reversibilità è richiesto un minimo di dieci anni di servizio.

Inoltre, è precisato che per effettivo servizio si intende quello prestato nei ruoli camerali, ossia il servizio prestato con remunerazione assoggettata a contribuzione da parte sia delle Camere e sia del personale.

Da ciò consegue la norma concernente i periodi di servizio utile da considerarsi come effettivo e, conseguentemente, la necessità che il Regolamento disponga le modalità per il riconoscimento e per il riscatto.

L'art. 2 prevede la sostituzione del primo comma dell'art. 5 con altro inteso a precisare che la pensione è da corrisondersi per tredici mensilità; inoltre, che nel caso di pensionamento derivante da motivi di infermità il calcolo della pensione è da effettuarsi tenendo per base la retribuzione annua che avrebbe percepito l'interessato, qualora fosse stato in servizio negli ultimi dodici mesi.

L'art. 3 provvede alla sostituzione dell'art. 7 dello statuto, al fine di precisare la interdipendenza dell'indennità di anzianità o di licenziamento dall'indennità « una tantum » e che l'indennità deve essere calcolata sulla base della retribuzione annua percepita dall'interessato negli ultimi dodici mesi di servizio.

L'art. 4 provvede a modificare l'art. 11, nel senso di aggiungere fra i componenti del Consiglio di amministrazione del Fondo un esperto della previdenza e delle assicurazioni sociali, designato dall'Assessore regionale al

quale è stata assegnata la materia della previdenza sociale e ciò per un duplice motivo: la necessità che un esperto partecipi alla vita dell'Ente e possa dare, quindi, le necessarie delucidazioni tecniche; che il diretto rappresentante dell'Assessore predetto possa seguire la vita dell'Ente anche ai fini della vigilanza che l'Assessore stesso deve svolgere per riferire alla Giunta regionale.

Con l'art. 5 si provvede alla sostituzione dell'art. 13 con altro inteso a meglio disciplinare i compiti del Consiglio di amministrazione del Fondo, nonché a precisare le delibere che debbono essere soggette all'approvazione della Giunta regionale.

L'art. 5 provvede ad inserire l'art. 13 bis inteso ad estendere i benefici di pensione e di previdenza del Fondo ai funzionari direttivi delle Camere, nonché a disciplinare la procedura per il riconoscimento del diritto alla liquidazione di dette prestazioni, fermo il principio d'ordine generale che dette prestazioni, entrambe di natura obbligatoria, sono integrative del trattamento che i predetti funzionari riceveranno dallo Stato all'atto della loro cessazione dal servizio, ossia liquidate in misura da raggiungere il limite massimo dell'ultima remunerazione annua corrisposta ai funzionari direttivi delle Camere.

Con l'art. 6 si è aggiunto allo statuto l'art. 18 bis, con il quale si provvede a determinare fra i compiti del Fondo, anche l'assistenza creditizia.

L'art. 7 provvede alla sostituzione dell'art. 19 con altro inteso a dettare norme per la revisione del regolamento di esecuzione dello statuto.

La Giunta regionale confida che l'allegato disegno di legge trovi il consenso dei signori Consiglieri regionali e, conseguentemente, la loro approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

« MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DEL FONDO DI PENSIONE E DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI BOLZANO E DI TRENTO »

Art. 1

Sono approvate le modifiche e le integrazioni allo statuto del Fondo di pensione e di previdenza a favore del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Bolzano e di Trento, approvato con legge regionale 1 maggio 1960, n. 9, secondo il testo allegato alla presente legge.

Art. 2

Il termine per le opzioni di cui all'art. 3 della legge regionale 1 maggio 1960, n. 9, è riaperto per un periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Allegato A

· MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DEL FONDO DI PENSIONE E DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE CAMERE DI COM-

MERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI BOLZANO E DI TRENTO

Art. 1

L'art. 4 dello statuto è sostituito dal seguente:

« Il Fondo provvede a favore del personale di ruolo alle seguenti prestazioni:

- a) pensione agli impiegati cessati dal servizio:
 - 1) dopo 15 anni di effettivo servizio prestato nell'amministrazione camerale, purché abbiano raggiunto l'età di 55 anni;
 - 2) oppure dopo 20 anni di effettivo servizio camerale qualunque sia la loro età;
- b) pensione nei casi di dispensa dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, dopo 15 anni di effettivo servizio, senza limite di età;
- c) pensione di reversibilità ai superstiti del pensionato o pensione indiretta ai superstiti del pensionato o pensione indiretta ai superstiti, aventi diritto, del dipendente con almeno 10 anni di effettivo servizio. In tal caso la misura della pensione sarà proporzionata al servizio secondo i coefficienti previsti dall'art. 5 dello statuto del Fondo;
- d) corresponsione di una indennità « una tantum » qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga senza diritto alla pensione diretta o indiretta;
- e) corresponsione di una indennità di anzianità o di licenziamento.

Il predetto trattamento di pensione e di previdenza sostituisce il trattamento di quiescenza degli impiegati e dei salariati in atto con il sistema sia dell'assicurazione sulla vita che della Cassa di previdenza.

Per effettivo servizio s'intende quello prestato nei ruoli camerali.

I periodi di servizio prestati senza soluzione di continuità, anteriormente alla immisione in ruolo, come avventiziato o presso gli enti aventi competenza in materia di vigilanza e di tutela sulle Camere, possono essere riconosciuti come effettivo servizio, a richiesta dell'interessato.

Il regolamento di esecuzione dello Statuto determinerà le modalità ed i limiti per il riconoscimento dei predetti periodi di servizio, nonché per il riscatto degli stessi ed il pagamento dei contributi di cui all'art. 16 ».

Art. 2

Il primo comma dell'art. 5 dello statuto del Fondo è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione mensile da corrispondere per 13 mensilità agli impiegati dopo 15 anni di effettivo servizio è pari al 50,06% di 1/13 della retribuzione complessiva spettante all'impiegato negli ultimi 12 mesi di servizio; detta percentuale è aumentata del 2,27% per ogni ulteriore anno di servizio, fino a raggiungere la misura del 100% al compimento del 37mo anno di servizio utile a pensione.

Nel caso di pensionamento disposto per motivi di infermità il calcolo della pensione da corrispondere verrà effettuato tenendo per base la retribuzione che sarebbe spettata all'impiegato, qualora fosse stato in servizio negli ultimi 12 mesi ».

Art. 3

L'art. 7 dello statuto del Fondo è costituito dal seguente:

« L'indennità di anzianità o di licenzia-

mento è corrisposta nella misura pari a 1/12 della retribuzione complessiva spettante all'impiegato negli ultimi 12 mesi di servizio e per ogni anno di effettivo servizio.

L'indennità « una tantum » è corrisposta nella misura pari a 1/12 della retribuzione complessiva spettante all'impiegato negli ultimi dodici mesi di servizio e per ogni anno di servizio utile.

Ai fini della determinazione della retribuzione da prendere a base per la misura dell'indennità sopraddetta, vale quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 5 ».

Art. 4

Il primo comma, lettera a), dell'art. 11 dello statuto del Fondo è sostituito dal seguente:

« da un rappresentante dell'Amministrazione regionale, designato dal Presidente della Giunta regionale »;

il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina, nel proprio seno, del Presidente e del Vice-presidente. Il Vice-presidente è scelto fra i rappresentanti della Provincia diversa da quella del Presidente. Il Consiglio dura in carica quattro anni. In caso di sostituzione dei membri i sostituti durano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso. Funge da segretario un funzionario camerale ».

Art. 5

L'art. 13 dello statuto del Fondo è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione delibera:

- a) sulle direttive generali per la gestione del Fondo;
- b) sui bilanci preventivi e consuntivi;
- c) sulla ripartizione delle entrate ordinarie e straordinarie tra le singole gestioni;
- d) sulla costituzione delle riserve e degli accantonamenti, nonché sull'impiego degli stessi e dei capitali disponibili;
- e) sull'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili, nonché l'eventuale trasformazione dei beni predetti;
- f) sull'accettazione delle erogazioni straordinarie, donazioni e lasciti;
- g) sui compensi e gettoni di presenza ai Presidenti e ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
- h) sulle proposte di modifica delle aliquote contributive;
- i) sulle domande per la concessione delle prestazioni di pensione e di previdenza, nonché di piccoli prestiti;
- l) sui ricorsi concernenti le prestazioni previdenziali ed i piccoli prestiti;
- m) sulle modifiche al regolamento di esecuzione del presente statuto;
- n) su ogni altra questione riguardante l'applicazione del presente statuto e del suo regolamento di esecuzione.

Le deliberazioni di cui ai punti b), d), e), h), m) diventano esecutive dopo l'approvazione della Giunta regionale.

È aggiunto il seguente art. 13 bis:

« Ai funzionari direttivi in servizio presso le Segreterie generali delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Trento e di Bolzano, non iscritti al Fondo di diritto, è data facoltà di iscriversi al Fondo stesso.

In questo caso le prestazioni di cui al precedente art. 4 sono integrative delle prestazio-

ni pensionistiche e previdenziali liquidate ai funzionari interessati dall'Amministrazione statale dalla quale dipendono, sino a raggiungere complessivamente i trattamenti previsti dagli articoli 5 e 7 per il personale camerale di uguale carriera e di pari grado ».

Art. 6

È aggiunto il seguente art. 18 bis:

« È data facoltà al Fondo di concedere prestiti ai propri iscritti entro i limiti e con le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

Il Fondo farà fronte a tale servizio con le entrate derivanti dai contributi versati a titolo di indennità di anzianità ».

Art. 7

L'art. 19 è sostituito dal seguente:

« Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge che approva le mo-

difiche e le integrazioni allo Statuto, il Consiglio di amministrazione delibererà la revisione del regolamento di esecuzione e le norme integrative per la concessione dei prestiti indicati nell'art. 18 bis, da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale ».

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter per la lettura della relazione della Commissione legislativa degli affari generali, attività sociali, igiene e sanità.

BENEDIKTER (S.V.P.): La Commissione legislativa degli affari generali, attività sociali, igiene e sanità, nella seduta del 3 ottobre 1962 ha preso in esame il disegno di legge di cui all'oggetto.

Vengono approvati all'unanimità i due articoli del disegno di legge, dopo aver apportato alcune modifiche all'art. 1, 4, 5 e 6 delle variazioni proposte allo statuto, come risulta dall'allegato testo.

La Commissione trasmette al Consiglio regionale il disegno di legge, perché venga approvato.

*Testo della Giunta regionale**Testo della Commissione*

Art. 1

L'art. 4 dello statuto è sostituito dal seguente;

« Il Fondo provvede a favore del personale di ruolo alle seguenti prestazioni:

- a) pensione agli impiegati cessati dal servizio;
 - 1) dopo 15 anni di effettivo servizio prestato nell'amministrazione camerale, purché abbiano raggiunto l'età di 55 anni;
 - 2) oppure dopo 20 anni di effettivo servizio camerale qualunque sia la loro età;
- b) pensione nei casi di dispensa dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, dopo 15 anni di effettivo servizio, senza limite di età;
- c) pensione di reversibilità ai superstiti del pensionato o pensione indiretta ai superstiti del pensionato o pensione indiretta ai superstiti, aventi diritto, del dipendente con almeno 10 anni di effettivo servizio. In tal caso la misura della pensione sarà proporzionata al servizio secondo i coefficienti previsti dall'art. 5 dello statuto del Fondo;
- d) corresponsione di una indennità « una tantum » qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga senza diritto alla pensione diretta o indiretta;
- e) corresponsione di una indennità di anzianità o di licenziamento.

Il predetto trattamento di pensione e di

Art. 1

- c) pensione di reversibilità ai superstiti del pensionato o pensione indiretta ai superstiti aventi diritto, del . . .

previdenza sostituisce il trattamento di quiescenza degli impiegati e dei salariati in atto con il sistema sia dell'assicurazione sulla vita che della Cassa di previdenza.

Per effettivo servizio s'intende quello prestato nei ruoli camerali.

I periodi di servizio prestati senza soluzione di continuità, anteriormente alla immissione in ruolo, come avventiziato o presso gli enti aventi competenza in materia di vigilanza e di tutela sulle Camere, possono essere riconosciuti come effettivo servizio, a richiesta dell'interessato.

Il regolamento di esecuzione dello statuto determinerà le modalità ed i limiti per il riconoscimento dei predetti periodi di servizio, nonché per il riscatto degli stessi ed il pagamento dei contributi di cui all'art. 16 ».

Art. 4

Il primo comma, lett. a), dell'art. 11 dello statuto del Fondo è sostituito dal seguente:

« da un rappresentante dell'Amministrazione regionale, designato dal Presidente della Giunta regionale ».

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina, nel proprio seno, del Presidente e del Vicepresidente. Il Vicepresidente è scelto fra i rappresentanti della provincia diversa da quella del Presidente. Il Consiglio dura in carica quattro anni. In caso di sostituzione dei membri i sostituti durano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso. Funge da segretario un funzionario camerale ».

Art. 4

L'art. 11 dello statuto è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è composto dei seguenti membri ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta su proposta dell'Assessore della previdenza ed assistenza sociale e della sanità, di concerto con l'Assessore dell'industria e turismo:

- a) da un rappresentante dell'Amministrazione regionale, designato dal Presidente della Giunta regionale;
- b) da un rappresentante per ciascuna delle due Giunte camerali, designato dalla rispettiva Giunta, e scelto fra i suoi membri;
- c) da quattro rappresentanti del personale dipendente di ciascuna Camera, eletti dal personale di ruolo;
- d) dai ragionieri capi delle Camere;
- e) da due pensionati eletti dai titolari di pen-

sione diretta, una per ciascuna Camera.

Il Consiglio d'amministrazione provvede alla nomina nel proprio seno del Presidente e del Vicepresidente. Il Vicepresidente è scelto fra i rappresentanti della Provincia diversa da quella del Presidente. Il Consiglio dura in carica quattro anni. In caso di sostituzione dei membri i sostituti durano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso. Funge da segretario un funzionario camerale.

La composizione del Consiglio d'amministrazione deve adeguarsi, per quanto possibile, alla consistenza dei gruppi linguistici, cui appartengono gli iscritti al Fondo ».

Art. 5

L'art. 13 dello statuto del Fondo è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio d'amministrazione delibera:

- a) sulle direttive generali per la gestione del Fondo;
- b) sui bilanci preventivi e consuntivi;
- c) sulla ripartizione delle entrate ordinarie e straordinarie tra le singole gestioni;
- d) sulla costituzione delle riserve e degli accantonamenti, nonché sull'impiego degli stessi e dei capitali disponibili;
- e) sull'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili, nonché l'eventuale trasformazione dei beni predetti;
- f) sull'accettazione delle erogazioni straordinarie, donazioni e lasciti;
- g) sui compensi e gettoni di presenza ai Presidenti e ai membri del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale;
- h) sulle proposte di modifica delle aliquote contributive;
- i) sulle domande per la concessione delle pre-

Art. 5

stazioni di pensione e di previdenza, nonché di piccoli prestiti;

- l) sui ricorsi concernenti le prestazioni previdenziali ed i piccoli prestiti;
- m) sulle modifiche al regolamento di esecuzione del presente statuto;
- n) su ogni altra questione riguardante l'applicazione del presente statuto e del suo regolamento di esecuzione.

Le deliberazioni di cui ai punti b), d), e), h), m) diventano esecutive dopo l'approvazione della Giunta regionale ».

È aggiunto il seguente art. 13 bis:

« Ai funzionari direttivi in servizio presso le Segreterie generali delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Trento e di Bolzano, non iscritti al Fondo di diritto, è data facoltà di iscriversi al Fondo stesso.

In questo caso le prestazioni di cui al precedente art. 4, sono integrative delle prestazioni pensionistiche e previdenziali liquidate al funzionario interessato dall'Amministrazione statale dalla quale dipendono, sino a raggiungere complessivamente i trattamenti previsti dagli artt. 5 e 7 per il personale camerale di eguale carriera e di pari grado ».

Art. 6

È aggiunto il seguente art. 18 bis:

« È data facoltà al Fondo di concedere prestiti ai propri iscritti entro limiti e con le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

Il Fondo farà fronte a tale servizio con le entrate derivanti dai contributi versati a titolo di indennità di anzianità ».

l) soppresso

l) idem

m) idem

Le deliberazioni di cui ai punti b), d), e), h), l), diventano esecutive . . .

. . . interessato dall'Amministrazione dalla quale dipendono . . .

Art. 6

È aggiunto il seguente art. 18 bis:

« Il Fondo provvede, a favore del personale di ruolo delle Camere, alla concessione;

- a) di prestiti a breve scadenza, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge 10 gennaio 1952, n. 38, in quanto applicabili;
- b) di prestiti quinquennali o decennali, con l'osservanza della legge 25 novembre 1957, n. 1139, in quanto applicabile e secon-

do le norme che saranno determinate dal regolamento di esecuzione dello statuto, al tasso di interesse legale, oltre ad una quota dello 0,50% per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi.

Il Fondo farà fronte alla predetta attività con le entrate derivanti dai contributi versati per la gestione della quiescenza, di cui al punto b) dell'art. 16 ».

PRESIDENTE: È aperta la discussione. La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Prima di entrare nel merito, e pensando anche che sarà più opportuno entrare nel merito dei singoli problemi nella discussione articolata, vorrei fare, a proposito di questa legge, qualche osservazione di carattere generale e metodologico, perché mi pare che sia un esempio che merita di diventare classico, di come una legge non si discute, di come una legge non si formula, di come una legge non si porta in Consiglio regionale.

Non ho mai visto, — ormai è qualche anno che son qui anch'io —, una legge di portata notevole per gli interessati, ma di portata modesta se rapportata a tutti i provvedimenti di cui la Regione può occuparsi, che sia stata soggetta ad una serie di vicende così intricate, come questa modifica dello statuto del fondo di quiescenza delle Camere di Commercio. Quando questa proposta di legge è arrivata in Commissione, era già passata sotto due-tre diverse presse, che le avevano dato delle sagomature, anche diverse e contrastanti. La iniziativa pare sia partita, o è partita, dal Consiglio di amministrazione del fondo, il quale, dopo alcuni anni dall'istituzione del fondo stes-

so, sulla base dei suggerimenti provenienti dall'esperienza, aveva ritenuto di suggerire alcune modificazioni, evidentemente migliorative, dal punto di vista funzionale e dal punto di vista sostanziale, nei confronti dei partecipanti al fondo. Il testo, predisposto dal Consiglio di amministrazione del fondo, era stato passato al vaglio delle Giunte camerali, ed era stato approvato, credo, senza modificazioni. È passato attraverso l'Assessorato competente, il quale lo ha modificato, penso abbastanza ampiamente, poi è arrivato in Giunta regionale, la quale ha trovato qualche cosa da modificare in questo testo già ripetutamente modificato; è arrivato in Commissione, la quale, a sua volta, ha ulteriormente modificato il testo stravolto, che aveva, talché gli uffici poi dell'Assessorato, lodevolmente, per aiutare i consiglieri a raccapezzarsi in questo ginepraio di proposte e di controproposte, ha predisposto una tabella, ricca di ben cinque colonne, altrimenti dette anche finche, nelle quali ci sono spazi vuoti e spazi pieni di pensamenti e di proposte di queste varie istanze. Da una parte c'è lo Statuto precedente, poi ci sono le modifiche fatte dal fondo, poi ci sono le modifiche fatte dall'Assessorato alla previdenza, poi ci sono le modifiche fatte dalla Giunta nel suo insieme, e infine ci sono le modifiche pro-

poste dalla commissione legislativa. E se le cose fossero finite lì, staremmo già abbastanza male, ma non sono finite lì, perché abbiamo appreso poi dalla stampa che, non avendo né la una né l'altra di queste ultime elaborazioni, soddisfatto gli interessati, ed essendo insorta quella presa di posizione che tutti conosciamo, avendone avuto documento recapitato a casa di ciascuno di noi, si è addivenuti al *gentleman agreement*, — e se non si dice così perdonatemi, perché io l'inglese non so —, all'incontro, — scusate la mia erudizione — si è arrivati all'incontro di Piazza Santa Maria, di cui hanno dato notizia i giornali, dicendo — e penso che fosse un comunicato concordato —, che tutti si erano lasciati col cuore gonfio di soddisfazione, tranquilli gli uni, rappacificati gli altri. Chiarite le rispettive posizioni, non c'era più niente per noi, all'infuori di prendere atto di quella conclusione e codificarla con lo spolverino del nostro voto; senonché pare che quel comunicato non fosse diverso da quel che sono in genere quasi tutti i comunicati degli incontri diplomatici, che o sono di aperta rottura, oppure dicono tante belle cose per nascondere una realtà piuttosto diversa dalle cose che si dicono, tant'è vero che ancora in questo momento gli interessati non hanno fatto sapere di essere proprio tranquillissimi e di essere del tutto soddisfatti della faccenda e delle conclusioni alle quali si è arrivati.

Ora, dicevo, è una legge esemplare di come non si dovrebbe fare, e voglio dire anche al personale del fondo, o al personale, meglio, delle Camere di Commercio, o, per esser più precisi ancora, della Camera di commercio di Trento, che se, quando ci ha mandato quella tale lettera, nella quale ci chiedeva di non votare il disegno di legge, così come era uscito dall'Assessorato e poi dalla Commissione, ci avesse pensato su, contando fino al venti, co-

me faceva Napoleone prima di prendere le sue decisioni, forse non l'avrebbe fatto, o l'avrebbe fatto in maniera diversa, perché a me pare che non si possa chiedere ai consiglieri regionali di non votare una legge, così, perché non va bene agli interessati; più opportunamente, secondo me, avrebbero potuto dire: badate signori, vi facciamo presente quali sono, secondo noi, i punti di questo testo ultimo, che contravvengono, che contraddicono, che sono in contrasto con il nostro interesse, o comunque col giudizio che noi diamo del nostro interesse, e vi invitiamo o vi preghiamo di tenerlo presente, perché sia formulato il testo definitivo in maniera conforme ai nostri interessi e quindi ai nostri desideri.

Detto questo per inciso, resta comunque il fatto che qui non è più facile raccapezzarsi. Assolutamente presuntuoso, penso, sarebbe colui che, di fronte ad un testo così tormentato o ad una pluralità di testi così tormentata, presumesse di avere le idee molto chiare. Allora, dico, c'è una cosa da fare, come minimo, a questo punto: pregare il signor Assessore di spogliarsi di quel tanto di inevitabile passionalità, che ciascuno di noi mette, qualche volta anche opportunamente, nella difesa delle cose proprie, dei pensieri, dei convincimenti propri, della propria opera, e di aiutarci, — almeno io ne ho bisogno, se gli altri colleghi non ne hanno bisogno, abbiano pazienza, e lascino che io faccia ugualmente questa richiesta —, di aiutarci ad approfondire proprio, articolo per articolo, alcuni temi. Io son convinto, per esempio, che ci sono delle proposte fatte dall'Assessorato, che sono praticamente peggiorative rispetto al testo ed alla situazione precedente, o non ho capito il sottile, profondo, nascosto significato positivo di certe disposizioni, oppure sono disposizioni che peggiorano la situazione. Ed allora non mi pare giusto

che siano lasciate così, sarà meglio tornare all'antico, se l'antico si dimostra migliore del nuovo; sono altre disposizioni, la cui portata non mi è molto chiara. Pertanto proprio vorrei fare un invito all'Assessore, in particolare, ed anche agli altri colleghi che interverranno, di non aver fretta su questo, perché io sento proprio il pericolo, più che mai, di sbagliare, o per partito preso o per fretta, perché ci è stato presentato, ci troviamo di fronte, meglio, a un *pot-pourri* che io non ho mai visto e sul quale è estremamente difficile prendere delle decisioni rapide, tanto più che sappiamo che ci sono di mezzo valutazioni diverse e contrastanti, fra coloro che a questo disegno di legge sono interessati in prima persona e coloro che in prima persona non vi sono interessati, ma vi sono interessati dal punto di vista legislativo ed amministrativo, dal punto di vista dell'adempimento di un loro obbligo istituzionale.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Io voglio anzitutto ringraziare veramente il collega Raffaelli della prima parte del suo intervento, nella quale, in sostanza, ha tenuto a rilevare come l'iter extra-parlamentare, seguito da questo provvedimento di legge, non sia stato il più corretto ed abbia dato luogo anche a dei fatti che potremmo definire quasi incresciosi: vedi quello delle lettere, e qualche altro particolare sul quale sorvolo, che forse so soltanto io e non tutti conoscono, che forse diventerebbe ancora più increscioso. È pacifico che qui si è fatta la guerra di Troia — come si suol dire — su un provvedimento che, secondo il mio avviso ed anche l'avviso di altri, non meritava una guerra di tal genere. Soprattutto non la meritava perché l'Assessorato si è dimostrato, sin dall'inizio, fin dai primi contatti, dai primi incontri,

disposto ad esaminare il testo nel dettaglio e soprattutto a fare il meglio possibile; e lasciate che dica che noi abbiamo la coscienza veramente di aver fatto il meglio, senza per questo avere la presunzione di dire che abbiamo fatto quello che non può essere emendato, perché io inizio subito dicendo al collega Raffaelli che gli sarò veramente grato se, nel corso della discussione articolata, mi vorrà seguire con la massima attenzione e scrupolo, e vorrà indicarmi dove l'Assessorato ha sbagliato, ed io sono pronto a prenderne atto e pronto a qualsiasi eventuale modifica. L'intervento del collega Raffaelli mi evita veramente di entrare nei particolari e di denunciare cose che sono state fatte e dette e che non è il caso di portare in questa sede. Ma lasciate che anch'io mi rifaccia, per un minuto soltanto, alla tesi che ha esposto l'Assessore Benedikter qualche giorno fa, parlando di altro progetto legge e dicendo cioè che è vero che ci sono le categorie fuori, interessate a questi problemi ed ai temi, è vero che abbiamo il dovere di sentirle, di ascoltarle, ma è vero poi che la responsabilità legislativa in sostanza è del legislativo, e ad un certo momento è evidente che il legislativo deve superare qualsiasi visione o impostazione personalistica, per fare l'interesse, oserei dire, collettivo, cioè della maggioranza e non di qualcuno o di pochi. Quindi questo appello lo farei anch'io, proprio in vista dell'iter tormentato di questo progetto di legge e di tutti gli inconvenienti più o meno importanti, che sembrano superati, però con l'aggiunta, che annuncio fin d'ora, di qualche ulteriore emendamento a tutti gli emendamenti che già abbiamo esaminati ed approvati. Io non ho la sensazione, cons. Raffaelli, che il testo dell'Assessorato sia peggiorativo; io anzi ho la convinzione che sia veramente migliorativo e soprattutto equitativo: migliorativo nel complesso, cioè nei con-

fronti della generalità degli interessati, ed equitativo nei confronti dei pochi interessati, che, forse, avevano aspirazioni maggiori, aspirazioni più o meno legittime, che noi non ci siamo sentiti di condividere.

Comunque, ripeto, non c'è nessuna preunzione in noi; passiamo pure alla discussione articolata, esaminiamo articolo per articolo e io vi darò le ragioni che noi abbiamo ritenuto di ritenere valide, in Assessorato e successivamente in seno alla Giunta. Se così non sarà, siamo dispostissimi all'aperta discussione e soprattutto a rivedere anche le nostre posizioni. Non c'è nessuna intenzione da parte nostra di insistere su temi, qualora questi temi si dovessero dimostrare che non sono validi, che non rispondono cioè a quello che era lo spirito e la lettera dei nostri emendamenti. E, detto questo, mi pare che meglio di tutto sarebbe passare alla discussione articolata.

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Solo per fare una richiesta al signor Assessore, anche in coerenza con quanto è stato detto un momento fa dal collega Raffaelli, e per un motivo di utilità di lavoro. Anche a me è giunta in questo momento, pochi minuti prima che si iniziasse la discussione di questo disegno di legge, la voce che si sarebbe raggiunto questo accordo, questo accordo che dovrà concretarsi, io penso, nella presentazione di una serie di emendamenti, nel caso in cui questa voce corrisponda alla verità. Ora, la materia è veramente stata resa difficile, attraverso tutte quelle continue variazioni di cui ha parlato il collega Raffaelli e che è inutile che anch'io qui ripeta; certo che mai una legge è stata dotata di tante sollecitazioni di ogni natura: da parte del personale e da parte dei sindacati. E, mi si con-

sentita un po', c'è qualche stranezza anche in questa lettera pervenuta da parte del Presidente del consiglio di amministrazione, il quale è un dipendente della Regione, perché ad un dato momento ci vediamo scrivere — e lo dico con tutta cordialità e serenità, ma insomma non si può non rilevare una cosa di questo genere — ci vediamo scrivere una lettera, da parte di un dipendente dell'Assessorato, che è stato quello che ha fatto, in aggiunta all'Assessorato alla previdenza, la proposta di legge, e ci si invita praticamente, da parte di un dipendente della Regione, a dire: guardate, signori, non votatelo. Non è per fare un rilievo alle persone o ad altro, ma certo, insomma, la procedura è veramente un po' strana ed un po' conturbante. Allora direi: se questi emendamenti, signor Assessore, sono già stati formulati od altro, proprio per consentirci di poter decidere a ragione veduta, potremmo averli in distribuzione qualche momento prima di iniziarne la discussione? Perché anche quella tabella che ha inviato lei, che contiene una, due, tre, quattro, cinque finche, adesso dovrà essere completata con una sesta, e bisognerà fare tutto il lavoro di collazione e di comparazione, che forse qui in aula risulterebbe un po' difficile. Ecco, tutto qui.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Voglio dire subito, al collega Corsini, che si tratta di emendamenti esclusivamente formali, che cioè veramente non scompongono quello che è l'attuale disegno di legge, come esso è stato visto e completato dalla Commissione. Si tratta di questioni formali e, più che di emendamenti, si tratta di dichiarazioni, da parte mia, a tranquillizzazione del personale, che, per la verità, ha dimostrato di non essere molto approfondito in

questo tema ed in questa materia, e di avere delle idee confuse. Io vi darò lettura dell'ultimo emendamento che mi era stato presentato dal personale, che era veramente esiziale nei confronti del personale, e che veramente faceva il disinteresse del personale; il che dimostra che il tema non era stato approfondito, ma era stato agitato — lasciatemelo dire — da qualche agitatore che aveva un suo scopo, una sua visione, una sua ragione per muovere, come si suol dire, le acque. Gli emendamenti, comunque, sono questi. Io potrei fare così: enunciarli, articolo per articolo, e quindi dire subito qual è la consistenza, l'importanza, perché, ripeto, si tratta di questioni formali. Quello sul quale noi dobbiamo discutere, semmai, è il testo, così come esso è stato presentato, completato, da parte della Commissione legislativa; è quella la discussione, su quel testo. Comunque, se mi date il tempo, — non li ho veramente stesi, tirati a macchina —, ma se mi date il tempo di farlo, io sono dispostissimo anche a presentarli subito, in modo che li possiate seguire uno per uno.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Sì, perché veramente adesso siamo ributtati in alto mare, dalle ultime dichiarazioni dell'Assessore.

Dicevo che siamo un po' ributtati in alto mare da queste sue ultime dichiarazioni, perché allora questi emendamenti, se sono di natura formale o quasi, lasciano intatta quella che è la sostanza e la divergenza tra quello che era il trattamento precedentemente fatto e il trattamento che viene proposto adesso. O sono formali sì, ma tali da togliere questa diversità? Ecco, io credo veramente che una decina di minuti, dopo distribuiti gli emendamenti, ce li dovete consentire, se volete che

esaminiamo la cosa, altrimenti si finisce per non capire più niente.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Sì, per un ulteriore chiarimento.

Debbo dire che sul testo della Commissione si è raggiunto l'accordo completo, dopo ampie dimostrazioni, ampie delucidazioni, date agli interessati da parte dei sindacati del personale. E che quegli emendamenti formali che presentiamo ora, — formali, dico, perché non hanno una consistenza tale da sconvolgere quello che era il testo dell'Assessorato, rispettivamente della Commissione legislativa, l'ultimo testo sul quale discutiamo —, sono stati concordati con gli stessi dipendenti delle Camere, cioè con i rappresentanti del personale delle Camere. Comunque, adesso vengono distribuiti e io sono disposto a dare non solo un quarto d'ora, ma anche un'ora, se volete. Vorrei pregare di non dare troppo tempo al tempo, quando ormai il tema è stato drammatizzato, perché temo altre drammatizzazioni, perché, si voglia o no, dietro a questo testo ed a questo tema, ci sono indubbiamente degli interessi, — chiamiamoli così —, che io posso considerare anche legittimi, che tendono alla drammatizzazione del tema e che impediscono una visione reale, equitativa.

PARIS (P.S.I.): Ci lasciano perfettamente indifferenti!

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): D'accordo Paris, sono d'accordo. Comunque, dico, diamo pure il tempo necessario per vedere gli emendamenti, ecc., e poi entriamo nella discussione articolata e vediamo insieme se è stato fatto il me-

glio o se è stato fatto il peggio. Ripeto, senza nessuna presunzione da parte mia, in particolare, e da parte della Giunta tutta.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Mi pare che siano già state dette delle parole, se non di fuoco, abbastanza chiare, in merito a certi aspetti di questa agitazione, che non ha coinvolto il sottoscritto, perché non sono molto indulgente in questo particolare settore delle rivendicazioni che provengono dalle Camere di commercio, e comunque non sono il tipo da lasciarmi coinvolgere facilmente, specie quando mi trovo dinanzi a degli scritti, come quello in data 19 ottobre 1962, richiamato da altri colleghi, firmato dal dott. Angelo Amadori, che è un dipendente della Regione, anche se presiede il Consiglio di amministrazione di questo fondo.

Ma vorrei alcuni chiarimenti più espliciti, signor Assessore, perché lei stesso, nel parlare prima, ebbe ad accennare a delle cose che, se fossero dette, renderebbero ancora più aggrovigliata forse la matassa, ma comunque renderebbero forse più evidenti certi scopi che si nasconderebbero dietro determinate formulazioni, proposte alla nostra attenzione da parte di questo Consiglio di amministrazione. Sia ben chiaro che io devo distinguere quella che può essere una legittima rivendicazione generale di una categoria, e quello che può essere l'interesse particolare di questo o di quel funzionario, che faccia parte o non faccia parte delle Camere di commercio. Onore a qualsiasi rivendicazione promossa da una categoria, anche se, non sempre, tutte le rivendicazioni debbono o possono essere accolte. Ma mi è parso, da un breve confronto tra gli articoli proposti dalla Giunta, gli articoli proposti dalla Commissione e il testo sottoposto, in via breve, dal Pre-

sidente di questo consiglio di amministrazione, mi è parso di rilevare alcune situazioni che dovrebbero essere chiarite. Per esempio, all'art. 1 di questo progetto di modifiche dello Statuto, si proporrebbe: « Per effettivo servizio si intende quello prestato presso le Camere di commercio, industria e agricoltura di Trento e di Bolzano, e quello prestato presso gli uffici aventi competenza in materia di vigilanza e di tutela sulle Camere predette, e che tale sia riconosciuto dalle Giunte camerale ».

Ora, io non so, non sono nella Commissione competente, non ho avuto neanche modo di approfondire molto questo tema, per quanto lo conosca abbastanza, ma qui non si tratta, signor Assessore, per caso, dell'attività di un funzionario, ad esempio della Regione, che fa parte del settore, se non dell'ufficio, di vigilanza e tutela sulle Camere di commercio, e per questa sua funzione è retribuito regolarmente dalla Regione, e per questa funzione egli si trova nei ruoli della Regione? Per caso non dovrebbe rientrare in questo comma, e addirittura avere il riconoscimento dalle Giunte camerale? Cioè, uno a un bel momento svolge, per conto della Regione, una funzione — quella di vigilanza e tutela sulle Camere di Commercio — come semplice funzionario, e per tale funzione — che può anche cessare, perché può esser spostato ad altro servizio — per tale lavoro è retribuito dalla Regione, per tale lavoro è nei ruoli della Regione, e dovrebbe a un bel momento poter vedere il suo servizio, non prestato nei ruoli camerale, vederselo riconosciuto come servizio quasi direttamente svolto nella Camera di commercio di Trento o di Bolzano? E tale servizio, che egli ha svolto per conto di un ente, Regione, dovrebbe essergli riconosciuto da una Giunta camerale? Ora, se questo comma voleva intendere questo, a un bel momento io ho da segna-

lare all'attenzione del signor Presidente della Giunta e della Giunta, il caso di un funzionario, che sembra svolga proprio queste funzioni per conto della Regione, e poi nella duplice veste oltre che di funzionario, di Presidente del consiglio di amministrazione, che svolge tutta un'azione, tendente a proporre questa soluzione, che è inaccettabile da ogni punto di vista, non soltanto da un punto di vista giuridico, ma anche da un punto di vista morale.

Ora io vorrei dei chiarimenti: è vero quanto io sospetto, quanto si può sospettare leggendo queste cose, o la questione si pone in altri termini? Se si pone in questi termini, nei termini da me sospettati, non è più un problema di libertà di opinioni, signori, è un problema ben diverso: è un problema di funzionari della Regione, che si comportano in una determinata maniera inammissibile.

Spero che non sia così, che io abbia capito male.

Secondo: in questo progetto di modifica, — e guardate che questi casi non c'entrano niente con le rivendicazioni generali della categoria, sia ben chiaro, semmai saranno casi creati ad hoc, che non c'entrano, perché qui dobbiamo distinguere, in questa rivendicazione, i casi ad hoc e il caso generale — all'art. 5 si dice: « Ai funzionari direttivi in servizio presso le segreterie generali delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Trento e di Bolzano, non iscritti al fondo di diritto, è data facoltà di iscriversi al fondo stesso. Tali funzionari acquisteranno il diritto a pensione dopo 10 anni di servizio effettivo ».

Io vorrei chiedere questo, signor Assessore: poniamo che la Regione accolga questa norma, proposta all'art. 5. Che cosa si verificherebbe in pratica, alla Camera di commercio di Bolzano e di Trento? C'è un segretario, cioè, dietro queste formulazioni, ci stanno gli uomini,

ni, i casi corrispondono a determinate persone. Che cosa accadrebbe se accettassimo questa formulazione, così come chiede il Consiglio di amministrazione, anzi un funzionario della Regione? Che cosa accadrebbe? Nella situazione concreta, non in quella opinabile di una Camera di commercio, no, in quella concreta della Camera di commercio di Trento e di Bolzano, cosa accadrebbe? Sarei ben lieto di saperlo, perché questi calcoli, credo, in questi passionali incontri o scontri, saranno anche stati valutati adeguatamente, e il caso, così da elemento statistico, sarà diventato un caso concreto riferito o riferentesi a persone. Che cosa accadrebbe? Vorrei saperlo, signor Assessore, senza sentirmi dire: be', rinviamo, siamo reticenti. Parliamoci chiaro: ci hanno chiamati in causa, i signori del consiglio di amministrazione e, scusate, il gioco deve continuare fino in fondo. E io voglio, prima di arrivare a poter esprimere un voto su questa legge, voglio aver presente, non tanto gli articoli della legge, ma proprio i casi, così, come si andrebbero a verificare, a sviluppare, se approvassimo il testo proposto dal consiglio di amministrazione, o il testo proposto dalla Giunta e dalla Commissione, con le successive modificazioni formulate dall'Assessore. Bisogna essere chiari, perché sono d'accordo con Raffaelli, quando dice: questa legge, il sistema di presentazione, di trattazione, dentro e fuori di qui, è un po' un insegnamento di quello che non si dovrebbe fare. Bene, ci serva questo esempio, perché ci troveremo ancora, signori della Giunta e signori colleghi, ci troveremo ancora di fronte a casi di personale, di categorie, ecc. dove, se c'è qualcuno che può muovere abbastanza bene certe leve, può far rientrare il proprio caso personale in quello più comodo della rivendicazione di categoria. Ora, siccome io penso che noi dobbiamo tutelare veramente la maggioran-

za dei dipendenti delle Camere di commercio, anziché tutelare certi casi ad hoc, questo caso, sviscerato fino in fondo, con nome e cognome, se occorre, senza reticenze, ci deve insegnare per il futuro, sia in Regione come anche nelle amministrazioni provinciali, a non ripetere casi di questo genere, perché è inammissibile che un organo legislativo sia chiamato in causa con questi sistemi un po' straordinari e, secondo me, anche non corretti, e debba legiferare nel pieno di tutta una polemica di richieste fondate e in parte infondate, e soprattutto nel clima di una polemica, che non avrebbe dovuto esistere, se si fosse mantenuto il tutto nei limiti della correttezza e non si fossero superati certi limiti con una certa ambizione di soddisfare esigenze particolari, prima ancora di quelle generali.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich muß als Präsident der Kommission dazu Stellung nehmen. Die Kommission hat sich mit einem Entwurf befaßt, der vom Regionalausschuß, vom zuständigen Assessor, eingebracht worden ist; sie ist an sich nicht verpflichtet, den Werdegang dieses Entwurfes näher zu erforschen und die Frage zu untersuchen, ob der Entwurf den Wünschen der unmittelbar interessierten Kategorie genau entspricht, welche Organe bei der Ausarbeitung mitgewirkt haben, welche Meinungsverschiedenheiten zwischen diesen Organen bestanden oder weiterbestehen usf. Das ist zunächst nicht Aufgabe der Kommission; wohl kann sie, wenn sie will, auch diese Hintergründe erörtern, ist dazu aber jedenfalls nicht verpflichtet. Die Kommission ist bei der Behandlung des vorliegenden Entwurfes darauf aufmerksam gemacht worden, daß gewisse De-

tailbestimmungen irgendwie darauf hinauslaufen würden, Privilegien für bestimmte Personen zu schaffen. Die Kommission hat sich auf den Standpunkt gestellt, daß die Regeln für die Verwaltung des Pensionsfonds grundsätzlich dieselben sein sollten, wie sie für andere ähnliche Einrichtungen bestehen, z.B. für das Personal der Krankenkassen, und daß es nicht gerecht wäre, irgendwelche Sonderbestimmungen einzufügen, die in gewisser Hinsicht auf eine privilegierte Behandlung bestimmter Personen hinausliefen. Ich habe auch Telegramme bekommen — ich weiß nicht, wer alles solche Telegramme bekommen hat — und glaube, es ist wohl das erstmal, daß eine zahlenmäßig kleine Kategorie etwa in folgender Art und Weise Stellung nimmt: « Sindacato provinciale dipendenti camera commercio approva linea massima proposta disegno legge n. 61 con modifica apportata dalla Giunta regionale et commissione con inclusione però emendamenti proposti et distribuiti at componenti Giunta regionale ». Es wird damit ein Verfahren eingeschlagen, das bisher in der Gesetzgebungsprozedur des Regionalrates nicht üblich war und das meiner Ansicht nach auch für die Zukunft nicht ratsam ist, da es unsere vornehmste Aufgabe ist, dafür zu sorgen, daß alle betroffenen Personen und alle, die sich in ähnlicher Lage befinden, in gleicher Weise nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit behandelt werden, was auch bedeutet, daß es keine Privilegien geben darf. In diesem Sinne hat die Kommission, welcher auch der Abg. Raffaelli angehört, zu dem Entwurf Stellung genommen und nach Anhören des Vertreters des Assessorates auch diese Detailänderungen vorgeschlagen.

(Come Presidente della Commissione devo prendere posizione in merito. La Commissione si è occupata di un disegno di legge pre-

sentato dalla Giunta dall'Assessore competente; essa per sè non è tenuta ad esaminare da vicino l'iter di un disegno di legge né a stabilire se il progetto corrisponda ai desideri della categoria direttamente interessata, quali organi abbiano collaborato alla sua elaborazione, quali siano state o siano tuttora le divergenze di opinioni fra questi organi ecc. Accertare i retroscena non è il compito specifico della Commissione, anche se essa lo può fare. Durante la trattazione del presente disegno di legge si è attirata l'attenzione della Commissione sul fatto che certe disposizioni particolari sarebbero intese a creare dei privilegi per determinate persone. La Commissione è partita dal principio che le regole per l'amministrazione del fondo pensioni debbano corrispondere per principio a quelle valide per altri enti analoghi, per es. per il personale delle casse malattia. Non sarebbe giusto introdurre norme particolari che avrebbero per effetto il trattamento privilegiato di alcune persone. Anch'io ho ricevuto dei telegrammi — non so chi ancora ne abbia avuto — e credo che sia questa la prima volta che una categoria con un numero limitato di appartenenti prende posizione in tal modo: « Sindacato provinciale dipendenti camera commercio approva linea massima proposta disegno legge n. 61 con modifica apportata dalla Giunta regionale et commissione con inclusione però emendamenti proposti et distribuiti at componenti Giunta regionale ». Con tali sistemi si introduce un procedimento che fin'ora non era in uso nella procedura legislativa del Consiglio regionale e che mi sembra del tutto sconsigliabile anche per il futuro in quanto il nostro compito precipuo è appunto provvedere a che tutti gli interessati in simili condizioni siano trattati allo stesso modo secondo principi di equità e di giustizia. La Commissione — a cui appartiene anche il cons. Raffaelli — ha preso posi-

zione in questo senso e, dopo aver ascoltato il rappresentante dell'Assessorato, proposto queste modifiche di dettaglio.)

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? Se nessuno prende la parola, passeremo alla discussione articolata.

Chiusa la discussione, metto in votazione la proposta per il passaggio alla discussione degli articoli.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): È stata fatta una richiesta di un quarto d'ora, alla quale l'Assessore aveva detto generosamente di esser disposto a concederne anche di più. Manca un quarto a mezzogiorno; vediamo se, mangiando magari, possiamo masticare un pochino anche questi nuovi emendamenti, così, come digestivo.

PRESIDENTE: La proposta sarebbe quindi di sospensione dei lavori?

RAFFAELLI (P.S.I.): Eh sì, è mezzogiorno meno un quarto, signor Presidente, e quindi, se sospendiamo, andiamo alle ore 15.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Io sono d'accordo, altrimenti si dovrebbe entrare subito nella discussione articolata. Se credete che all'art. 1 io dia già delle delucidazioni preventive, che possono servire poi di esame separato, io sono disposto a farlo.

PRESIDENTE:

Art. 1

L'art. 4 dello statuto è sostituito dal seguente:

« Il Fondo provvede a favore del personale di ruolo alle seguenti prestazioni:

- a) pensione agli impiegati cessati dal servizio:
 - 1) dopo 15 anni di effettivo servizio prestato nell'amministrazione camerale, purché abbiano raggiunto l'età di 55 anni;
 - 2) oppure dopo 20 anni di effettivo servizio camerale qualunque sia la loro età;
- b) pensione nei casi di dispensa dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, dopo 15 anni di effettivo servizio, senza limite di età;
- c) pensione di reversibilità ai superstiti del pensionato o pensione indiretta ai superstiti aventi diritto, del dipendente con almeno 10 anni di effettivo servizio. In tal caso la misura della pensione sarà proporzionata al servizio secondo i coefficienti previsti dall'art. 5 dello statuto del Fondo;
- d) corresponsione di una indennità « una tantum » qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga senza diritto alla pensione diretta o indiretta;
- e) corresponsione di una indennità di anzianità o di licenziamento.

Il predetto trattamento di pensione e di previdenza sostituisce il trattamento di quiescenza degli impiegati e dei salariati in atto con il sistema sia dell'assicurazione sulla vita che della Cassa di previdenza.

Per effettivo servizio s'intende quello prestato nei ruoli camerale.

I periodi di servizio prestati senza solu-

zione di continuità, anteriormente alla immissione in ruolo, come avventiziato o presso gli enti aventi competenza in materia di vigilanza e di tutela sulle Camere, possono essere riconosciuti come effettivo servizio, a richiesta dell'interessato.

Il regolamento di esecuzione dello statuto determinerà le modalità ed i limiti per il riconoscimento dei predetti periodi di servizio, nonché per il riscatto degli stessi ed il pagamento dei contributi di cui all'art. 16 ».

È aperta la discussione.

La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Forse, come dicevo poc'anzi, una rapida illustrazione di questo articolo, può dirimere qualche perplessità e può favorire la speditezza dei nostri lavori. Il Fondo ci aveva presentato quell'ultimo comma, che dice: « Per effettivo servizio si intende quello prestato presso le Camere di commercio, industria e agricoltura di Trento e di Bolzano e quello prestato presso gli uffici aventi competenza in materia di vigilanza e tutela sulle Camere predette e che tale sia riconosciuto dalle rispettive Giunte camerale ».

Questo è stato subito giudicato dall'Assessorato un testo che non era assolutamente accettabile, perché? Perché non chiariva tutti quelli che sono i rapporti di servizio che devono essere invece ben determinati, ben definiti. Noi allora abbiamo sostituito il testo che vedete riprodotto in quella tabella comparativa, perché era necessario provvedere ad una formulazione, che fosse basata, evidentemente, sui principi generali che disciplinano la materia del servizio. Tutti i signori consiglieri sanno che c'è un servizio effettivo di ruolo che deve essere definito, — a parte il fatto che è ben inquadrato e ben definito —; c'è un servizio di av-

avventiziato, che può essere prestato presso la Camera di commercio e che ha una sua forma di riscatto, e c'è poi un ulteriore servizio prestato presso altri enti pubblici, che assume un nuovo aspetto, per quanto concerne il suo riscatto. Per i dipendenti dello Stato, degli enti pubblici, i periodi di servizio si suddividono in servizio effettivo, che rappresenta evidentemente tutti i periodi di servizio prestati successivamente alla data di immissione nei ruoli, e poi il cosiddetto servizio utile, che rappresenta la somma dei servizi effettivi, ossia di ruolo e di ogni altro periodo di tempo, che deve essere computabile agli effetti pensionistici ed anche di quiescenza. Pertanto l'Assessorato, di fronte a questo testo che riteneva assolutamente incompleto e soprattutto non chiaro, che avrebbe dato luogo poi ad un'infinità di difficoltà, nella applicazione pratica, ha voluto precisare, nella modifica che noi abbiamo presentato, che per effettivo servizio: 1) si intende quello prestato nei ruoli camerali e non può essere assolutamente diversamente; questo, per ragioni ovvie. Però, considerato che le Giunte camerali di Trento e di Bolzano possono, hanno già, direi, riconosciuto, con propria deliberazione, in passato per servizio effettivo anche i servizi che sono stati prestati senza soluzione di continuità, prima della immissione nel ruolo, allora abbiamo formulato la modifica, nel senso che il servizio di avventiziato rientra nel servizio effettivo, quando è riconosciuto dalle rispettive Giunte camerali, e questo per non ledere evidentemente dei diritti acquisiti. In questo caso, che cosa avviene? Avviene che il riscatto è a carico delle Camere di commercio, per la parte spettante alle Camere, quindi del 15-16%, mentre invece è a carico dell'interessato per la parte che riflette l'interessato stesso e che si riduce al 5 o 6%. E fino qui tutto va bene, ed è d'accordo an-

che il personale dopo le nostre delucidazioni, perché su questo tema è stata fatta una confusione spaventosa; prova ne sia il fatto che quell'ultimo emendamento che mi è stato presentato dopo le lettere, i telegrammi, ecc., non esaminava questo, e diceva, all'ultimo comma, in questo caso: « per tali periodi, l'interessato dovrà provvedere al relativo riscatto », come se questo periodo di avventiziato, esercitato presso le Camere di commercio, fosse a totale carico dell'interessato, anziché, per la percentuale maggiore, a carico del datore di lavoro, vale a dire delle Camere di commercio, e per la parte invece minima, inferiore, a carico dell'interessato stesso. Con questo riconoscimento, le Camere e il personale interessato assumono l'impegno del riscatto di questi periodi di avventiziato, sulla base dei contributi che sono poi previsti all'art. 16 dello Statuto.

E poi viene la terza parte, che l'Assessorato ha prospettato al personale ed ai Presidenti delle Camere di commercio, per quanto concerne la possibilità che il personale possa riscattare come servizio utile, ai fini della quiescenza e della pensione e, per meglio dire, ai fini della previdenza, i periodi di servizio prestati anteriormente all'assunzione presso le Camere, alle dipendenze di altre amministrazioni pubbliche, i periodi di servizio militare, quello di leva compreso, i periodi di tempo trascorso, per esempio, negli studi universitari, prima evidentemente dell'assunzione in servizio presso le Camere e limitatamente alla durata legale degli studi per il conseguimento della laurea o del diploma equipollente, attinente alla carriera, purché l'impiegato evidentemente sia inquadrato nella carriera per cui è richiesto questo titolo universitario.

Sono quindi tre gli aspetti che noi abbiamo ritenuto di configurare in questo nostro emendamento e di inquadrare con molta

esattezza: ruolo propriamente detto, servizio effettivo: avventiziato presso le Camere di commercio, con la relativa parte di contribuzione della Camera e rispettivamente dell'interessato; avventiziato dipendente da altri enti pubblici in precedenza, che è a totale carico dell'interessato, in questo caso.

NARDIN (P.C.I.): Quali sono questi enti pubblici?

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Io ritengo che la casistica ci porterebbe un po' lontani, cons. Nardin, perché potrebbe essere per esempio uno che è segretario comunale, che segue per dieci anni la carriera di segretario comunale, — faccio un esempio, un esempio X —, e che poi passa invece in servizio alla Camera di commercio. È evidente che quel servizio prestato dovrebbe poter essere riscattato a carico dell'interessato, a totale carico cioè dell'interessato. Noi, così facendo, abbiamo avuto la sensazione chiara, precisa, — e guardate che di questo se ne è discusso lungamente, anche in sede di Giunta, — di avere creato una equità effettivamente, nei confronti di tutti gli aspetti, i molteplici aspetti, che si possono verificare nell'ambito del personale delle Camere di commercio. E, per la verità, debbo dire che dopo ampia discussione, dopo tutte le chiarificazioni, dopo una certa confusione volontaria che era stata creata su questo articolo, ma che si riferiva invece ad altre richieste contenute nel progetto di legge, — ne ho già fatto cenno e lo ripeto ancora —, il personale si è dichiarato soddisfatto ed ha dichiarato che così stando le cose, evidentemente lui era d'accordo, perché nessun diritto acquisito in questo modo può essere leso. C'è l'assoluto rispetto, assoluta salvaguardia dei diritti cosiddetti acquisiti. Questo è. Per quanto concerne, colle-

ga Nardin, l'inserito « o presso gli enti aventi competenza in materia di vigilanza e tutela sulle Camere . . . ».

PARIS (P.S.I.): (*Interrompe*).

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): « ...o presso gli enti aventi competenza in materia di vigilanza e di tutela sulle Camere », questo l'abbiamo anche esaminato, l'abbiamo anche lungamente discusso. Io non nascondo di aver avuto delle perplessità iniziali, che poi sono state fugate dal fatto che si è detto: quando un impiegato, anche di altro ente, presta servizio presso questo fondo, assumendo delle responsabilità, ecc., consenziente la Camera di commercio, la quale è quella che deve dare il maggiore contributo, può chiedere di essere iscritto al fondo. Io non mi sono sentito di toglierlo questo inciso; che rifletta evidentemente determinate persone, è pacifico, è chiaro; se il Consiglio ritiene di approfondire il tema, di riesaminarlo, io nulla ho naturalmente da obiettare e da discutere. Soltanto, ripeto, anche in altri, si è quasi concesso, — ed è una concessione indubbiamente, chiamiamola pure tale —, che coloro, i quali prestano la loro attività presso questo fondo, con assunzione quindi di responsabilità, di lavoro ed altro, possano, a richiesta, essere iscritti, consenziente evidentemente il datore di lavoro, vale a dire la Camera di commercio, insomma . . .

NARDIN (P.C.I.): Le Camere di commercio vivono di contributi pubblici!

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Cons. Nardin, le devo dire ancora una cosa sola a questo proposito: che io non sono né entusiasta, né sostenitore di questa tesi, che io l'ho accettata, perché il personale ha insistito su questa posi-

zione. Per personale intendo la rappresentanza del personale, quindi la rappresentanza degli interessi collettivi. Questo per dimostrare ancora una volta, se ce n'è bisogno, che io non ho voluto certo fare il danno della collettività, o meglio degli interessi generali, per favorire determinati interessi particolari; semmai è proprio il personale stesso della Camera che favorisce in questo modo qualche posizione particolare.

Io spero di avere chiarito, in qualche modo. La Commissione ha esaminato e ha trovato molto preciso e chiaro l'emendamento, soprattutto per questo esame che fa, dettagliato, di tutte le posizioni, soprattutto per la garanzia che esso dà del rispetto dei diritti acquisiti e per una perequazione che crea, nei confronti anche delle Camere di commercio, dell'interessato stesso, ai fini della contribuzione. Perché è evidente che il tema fondamentale qui, signori, è la contribuzione, che grava per il 21-22%, e grava per il 15-16% sul datore di lavoro, sulla Camera di commercio, e per il 5 o 6% — non ricordo con esattezza le cifre, perché non sono mai uomo di cifre — a carico degli interessati. Queste sono le spiegazioni che io dovevo dare. Aggiungo che l'emendamento, che abbiamo presentato in questo momento, non intende altro che ripristinare i termini del « dalle rispettive Giunte camerali », che era stato in un primo tempo tolto, mentre invece si è ritenuto di doverlo aggiungere, perché effettivamente sono le Giunte camerali che determinano la contribuzione, e quindi su domanda dell'interessato, il riscatto del servizio prestato.

PRESIDENTE: La seduta è rinviata alle ore 15.

(Ore 12)

Ore 15,25

PRESIDENTE: All'art. 1 dello Statuto, che abbiamo letto stamattina e discusso, sono stati presentati due emendamenti, uno della Giunta, che propone di aggiungere al penultimo comma, dopo le parole « a richiesta dell'interessato », « dalle rispettive giunte camerali ».

Altro emendamento al penultimo comma: Dopo le parole « in ruolo, come avventiziato », togliere il seguente testo: « o presso gli enti aventi competenza in materia di vigilanza e di tutela sulle Camere ». Questo è un emendamento soppressivo, che reca le firme: Nardin e Canestrini.

Cons. Paris, questo riguarda l'art. 4?

PARIS (P.S.I.): No, è l'art. 4 del progetto, che è il primo del disegno di legge.

PRESIDENTE: Chiamiamolo art. 1.

Questo propone di sostituire l'ultimo comma dell'art. 4 del disegno di legge dell'Assessorato, con il seguente: « I relativi contributi, previsti dall'art. 16 della presente legge, sono a totale carico delle Camere, quando si tratti di avventiziato prestato presso le Camere stesse ».

(Interruzione).

PRESIDENTE: No, c'è una qualche differenza qui. Penso che forse qualcuno vorrà illustrarlo.

La parola all'Assessore Molignoni per l'illustrazione.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Mi pare che il mio, cioè quello della Giunta, perché non è più mio, non richieda neanche la grande illustra-

zione, in quanto aggiunge soltanto « possono essere riconosciuti con effettivo servizio, a richiesta dell'interessato, dalle rispettive Giunte camerali ». Abbiamo detto stamattina che sono le Giunte camerali che concedono, danno questa possibilità, e quindi è chiaro. Io l'avevo tolto, perché mi sembrava assurdo, mi sembrava inutile, il personale ha insistito per rimmetterlo, per riaverlo, ed io non ho niente in contrario quindi di riaggiungerlo, come nel testo già presentato dal Fondo stesso.

Ma non mi pare che sia d'una portata che meriti, né un'ulteriore illustrazione e neppure discussione questo. Sono i due emendamenti, quello del cons. Nardin e quello rispettivamente del cons. Paris, che chiedono una certa discussione.

PRESIDENTE: Cons. Nardin, lei prende la parola su questo? . . .

NARDIN (P.C.I.): Ma guardi, signor Presidente, prendo la parola sul discorso che ha fatto l'Assessore oggi, prima di mandarci a pranzo; quindi un po' sull'articolo ed anche sull'emendamento che ho presentato assieme al collega Canestrini. Se lei mi vuol dare la parola dopo, per me è lo stesso.

PRESIDENTE: No, guardi, la domanda aveva uno scopo solo: se non c'è discussione sull'emendamento presentato dalla Giunta, lo porrei in votazione, così quello . . .

(Interruzione).

PRESIDENTE: Non siete d'accordo, mi pare.

Allora la parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Vede, signor Presidente, l'emendamento presentato dalla Giunta

è un emendamento a un testo, che, così come è presentato, accettato anche dalla Commissione, non soddisfa, nel senso che l'emendamento presentato da parte mia, vuol togliere una parte di questo penultimo comma, e precisamente togliere il diritto, — se così vogliamo chiamarlo —, o meglio l'arbitrio, per certi funzionari della Regione, un domani delle Province o di non so quale ente di tutela e di vigilanza, che, grazie ad un certo servizio che prestano, dopo un certo periodo di tempo, maturano l'idea che convenga optare per un altro impiego, cioè magari farsi assumere dalle Camere di commercio, e poter quindi usufruire di tutte queste provvidenze a cui si riferisce questo regolamento e questo disegno di legge. Il ragionamento che sostengo è molto semplice: hanno diritto, a mio parere, soltanto i dipendenti delle Camere di commercio, e hanno diritto quei funzionari o impiegati comandati, o dello Stato o di altri enti, comandati presso le Camere di commercio, — ed è una questione che vedremo dopo —, i quali, dopo aver maturato una certa anzianità di servizio presso queste Camere di commercio, possono avanzare la domanda per usufruire di queste, chiamiamole provvidenze. Le quali provvidenze devono intervenire in forma integrativa e non in forma cumulativa, come forse era nell'ambizione, non del personale — perché qui si continua a parlare di personale, di sindacato, ecc., — come era nelle aspettative, nei desideri di qualcuno. Perché non venite a dirmi che tutto il personale delle Camere di commercio è nei ruoli direttivi; non mi si venga a dire che il sindacato è composto soltanto da elementi che si trovano a poter cumulare eventualmente la pensione di funzionario statale ed eventualmente quella di dirigente di una Camera di commercio. Quindi io distinguo, come dicevo stamattina, i casi ad hoc, da quelli generali del

personale; quindi non mi confondo dietro queste terminologie del sindacato, ecc. Parliamoci chiaro. Una cosa sono le rivendicazioni legittime, sensate, del personale delle Camere di commercio a questo riguardo, un'altra cosa sono le rivendicazioni ad hoc, di questo o di quel funzionario, anche se c'è tutta l'abilità di confondere questi casi ad hoc, nelle richieste generali del sindacato o del personale. E sono cose che vedremo anche più avanti. Ecco quindi che, stante questo ragiamento, si arriva facilmente alla conclusione, che soltanto costoro possono usufruire delle provvidenze di questa legge, di questo fondo; gli altri non c'entrano.

Il funzionario della Regione o, *puta caso*, delle Province, addetto per caso ad una funzione di tutela, non deve poter lavorare con la prospettiva un domani di poter optare per altre provvidenze, che altri funzionari della Regione, suoi pari grado, non possono ambire. Qui, se c'è la fortuna di capitare a dirigere un ufficio di vigilanza e tutela, se c'è la fortuna di essere al fianco dell'Assessore Dusini, si può ambire questo; se si ha la sfortuna di far capo all'Assessore all'agricoltura o all'industria e commercio, non c'è la possibilità di ambire queste particolari provvidenze. Niente. I funzionari della Regione entrano nella Regione con un preciso scopo, in base ad un regolare statuto, entrano per un determinato servizio, e finché rimangono nella Regione questo devono fare, e non devono avere nel loro trattamento futuro, possibilità di sperequazione. Sia ben chiaro questo.

Guardate, può sembrare un caso minimo questo, ma è una questione di principio, perché, se noi molliamo su questo principio, dove andiamo a finire? Quindi togliere qualsiasi possibilità di equivoco a questo riguardo. Anche perché, voi capite bene che se noi sanciamo principi di questo genere, è bene che istitua-

mo un corpo di sicurezza per frenare la corsa dei funzionari della Regione ad entrare in questi uffici, sia ben chiaro, perché voi capite bene che la prima cosa che uno domanderà sarà di andare a questo ufficio di vigilanza e tutela sulle Camere di commercio. È strano che non ci sia l'Assessore Dusini presente a questa discussione, perché vorrei fargli . . .

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): È all'estero!

NARDIN (P.C.I.): Mi dispiace, perché vorrei fargli alcune domande, proprio relative a questo servizio di vigilanza e tutela, su cui ebbe a esprimersi non molto positivamente in altra sede, nel passato. Gli farei delle domande alle quali dovrebbe dar delle risposte, così come le ha abbastanza esplicitamente esposte in altri momenti. Quindi è una situazione che va rimediata. Mi spiace che la Commissione non l'abbia rilevato a suo tempo, perché non sarebbe probabilmente insorta questa polemica; il Consiglio però non può tollerare che su questo si arrivi a varare una norma di questo genere, che aprirebbe veramente la porta a delle straordinarie evoluzioni a questo riguardo, e sempre in senso negativo. Quindi l'emendamento tende proprio a ripristinare correttezza in questo senso, anche perché, — ed ho finito —, la funzione di vigilanza e tutela, pur con tutto il rispetto che ho dei funzionari preposti a questo servizio, voi capite bene che, con una norma di questo genere, può potenzialmente essere inficiata da vari sospetti. Voi capite bene che se un funzionario addetto a questo ufficio, può lavorare colla prospettiva che un domani potrà optare per un diverso trattamento, più confortevole e più positivo a suo parere, voi capite bene che con questa prospettiva, l'ufficio di vigilanza e tutela, nei confronti delle Camere di commercio, può diventare uno stra-

no ufficio di vigilanza e di tutela. Non c'è altro che l'ufficio di vigilanza e tutela che deve essere al di fuori ancora della mischia, cioè nel senso che deve imparzialmente, senza alcun legame soggettivo od oggettivo, assolvere a questo compito che è uno dei più delicati. Purtroppo non mi consta che dalle Camere di commercio ci sia da imparare molto a questo riguardo, perché purtroppo, nelle Camere di commercio, c'è un andazzo, alle volte, — sul quale andazzo mi sono espresso anche in più d'una occasione —, per cui si è molto di manica larga nell'intraprendere iniziative sul piano finanziario, che non rassicurano la pubblica opinione circa l'utilità della funzione delle Camere di commercio. Si dice: ma lo fanno con i loro soldi! No, signori, lo fanno con il denaro pubblico, perché le Camere di commercio, fino a prova contraria, sono mantenute con fior di tasse di contributi. Se poi sono ardate nelle iniziative finanziarie le Camere di commercio, se pensano ai palazzi, agli aeroporti, ai convegni in grande stile, ai viaggi, alle rappresentanze, e a tante altre cose, questo è un altro paio di maniche, ma si sappia sempre che le Camere di commercio vivono con pubblico denaro, e quindi anche il fatto di assumersi per conto di questo e di quest'altro, impegni finanziari per riscattare ecc., si sappia sempre che lo si fa con pubblico denaro. Non è un'azienda privata, che quindi con i soldi del tal privato fa e disfa, può fare e disfare a suo piacere. No, signori. Il guaio è che a tutto questo non corrisponde, a mio parere, una effettiva utilità delle Camere di commercio. Cosa volete, io il giorno che le Camere di commercio e gli enti del turismo del Trentino - Alto Adige saranno sciolti, e si assicurerà, da parte della Regione e delle Province, fondamentalmente, insieme allo Stato, una politica, e nel campo turistico e nel campo dello sviluppo economico,

molto più unitaria e molto più feconda che non quella di oggi, quel giorno sarà un gran giorno, perché questi enti effettivamente sono una sovrastruttura, che, anche se affonda con le sue radici nei secoli, tuttavia non ha, oggi, nel 1962, una grande utilità.

Ecco quindi che questo problema deve essere visto sotto diversi aspetti e soprattutto una norma, come quella che è stata proposta dalla Giunta e dalla Commissione, non deve indurci a modificare la formulazione espressa e quindi a rimediare a questa situazione. Guai se lasciassimo passare un principio di questo genere! Diventerebbe una cosa molto grave.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Credo che questa volta abbiamo la prova più lampante del piacere che prova l'Assessore Molignoni a sentire Nardin polemizzare. Qui è tutto un gioco abbastanza facile da vedere, per chi conosce un po' il gioco delle parti. Molignoni sa che Nardin quando parte, parte bene, e noi tutti lo ascoltiamo volentieri. Questa volta ha detto: mi prendo il piacere di sentire Nardin che combatte contro i mulini a vento, ed ha di proposito evitato di dare prima quei chiarimenti, che mi pare avrebbe dovuto dare.

Intanto, schiarimento fondamentale secondo me, che quella tale disposizione c'è in tutti i testi, ma ha un significato diverso da quello che il cons. Nardin ed anche altri, per la verità, alla prima lettura hanno ritenuto. Cioè è una di quelle disposizioni ad hoc che, sono d'accordo, non si dovrebbero mai fare, perché ne abbiamo pur fatto quando abbiamo fatto la legge del personale della Regione, e non so se anche in altre circostanze; sono di quelle disposizioni, per le quali si vota perché vengono poste in una forma, direi, semiricat-

tatoria. Se non si vota, c'è il tale, il quale si trova in una determinata situazione, non per colpa sua, e voi lo mettete in difficoltà. Questo è il discorso o esplicito o sottinteso; cioè c'è un funzionario effettivamente, che presta oggi servizio alla Camera di commercio di Trento, che prima ha prestato servizio presso l'Assessorato, che qui è indicato come titolare della vigilanza e della tutela. Quindi, semmai, la critica o la valutazione va fatta su questo. Io direi poi che una volta eventualmente accettata, se si pensa di accettare, la sanatoria, per il caso che già si è verificato, che è già presente, non si dovrebbe lasciare la porta aperta, perché, se è possibile chiedere di sanare una situazione nella quale questo funzionario non si è cacciato, — perché allora probabilmente non c'era neanche il fondo e non è andato in vista del fondo, perché credo che quel funzionario sia passato parecchi anni fa dalla Regione alla Camera di commercio, prima addirittura che si sia creato il fondo — se è quindi possibile, direi in un certo senso anche giusto, in quel caso, cumulare i due periodi di servizio nei due enti distinti, lo si dovrebbe fare con una norma transitoria, che valga a sanare una situazione di fatto. Ed allora si evita quello che giustamente il collega Nardin ha indicato come una delle eventualità da evitare con tutte le nostre forze, perché altrimenti effettivamente si creerebbe la corsa. Fra il resto, non vedo perché questo privilegio di passare alla Camera di commercio e all'iscrizione al fondo, dovrebbe essere riservato solo a quelli che lui ha indicato come vicini all'Assessore Dusini, — io dico più genericamente quelli di un Assessorato —, e non piuttosto a tutti coloro che vengono o dalla Regione o dalle Province o da qualsiasi altro ente pubblico. Anche qui per me l'indicazione è stata di una chiarezza tale, che può essere in-

terpretata come scrupolo di precisione, e cioè: « presso gli uffici aventi competenze in materia di vigilanza e di tutela sulle Camere predette e che tale sia riconosciuto dalle rispettive Giunte camerali ».

Avrebbero potuto anche adottare una dizione diversa, — probabilmente il caso è sempre unico, si trattava solo di quello —, in modo da non lasciar adito a questi sospetti che sono nati effettivamente, legittimamente, intorno a questa norma.

Ecco che allora, io penso, dovremmo considerare se non sia il caso, per evitare ogni e qualsiasi ulteriore possibilità di creazione di norme di privilegio, prendere questa norma e isolarla come norma transitoria. Io sarei d'accordo, perché ragioni per negare a quel tale funzionario, che ritengo sia il caso unico, la iscrizione al fondo di pensione, non ne ho, e non mi risulta che ne abbiano altri. Fino alla prova del contrario, io penso che lo meriti anche lui come gli altri. Ma finisca lì la faccenda, e così non abbiamo più possibilità di sospettare.

Dato che siamo nell'articolo, vorrei rispondere a quello che mi chiedeva stamattina l'Assessore, cioè dove vedo che la disposizione, il testo dell'Assessorato, sia peggiorativo rispetto alla situazione precedente. Le dico che dove, quanto meno, c'è poca chiarezza e si è aperto l'adito al dubbio, è sulla disposizione relativa al riconoscimento dell'avventiziato. Questa è la situazione. Nella situazione precedente, con lo Statuto del fondo, preesistente a queste modifiche che stiamo discutendo, e con il regolamento del fondo preesistente alle stesse modifiche, quale era la situazione? Che l'avventiziato era stato di fatto riconosciuto in pieno, e che, in forza dell'art. 11 del Regolamento, non c'erano neanche dubbi in materia per nessuno: « All'atto dell'iscrizione al fondo dei dipendenti attualmente in servizio di ruolo organico o

di ruolo aggiunto, le Camere di commercio provvederanno a versare al fondo stesso i contributi dovuti e relativi agli anni di servizio utile a pensione, computati a favore di ciascuno iscritto, al 31-12-1959, commisurati sulla base del trattamento economico, previsto dalle disposizioni vigenti ».

Con queste statuizioni, non si erano sollevati problemi, dubbi, perplessità, timori, tant'è vero che una delle richieste del personale è quella di lasciare le cose come stanno.

Ora, può anche darsi che anche lì ci sia qualcosa che noi non comprendiamo, ma allora ditelo, perché basta giocare a bussolotti. Io, per quel che mi riguarda, di un sorriso non mi accontento, lascio tutto e vado a casa mia, perché il fesso non lo voglio fare, né per quelli della Camera di commercio né per nessun altro. O c'è qualche cosa che noi non comprendiamo e qualcuno ha il dovere di venircelo a dire, altrimenti è chiaro che qui il cambiamento non si giustifica. Perché prima andava bene. C'era qualche cosa che non funzionava? Lo si fa funzionare meglio? Certo è che gli avventizi, — e lo sanno probabilmente parecchi consiglieri — hanno interessato molti di noi, in maniera diretta o indiretta, dicendoci: fino adesso noi non avevamo preoccupazioni: adesso con quel « possono essere riconosciuti », e con quel rinvio al Regolamento, a modifiche che si dovrebbero fare anche al Regolamento, per la fissazione delle modalità di riscatto, incominciano a dire: io ho 15 anni di avventiziato, io ne ho 10, io ne ho 7.

Fino adesso io sapevo che l'ente aveva provveduto o stava provvedendo al pagamento, al riscatto dei contributi al fondo, per tutti gli anni passati; se adesso mi capita di dover pagare il 6% per 15 anni, siano pure gli stipendi non lautissimi, come quelli delle categorie inferiori, dove vado a prendere i soldi? E permettetemi

di dire, Assessore mi permetta di dire, che la nuova dizione dà effettivamente adito a questi dubbi e a questi timori. Ed ecco che si giustifica, secondo me, a meno di una dimostrazione in contrario, l'emendamento che abbiamo presentato, o meglio gli emendamenti, dove diciamo: « sono riconosciuti », al posto di « possono essere ». Perché, al di fuori del caso specifico, al di fuori della Camera di commercio, le cose lasciate a metà in una legge, soprattutto quando si possa, soltanto lontanamente, subordinare che non per volontà del legislatore, ma per possibile determinazione, domani, di chi applica la legge, uno venga trattato in un modo e l'altro in un altro, senza che ci sia la sicurezza, la certezza del diritto di un dipendente, ma sia lasciato alla discrezione o della Giunta camerale o di altro, non mi pare un principio giusto. Quindi « sono » al posto di « possono », e poi l'altro emendamento che conferma che per gli anni passati l'onere è, come effettivamente è in questo momento, a carico delle Camere.

Quindi è su queste cose che vorrei aver molta chiarezza, da parte di chi sa le cose che noi non sappiamo. Ormai è chiaro qui dentro che, per quanto abbiamo scritto fiumi di carta da una parte o dall'altra, c'è sotto qualche . . .

(Interruzione)

RAFFAELLI (P.S.I.): Ma no, non ci sarà niente di drammatico, niente di grosso, ma forse soltanto un gioco di braccio di ferro fra i due Assessorati, che in qualche modo sono competenti e si contendono la competenza, o fra l'Assessorato e la Camera di commercio. Insomma, ci facciamo la figura dei babbuini e poi magari facciamo delle cose, per le quali siamo rimproverati da chi invece si aspettava che gli dessimo una mano. D'altra parte, nessuno di noi

è personalmente interessato, se non a fare le cose per bene. Ed allora per piacere aiutateci, come dicevo questa mattina, a non commettere errori, perché, per quel che mi riguarda, appena dovessi subodorare che mi si vuol nascondere qualche cosa, per lo meno la libertà di prendere la porta me la riservo sempre.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Dire che condivido tutte le preoccupazioni e le incertezze che sono state espresse dai colleghi che sono precedentemente intervenuti in questa materia, è dire poco, perché ne ho anche delle altre, signor Assessore. Sì, ce ne sono anche delle altre, in ordine all'effettivo scopo che si vuol raggiungere con questo art. 1 che muta l'art 4, in ordine alla attendibilità ed al dovere, da parte nostra, di tener conto di alcune osservazioni che sono piovute su di noi dai sindacati, come dicevo questa mattina, e dalla Presidenza del fondo. Alcune osservazioni che sono emerse anche oggi, in questo primo, appena appena, io credo di intendere, sommario avvicinamento alla materia, la quale è, come tutta la materia che riguarda sistemazione giuridica ed economica del personale, quanto mai complessa e quanto mai difficile. Perciò lo dico subito, signor Assessore, che non mi straccio le vesti, affatto scandalizzato, anche per quelli che possono essere alcuni rilievi che verrò facendo; però il desiderio di sapere che cosa si vuole effettivamente raggiungere, che cosa si vuole dire con queste formule, che sono necessariamente vaghe e che poi, stringi, stringi, si riducono a situazioni abbastanza ristrette e concrete, vorrei dire, quasi di natura personale, anche se di persone, — vuole che le dica con estrema sincerità quello che penso? —, ne avevo identificata una sola, e che mi sembrava fosse interessata ad una parte di questi prov-

vedimenti, e si sa bene come e in chi l'avevo identificata, dal brevissimo intervento che avevo fatto questa mattina. Ma, per entrare nel merito, io sono qui, come tutti quanti, in possesso di una comunicazione che viene dal segretario del sindacato provinciale dei dipendenti camerali, dr. Ezio Tomasi, per il personale della Camera di commercio, industria e agricoltura di Trento. E affrontiamo quello che è il tema essenziale, che in questi due fogli e mezzo viene presentato. È questo. Noi avevamo prima, — ripeterò in parte cose già dette, ma adesso con maggiore organicità —, noi avevamo prima delle disposizioni che erano più favorevoli di quelle che vengono oggi presentate, e, a dimostrazione di questo, il Sindacato ci scriveva che, nel testo originario che era previsto, si parlava di concedere la pensione agli impiegati, cessati dal servizio dopo almeno quindici anni di effettivo servizio prestato nell'amministrazione camerale. Qui, questa formula larga, di 15 anni, viene naturalmente ridotta, perché si prescrive che i quindici anni, prima condizione, siano accompagnati con la seconda condizione, quella di essere arrivati al 55° anno di età. Non dico mica che sia una cosa errata, signor Assessore, anzi, mi pare che, in un certo senso, anche a stabilire la continuità di prestazione presso una stessa amministrazione, sia una cosa utile; abbassiamo finché vogliamo il limite del periodo di tempo che si è dovuto prestare in servizio, ma manteniamo pure un determinato limite di età, altrimenti potremmo veramente assistere a quello a cui in parte assistiamo già in altri settori delle amministrazioni e degli uffici pubblici, per cui, arrivato ad una certa età, ancor giovane, in cui l'individuo potrebbe ancora prestare e dare il suo contributo di lavoro, maturato però il periodo sufficiente per poter andare in pensione, lascia quel posto, se ne va in pensione, avendo quelli che sono i

vantaggi di natura economica dovuti, e occupa altri impieghi o si dedica a delle libere professioni o, peggio che peggio, qualche volta rimane ancora nello stesso impiego, nello stesso posto, in una forma fuori ruolo, di consulente, di aiutante, di ausiliario, con tutte quelle discriminazioni giuridiche che il genio giuridico latino è capace di creare e di trovare. Ma io vorrei, — questo sì, signor Assessore —, vorrei una risposta precisa da lei, che deriva anche in parte dalla mia ignoranza sulla materia, lo premetto prima. Vorrei dire: era stato assicurato al personale delle Camere di commercio, precedentemente, questa possibilità di essere collocato in pensione dopo il 15° anno di servizio prestato, comunque e qualunque fosse stata l'età dell'interessato? Sì o no? Perché, se no, allora possiamo ancora parlarne qui; se sì invece, dobbiamo riconoscere che facciamo un passo indietro e finiamo per togliere dei diritti che potevano essere già codificati o già considerati acquisiti. E questo, per parte mia, non desidererei che avvenisse e comunque non mi sentirei di confortarlo con il mio voto. Prima questione.

La seconda questione, di cui si è tanto parlato qui, — ne ho accennato io questa mattina, ne ha parlato più a lungo questa mattina lo stesso collega Nardin, l'ha ripresa adesso il collega Raffaelli —: ci vuole dire l'Assessore, — io non richiedo nomi, anche perché è sempre una cosa delicata e comunque che pone poi nell'imbarazzo. È meglio che chi ha il compito di approvare o di discutere, possa farlo indipendentemente dall'aver presente una persona fisica —, ma può dirci, per lo meno, quanti sono questi casi, che vengono contemplati nel penultimo comma di questo art. 1, che riforma l'art. 4, sul quale la Giunta ha presentato l'emendamento? E può dirci se, — a questo in parte ha già risposto —, intende

che questa disposizione sia valevole per adesso o per sempre? Perché, se si potesse pensare che dovesse essere valevole per adesso, per sistemare anche delle situazioni che possono essere giustamente prese in esame, perché obiettive, perché concrete, determinate dal passato, forse la norma avrebbe potuto essere passata in una norma transitoria, alla fine del disegno di legge, se valesse soltanto per adesso. Se invece, come qui appare, deve valere anche per il futuro, allora sorgono altri problemi, proprio, secondo me, di giustizia equitativa, *unicuique suum*.

Noi diciamo qui che saranno considerati in questa particolare, favorevole condizione, come se avessero prestato, come si trovassero in effettivo servizio, coloro che, anteriormente alla immissione in ruolo, hanno prestato servizio come avventiziato, o presso gli enti aventi competenza in materia di vigilanza e di tutela sulle Camere. Questo « aventi », signor Assessore, vale per adesso, per il presente, come fa capire il participio presente, o vale anche per il passato? Perché a me pare che, se dobbiamo pensare a coloro che possano trovarsi in questa favorevole condizione, dobbiamo pensare che sia una disposizione da estendersi a quelli che si trovano adesso in servizio presso enti aventi competenza in materia di vigilanza e di tutela sulle Camere, ed anche a quelli che si sono trovati, che so io, dieci anni fa, quindici anni fa. O no? O questi restano esclusi? E quelli « aventi » lì, da dove comincia? Da quegli enti che hanno adesso la competenza in materia di vigilanza e di tutela, cioè dagli ultimi arrivati . . .

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Non oltre la costituzione del fondo, Corsini. Evidentemente, a partire dall'entrata in funzione della legge originaria . . .

CORSINI (P.L.I.) Ecco vede, questa può essere una spiegazione, ma può anche essere aggirata, per un atto di giustizia, come si fa qualche volta in altre situazioni per gli impiegati dello Stato, ammettendo per esempio, la possibilità del riscatto, perché anche questa non va trascurata. Lei lo sa bene, signor Assessore, quello che accade nell'ambiente degli insegnanti, per cui effettivamente si comincia dal momento in cui si presta servizio, in qualità di immessi nei ruoli, ma rimane la possibilità di riscattare gli anni precedenti, come per la cassa per consiglieri regionali.

Perché dico questo? Perché, se una disposizione che porta ad un trattamento di favore deve essere considerata utile e magari necessaria, essa non deve assolutamente limitarsi ad uno, a due casi, ma deve estendersi in modo tale, che ne possano, se lo vogliono, fruire tutti quelli che in quelle determinate condizioni vengono a trovarsi. Concordo poi pienamente sulla critica a quel « possono », concordo pienamente, perché lascia una certa discrezionalità. Io consiglierei, piuttosto, se mi è consentito, di tramutare quel « possono » in « sono riconosciuti come effettivo servizio a richiesta dell'interessato, e dalle rispettive Giunte camerali, purché . . . » — non so, se si hanno note caratteristiche, se hanno profili personali —, purché abbiano avuto quei requisiti, per cui si possa dire: questo tale ha servito bene, ha svolto bene le sue funzioni. Ma una volta che questi requisiti ci sono, non dipende più, non deve più dipendere da nessun potere discrezionale, quello di godere di questa condizione di favore o meno. Allora « sono riconosciuti come effettivo servizio, a richiesta dell'interessato, dalle rispettive Giunte camerali, purché, — e qui si mette, come in tante disposizioni dello Stato —, purché nei cinque anni precedenti abbiano ottenuto una qualifica non inferiore

a . . . », se esiste una qualifica. Confesso che non lo so, ma immagino che in qualsiasi amministrazione ed anche in questa ci sarà alla fine dell'anno un rapporto su quella che è stata l'attività, la diligenza, la capacità del funzionario o dell'impiegato.

Vado avanti, signor Assessore, sempre con quello spirito di vedere e di chiarire quali difficoltà possono essere insite in questo testo. Prendo il punto 1) del punto A): « dopo 15 anni di effettivo servizio prestato nell'amministrazione camerale, purché abbiano raggiunto l'età di 55 anni »; poi, il terz'ultimo comma, dice: « per effettivo servizio s'intende quello prestato nei ruoli camerali ». Bè, se si intende soltanto questo, mi permetto suggerire un miglioramento della forma; basta scrivere: « dopo 15 anni di effettivo servizio prestato nei ruoli dell'amministrazione camerale », e saltiamo via direttamente il terz'ultimo comma. Poi mi riprendo ancora a questa lettera qui, sempre del sindacato, che ci ha informati di tutte queste difficoltà, in un punto che non mi piace come è stato steso dal sindacato, perché o ha la coscienza di sostenere un diritto, e allora non si dice « io ci ho rinunciato », perché ai propri diritti non si rinuncia, o ha invece la coscienza che quello che chiedeva non è un diritto e allora si impostano le cose in un modo diverso, così come in un modo diverso, a mio avviso, andava impostata tutta questa lettera. Perché non si può venire qui a dire ai signori consiglieri: signori, noi del sindacato, noi del fondo, abbiamo già approvato questo disegno di legge, nel modo in cui sta. Ebbene, l'avete approvato voi, ma, grazie a Dio, la responsabilità della approvazione sta in noi. Voi ci potrete dire i vostri suggerimenti, i vostri desiderata, ma non metterci di fronte al fatto, come dire: voi mancate di parola, perché noi l'abbiamo già approvato. Non vi pare?

RAFFAELLI (P.S.I.): Allora le leggi di intervento nei vari settori le dovrebbero fare le categorie . . .

CORSINI (P.L.I.): Eh, allora addirittura le facciamo le categorie! Ora, signor Assessore, c'è qualche cosa che lei deve dirci, proprio perché deve essere chiarito pubblicamente, e non lasciarci l'impressione che, bontà loro, gli interessati hanno rinunciato ad un loro diritto. Non possono rinunciare ad un loro diritto. Dice: « nel contempo veniva approvata all'unanimità la proposta di iscrizione al fondo anche dei funzionari direttivi, in servizio presso le segreterie generali delle due camere, non iscritti al fondo di diritto »; e sopra « i rappresentanti del personale in seno al Consiglio, pur facendo presente il rammarico del personale per questa rinuncia, ad un diritto già sanzionato da una legge, — è quello riguardante la riduzione dei quindici anni, legata con la seconda condizione dei 55 —, accettarono le modifiche proposte, dando così segno di notevole comprensione per le esigenze rappresentate dalle rispettive amministrazioni camerali ». Se è vero quello che si dice qui, — e glielo domando, perché, ripeto, confesso un'altra volta la mia ignoranza in questi dettagli —, ma se è vero quello che si dice qui, che era già un diritto sanzionato da una legge, allora io dico che questi non hanno diritto di rinunciare ad un loro diritto, né noi abbiamo il diritto di farli recedere da una situazione più favorevole, in cui si trovavano già.

Seconda questione: « nel contempo veniva approvata all'unanimità la proposta di iscrizione al fondo anche dei funzionari direttivi in servizio presso le segreterie generali delle due camere, non iscritti al fondo di diritto ». Quale è la posizione di questi funzionari direttivi? Sono nei ruoli delle Camere, dell'amministrazione camerale? No, a quello che devo inten-

dere, perciò non rientrano nella disposizione di cui al punto A), art. 1, riformato, se si crederà, così come ho proposto, oppure congiunto con il terz'ultimo comma di questo articolo. Non lo sono. Si trovano in una posizione di comando delle rispettive amministrazioni di origine. Ma allora io vi dico questo: quell'ultima disposizione, che consente a coloro che prestano servizio presso enti aventi competenza in materia di vigilanza e tutela sulle Camere, che « possono essere riconosciuti come effettivo servizio, ecc. ecc. », deve pure essere estesa anche a questi, qualsiasi sia la loro origine, da qualsiasi amministrazione essi abbiano origine, perché altrimenti si finisce per fare una discriminazione. Ora vede, signor Assessore, io non so se con tutto questo stordimento di polemiche, di lettere e di dibattiti, come quello di oggi, siamo in grado di dar vita ad una disposizione che sia organica, in materia di personale, e che non ci faccia tornare a casa con il rimorso di dire: guarda, se avessimo pensato meglio, non avremmo fatto questo torto qui o quest'altro, o avremmo potuto fare meglio, ecc.

Io attendo per fare la proposta, che ho qui sulla lingua, la risposta del signor Assessore. Se tutti questi quesiti potranno essere chiariti, non sono affatto contrario ad andare avanti, altrimenti lasciateci un po' pensare e meditare, per non aver rimorsi.

PRESIDENTE: La parola all'onorevole Paris.

PARIS (P.S.I.): Mi pare che questa mattina l'Assessore, dati i precedenti vari e molteplici su questo disegno di legge, aveva auspicato una discussione estesa, approfondita, per chiarire a noi stessi la portata di queste norme. Fino adesso mi pare che, né gli interventi, né

soprattutto le risposte dell'Assessore, hanno chiarito alcunché, e si sente sotto qualche cosa di reticente, è inutile negarlo. Ora, pongo anche io delle domande, pur tenendo presente anche quale è stata la forma di questa lettera, che il segretario del sindacato ha inviato ai consiglieri. Io vi dico la verità, non mi sento offeso, non mi sento offeso per niente, perché so quante petizioni arrivano in Parlamento, che chiedono questo e quello, ma è una forma di democrazia. Non solo, viviamo in un ambiente molto ristretto, e alla Camera di commercio ci sono dei funzionari che più o meno tutti conoscono, che si rivolgono al consigliere, si rivolgono al conoscente, si rivolgono all'amico, ecc., per cui non mi pare di poter offendere il personale, anche per un certo riguardo che ha avuto verso l'amministrazione camerale.

Il Collega Corsini dice: non si rinuncia ad un diritto. Non è vero. Ma quante volte non rinunciamo, nella vita, ad un nostro diritto! E qui è veramente un sacrificio quello di rinunciare alla pensione dopo un termine di quindici anni, che viene elevato a venti. Perché hanno fatto questo? Perché? Perché purtroppo ci sono i giovani che vanno alla Camera di commercio, la Camera di commercio offre la possibilità di contratti più vasti, compiono i quindici anni, maturano il diritto di pensione, e poi se ne vanno a fare il libero professionista, e purtroppo se ne vanno via gli elementi migliori. È un depauperamento quindi che subisce, nella sua struttura organica dei dipendenti, la Camera di commercio. Con questo hanno voluto porre un rimedio a questa eventualità, e qui bisogna dire che il personale va lodato, perché è comodo andare in pensione, maturare una pensione dopo quindici anni di lavoro. Ora, va riconosciuta al personale della Camera di commercio, questa sensibilità per il benessere, il bene dell'organismo in cui lavorano. E veniamo

a questo tormentato art. 1, 4 dello statuto. Ma qui ci sono veramente delle cose orripilanti, perché? Tralasciamo di esaminare quale è l'ultimo comma di questo articolo, presentato dal fondo, per cui pur essendoci la legge istitutiva del fondo, non è detto che il personale degli uffici, — parla di uffici, non di enti —, aventi competenza, potessero iscriversi al fondo; ma rimane pur sempre quello formulato dall'Assessorato, che è anche quanto mai vago e impreciso. Io mi chiedo questo: i periodi di servizio prestati senza soluzione di continuità, anteriormente all'immissione in ruolo, come avventiziato, « o », — anziché « e » come era nella proposta del fondo —, presso gli enti aventi competenza in materia di vigilanza e di tutela sulle Camere, possono essere riconosciuti come effettivo servizio, a richiesta dell'interessato. E allora, signor Assessore?

Un addetto all'ufficio di vigilanza e tutela compie i venticinque anni, prescritti per maturare la pensione presso l'ente cui sono assicurati i dipendenti della Regione, poi va, per esigenze della Camera o per poteri propri o avvalendosi di poteri di terzi, alla Camera di commercio per un anno. Che cosa succede? Ha diritto a riscattare i venticinque anni, pur avendo già maturato il diritto a pensione. È giusto questo? Io dico di no. No, anche se corrispondesse lui il 6%, che è previsto a carico dei dipendenti; ma rimarrebbe pur sempre il 15% a carico delle Camere di commercio, le quali, come ha giustamente osservato il collega Nardin, maneggiano denari pubblici, che vengono da una imposizione.

Ecco quindi che qui siamo veramente nel campo dell'impreciso, del vago, e questa disposizione desta notevolissima difficoltà.

Si sente lei signor Assessore, di chiarire tutto? Ma anche quando ha chiarito lei, siamo noi tranquilli? Perché le sue dichiarazioni han-

no un valore, quanto è scritto qui ha un valore ben superiore. E allora, quasi quasi io sarei tentato di fare una proposta!

RAFFAELLI (P.S.I.): L'ha già fatta Corsini!

PARIS (P.S.I.): L'ha già fatta Corsini? Bè, allora appoggio la proposta Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Quella che ho detto che avevo sulla punta della lingua!

PARIS (P.S.I.): Ma, l'ha detta? Perché io l'ho...

CORSINI (P.L.I.): No, non l'ho detta, dilla dilla!

PARIS (P.S.I.): Ecco, allora faccio io una proposta: che questo disegno di legge, senza tendere più le orecchie a destra e a sinistra, e davanti e di dietro, e di sopra e di sotto, torni all'Assessorato, passi attraverso la Giunta, ri-passi in Commissione, e ci venga qui un progetto di legge chiaro, preciso, in modo che noi si possa poi esaminarlo, discuterlo ed approvarlo senza tante perplessità. Non credo che, facendo così, perderemmo più tempo.

Lei questa mattina ha parlato di economia, per la speditezza dei lavori; credo che saremmo qui ancora domani a discutere su questo disegno di legge e comunque, anche passas-simo al voto, rimarrebbe sempre in noi il dubbio, e forse anche il tormento, — perché il senso di responsabilità l'abbiamo tutti —, di aver votato un disegno di legge, di cui non conosciamo la portata. Per cui faccio formalmente la proposta di rinviarlo all'Assessorato e che passi attraverso tutta la trafila.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte lediglich daran erinnern, daß sich die Kommission mit dieser Frage beschäftigt hat. Es sollten keine Ungleichheiten geschaffen und vermieden werden, daß z.B. eine gewisse Dienstzeit für die Pensionsberechnung zweimal veranschlagt wird. Ich kann mich entsinnen, daß die Kommission sich gegen diese Möglichkeit ausgesprochen hat; freilich scheint mir, daß nicht alle Meinungsäußerungen der Kommission im Protokoll festgehalten worden sind. Jedenfalls hat sich die Kommission dagegen ausgesprochen, daß z. B. durch eine zweideutige Formulierung gewisse von einem Angestellten, der dann zur Handelskammer übergeht, vorher bei Region, Staat oder einer örtlichen Körperschaft (z.B. Gemeinde) abgeleistete Dienstzeiten zweimal als Grundlage für die Pensionsberechnung herangezogen werden können. Dagegen, glaube ich müßten wir uns unbedingt aussprechen, weil ein solcher Vorgang den allgemeinen Grundsätzen einer gleichen Behandlung aller Bediensteten nicht entspricht.

(Vorrei soltanto ricordare che la commissione ha già esaminato il problema; non si vogliono creare delle discriminazioni e si vuole evitare che per esempio un determinato periodo di servizio possa essere fatto valere doppio ai fini del calcolo pensioni. Mi ricordo che la commissione si è dichiarata contraria a tale possibilità e constato ora che non tutte le opinioni espresse dalla commissione figurano nei verbali. Comunque la commissione è del parere di evitare qualsiasi formulazione equivoca che possa consentire di sfruttare due volte ai fini della pensione il servizio prestato anteriormente presso la Regione, Stato o ente locale (per esempio il Comune) da un dipendente della Camera di commercio.

Credo che dovremmo pronunciarci in mo-

do da escludere questa possibilità non rispondente a principi di equità nei riguardi di tutti i dipendenti.)

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Io prendo la parola dopo tutta questa serie di interventi, dei quali, in verità, ringrazio tutti coloro che hanno preso la parola, non nell'ostinata volontà di continuare una discussione, qualora essa non dovesse dare le massime garanzie di completezza e di serietà, ma nel tentativo di chiarire la lettera e lo spirito del progetto, come è stato varato dalla Giunta e successivamente dalla Commissione, che in verità a me e a molti altri come a me, non crea tutti questi interrogativi, non crea questa psicosi di disagio che, lasciatemelo ripetere, è stata un po' artatamente montata. Cercherò di rispondere con la massima organicità; nessuno si offenda poi se dovessi dimenticare qualche particolare, ma semmai mi si richiederà qualche spiegazione.

Vorrei quasi partire dagli interrogativi del cons. Corsini, perché mi è sembrato che li abbia fatti in modo così preciso, con domande precise che attendono risposte precise, che forse potrebbero tranquillizzare anche molti altri su alcuni temi.

Ma devo fare una premessa, che è un po' la ripetizione del discorso fatto già questa mattina, e cioè che — tentativo riuscito o non riuscito, questo non spetta a me il giudicarlo — noi si voleva, con l'emendamento dell'Assessorato, approvato poi dalla Giunta, e rispettivamente dalla Commissione, dare un contenuto più preciso all'ultimo comma proposto dal fondo, che veramente lasciava tutto il tema del servizio di ruolo, dell'avventiziato presso le Camere, dell'avventiziato presso altri enti,

assolutamente nel vago, nell'indeciso, perché praticamente non ne parlava.

È vero che ci siamo cautelati, perché non si può scendere nella casistica, questo è pacifico. È chiaro, è pacifico che in nessun progetto legge si può scendere nella casistica, ma si deve esaminare il tema in linea generale e demandare poi al regolamento tutti quei particolari che naturalmente il regolamento può contenere e deve contenere e che la legge viceversa non può contenere.

Ma per questo dovrebbe far fede anche un pochino la *mens legis*, cioè quelle che sono le discussioni in sede di Consiglio e, se in sede di Consiglio questi temi vengono chiariti, evidentemente impegnano poi il regolamento a seguire quella che è stata l'indicazione data dai lavori del Consiglio. Ed è stato con questo spirito che questa mattina ho fatto una dichiarazione sul tema, che ho letta, tale è lo scrupolo che avevo di essere il più preciso possibile e che era stata convenuta di comune accordo con il sindacato del personale e sulla quale si erano dichiarati assolutamente soddisfatti. Se poi sono subentrati ulteriori fatti e questa soddisfazione non ci sia più, io questo francamente non lo conosco, perché se dovessi fare la somma delle lettere scritte e ricevute, dei telegrammi fatti e ricevuti, dei colloqui avvenuti, vi assicuro che ne uscirebbe certamente un romanzo, che sarebbe degno di un provvedimento legge di maggior portata, in verità. Ho detto che lo spirito dell'Assessorato, della Giunta quindi e della Commissione, era quello di chiarire e determinare il servizio di ruolo, il servizio di avventiziato presso la Camera, la possibilità di riscatto su domanda. E guardate, dico subito che quel « possono » deve essere riferito soltanto al fatto della necessità dell'esistenza di una domanda, e per questo abbiamo detto « possono »,

ma non ho niente in contrario, collega ed amico Paris, a dire . . .

PARIS (P.S.I.): « Su richiesta » . . .

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): A dire « su richiesta », al posto di . . .

PARIS (P.S.I.): (*Interrompe*).

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Sì, appunto, è per questo, perché poni che uno non volesse, e allora non fa la richiesta, quindi rinuncia a un diritto. Non so se ho reso l'idea, il « possono » era legato a quel fatto, e resta evidente che io sono disposto a modificarlo secondo i desideri espressi dall'onorevole Paris.

Ripeto, « avventiziato presso le Camere »: ho detto in partenza diritti acquisiti a tutt'oggi, intoccabili, perché su questo mi pare che non ci debbano essere dubbi; l'abbiamo ripetuto un'infinità di volte in Consiglio, a proposito di una serie di altri provvedimenti legge che i diritti acquisiti sono inalienabili e non si possono né toccare, né modificare, per cui, a partire da oggi, o meglio direi, dall'entrata in vigore di questo provvedimento, « possibilità di riscatto dell'avventiziato presso le Camere di Commercio, in base a quella che è la contribuzione della Camera, rispettivamente dell'interessato », e ho detto del 15-16% da una parte, e del 5-6% dall'altra. Il personale si è dichiarato soddisfatto e io non so, ripeto, se adesso la visione è mutata, perché bisognerebbe fare anche i conti in quel caso, con il datore di lavoro, chiamiamolo così, cioè con la Camera, la quale non sarebbe certo disposta ad assumere al completo il carico per l'avvenire, mi pare. Poi, « avventiziato presso altri enti », — e qui non ho fatto la casistica, perché non si può farla una casistica —, nel qual caso c'è la pos-

sibilità, da parte dell'interessato, di riscattare quel periodo a proprio carico, perché evidentemente il carico in quel caso deve essere totalmente dell'interessato e non certo della Camera, la quale non ha avuto l'avventiziato, per il quale si riscatta quel determinato periodo. Poi si demandavano al regolamento le modalità, i limiti per il riconoscimento dei predetti periodi di servizio, nonché il riscatto degli stessi e il pagamento dei contributi; perché evidentemente questa è tutta materia regolamentare, sulla base però di questi precisi impegni e di queste precise dichiarazioni. Mi pare, signori consiglieri, che più chiari di così non si possa essere a questo proposito, cioè con questo quadro davanti; ma continuo nelle risposte, perché non ho mica finito. Questo era lo scopo del nostro articolo e, ripeto, non sto a giudicare se l'ha raggiunto o se l'ha raggiunto in parte o se non l'ha raggiunto affatto. Noi di meglio non eravamo stati capaci di partorire, né in Assessorato né in Giunta, né rispettivamente in Commissione, e ci sembrava che fosse la formula più chiara.

Ripeto ancora una volta che con questa spiegazione che io ho dato in questo momento e questa mattina, erano d'accordo perfettamente anche i rappresentanti dei sindacati. E veniamo all'inciso: « o presso enti aventi competenza in materia di vigilanza e di tutela sulle Camere ». Si dice che questo riflette una persona e dico subito che senz'altro riflette una persona o un caso che io, e credo con me tanti altri, non avrebbero niente in contrario a considerare, e l'idea della norma transitoria mi lusinga veramente, perché in quel caso sarebbe limitato a quella persona e non potrebbe trascinarsi nel futuro, perché così, viceversa, non possiamo nascondercelo, non rifletteva soltanto quella persona, ma poteva riflettere anche persone avvenire, e quindi — non decine, non dramma-

tizziamo, perché su questi temi son stati fatti drammi a sufficienza, si tratterà di una, di due, di tre al massimo, e non so, in un decennio, in un ventennio, in un trentennio o che so io — però potrebbe trasferirsi anche ad altre persone. Questo è chiaro. Quindi, scusatemi, non è che non sia stato fatto con questo scopo, intendiamoci, è chiaro, ma non da parte nostra; da parte, evidentemente, del fondo che ce l'ha presentato e noi l'abbiamo accettato, perché abbiamo sentito, ritenuto, che non fosse poi una cosa così clamorosa, direi, così grave, se, ripeto, si limita soltanto a pochissime persone, anche in un lasso lunghissimo di tempo, le quali danno un'attività particolare a questo fondo, ed evidentemente sprecano delle energie e del tempo al di fuori . . .

PARIS (P.S.I.): Al fondo d'attività, o alla Camera?

NARDIN (P.C.I.): (*Interrompe*).

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Al fondo, io voglio dire.

PARIS (P.S.I.): Gli amministratori del fondo allora!

RAFFAELLI (P.S.I.): Basta farlo amministrare dai dipendenti delle Camere di commercio!

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale - P.S.D.I.): Guardate, signori, io sono d'accordo, per concludere su questo tema, che la disposizione contenuta in questo comma venga trasformata in norma transitoria, che abbia quindi solo riferimento ad una persona, che tutti conosciamo, che abbia cioè valore attuale e che non possa essere trasferito al domani. Va bene?

Poi c'è ancora quel problema dei direttori, cioè dell'organismo direttivo delle Camere, ma

io vorrei che quello, per non fare della confusione con questo articolo, che non ha nessun riferimento al personale direttivo, fosse trattato in seguito, nell'articolo direttivo, che è il secondo articolo che darà un po' di vita alla discussione di oggi; vorrei rimandarla lì, per dare i chiarimenti necessari, solo però per non fare della confusione, non per altri scopi. Non c'è sotto niente, non c'è sotto qualche cosa che non debba o non possa essere detta, o che comunque insomma io voglia sottacere. Mi pare di essere stato abbastanza chiaro. È evidente che non faccio riferimento a persone e neppure a noie, a fastidi che ho avuti, perché non è, mi pare, la sede per farlo, e forse non è neppure logico che io venga a farlo in questo momento.

Ma ho la tranquillità di avere fatto tutto quello che è stato possibile fare, in un ambiente molto movimentato, direi, agitato e contrastato da interessi diversi, per creare la migliore delle perequazioni possibili, nei confronti di tutti, anche di coloro che forse non lo vogliono ammettere. Il dr. Benedikter ha insistito anche lui sul tema delle due pensioni, dei due premi di quiescenza . . .

BENEDIKTER (S.V.P.): Doppio conteggio del medesimo premio!

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): . . . e gradirei che fosse trasferito, ripeto, all'articolo relativo al servizio direttivo, perché in questo, dr. Benedikter, non c'è assolutamente un doppio conteggio. È forse qui che nasce anche un punto di domanda, perché badate bene che anche a quel personale che, per esempio, ha prestato servizio presso enti aventi competenza in materia di vigilanza e di tutela sulle Camere, non si tratta di avere un doppio premio di quiescenza o un doppio conteggio del proprio servizio prestato in altro ente, ma si tratta di aggiungere al servizio prestato presso altro ente, quello

prestato presso le Casse, dal momento che il personale entrasse nei ruoli delle Casse, perché è previsto la *conditio sine qua non* della entrata nei ruoli delle Camere. Quindi, vedete, non ci può essere un doppione, io non lo intravedo. C'è un aumento . . .

NARDIN (P.C.I.): Aumenta la pensione.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Ecco che ha ragione il cons. Nardin, quando dice che questo potrebbe rappresentare un incentivo, per far sì che da un ente si passi domani alla Camera di commercio in quanto quella offre un maggiore premio di quiescenza e rispettivamente una migliore condizione di pensionamento. Questo è vero, questo lo riconosco pacificamente.

NARDIN (P.C.I.): Perequazione nei confronti degli altri funzionari della Regione!

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Chiaro, chiaro. Quindi io ripeto: sono d'accordo che quel comma venga trasferito in norma transitoria, perché sia chiaro ed inconfondibile che esso serve esclusivamente per il caso specifico a cui si riflette, e che non possa servire ulteriormente e per il futuro. Per il resto non vedo quale altro miglioramento si potrebbe apportare, all'infuori di sostituire quel « possono » con il testo dell'emendamento Paris, che dice di sostituire « possono essere riconosciuti », con « sono riconosciuti ».

Io, all'infuori di questo, veramente non saprei più che cosa dire. Spero di essere stato abbastanza chiaro e di avere soddisfatto almeno in gran parte le domande che mi sono state rivolte; comunque se avessi dimenticato qualche cosa sono a disposizione.

PARIS (P.S.I.): Assessore, c'è l'altro emendamento anche.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Sì. « I relativi contributi previsti dall'art. 16 della presente legge sono a totale carico delle Camere, quando si tratti di avventiziato prestato presso le Camere stesse ». Ma questa è sempre materia regolamentare, secondo me, Paris.

Quando noi facciamo delle dichiarazioni precise, che restano a verbale, che fanno fede, che rappresentano la *mens legis*, mi pare che sia inutile inserirle, perché allora dobbiamo anche inserire l'altro caso, dell'avventiziato prestato presso altri enti, e in tutti questi casi in sostanza. A me pare di sì.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Paris.

PARIS (P.S.I.): Lei parla di « avventiziato presso altri enti »; è un elemento, mi scusi, di confusione, che ha introdotto. Perché si parla di avventiziato e non di servizio in ruolo presso altri enti? Perché può darsi benissimo anche questo. Perché si parla solo di avventiziato? E d'altro canto sarebbe ingiusto che la Camera di commercio si assumesse un onere anche per il solo periodo di avventiziato compiuto verso un altro ente, ma non per i propri. Perché? Perché questi avventiziati ci sono attualmente, ci sono stati nel passato, uno ha raggiunto ben 16 anni di servizio in stato di avventiziato; che cosa comporta questo? Un notevole danno per l'interessato, perché non ha nessuno stato di avanzamento, ha esclusivamente gli scatti biennali. Ora, dipende forse dall'interessato se non è passato in ruolo? No, perché la Camera, pur avendo esigenza di questa forza lavorativa, non ha ampliato la pianta

organica; e mi pare che quando un dipendente rimane in servizio 16 anni e continua poi, perché la sua situazione di immissione in ruolo è avvenuta in seguito all'ampliamento della pianta organica, è stato danneggiato. La Camera semmai ha avuto un interesse, nel senso che l'ha mantenuto in quelle condizioni per ben 16 anni, o 14 o 10 o 4, o quello che è. Ecco perché è giusto che la Camera di commercio, in questo caso, si addossi il carico di tutti i contributi, ma non sarebbe giusto che questo carico venisse addossato alle Camere, anche per il periodo di avventiziato trascorso presso altri enti, da dipendenti di questi altri enti, che eventualmente venissero assunti dalla Camera di commercio. Questa è la ragione della differenziazione che c'è, ed è giusto che sia detto nello Statuto, e che non sia lasciato al regolamento. Il regolamento può essere cambiato con un provvedimento di Giunta. Lo Statuto no.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Io ho ancora un dubbio, signor Assessore. Certo le sue dichiarazioni hanno, in parte, chiarito. Dico in parte, perché adesso bisognerebbe qui che fosse presa una decisione. Questa norma la passiamo come norma transitoria, sì o no? La lasciamo qui? Come viene rifatto questo articolo? Prima di pronunciarmi su questo, aspetto di vedere ovviamente il testo, ma ho una preoccupazione, ed è questa: lei ha detto che non vogliamo assolutamente violare quelli che sono i diritti acquisiti, e via dicendo. Io prima ho detto, e forse sono stato capito male, lo riconfermo, che a un diritto nessuno può, a mio avviso, rinunciare, perché qui abbiamo delle deliberazioni . . .

PARIS (P.S.I.): (*Interrompe*).

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): (*interviene*) . . . a ragion veduta, per le ragioni che ha spiegato poc'anzi Paris!

CORSINI (P.L.I.): D'accordo, e l'ho detto anch'io prima dell'onorevole Paris che è giusto, ecc. Ma qui ci troviamo di fronte ad una legge che è entrata in vigore, a uno statuto che è entrato in vigore, approvato con una legge, il quale al punto a) dell'art. 4, dice: « pensione agli impiegati cessati dal servizio, dopo almeno 15 anni di effettivo servizio prestato nell'amministrazione camerale ».

Qui . . .

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Possiamo mutarla!

CORSINI (P.L.I.): Ma « possiamo mutarla », signor Assessore! Ma riconosciamo però la verità allora, che qui, siccome si impone una clausola ulteriore, qui si ritorna indietro su quelli che erano i diritti già precedentemente sanciti da una legge. Facciamolo pure, ma non diciamo: non vogliamo violare i diritti acquisiti, e poi nella sostanza, sia pure per motivi ragionevolissimi, questi diritti acquisiti li violiamo; per cui io vorrei fare una proposta di transazione, che, in sostanza, mantenesse il riconoscimento di questi diritti per coloro che sono iscritti al fondo, perché quelli che sono già iscritti al fondo si sono iscritti con la aspettativa che il fondo desse loro queste prestazioni e non prestazioni di natura diversa e più limitative. Per quelli a venire possiamo creare questa ulteriore limitazione, giusta, ragionevolissima; perché è vero che non è utile per qualsiasi ente che i propri funzionari, magari anche i migliori, prestino servizio per quindici anni e se ne vadano poi via, — l'ho detto un momento prima, nel mio primo intervento —,

quando magari sono nella migliore età per rendere meglio, hanno già ormai esperienza e se ne vanno via, avendo maturato in quindici anni il diritto a pensione. Ma questo per l'avvenire, questo per il futuro, per coloro che ci sono già, per coloro che sono entrati sulla base di questa attesa di prestazioni. Oppure, diciamo pure, che ritorniamo indietro, sui diritti già acquisiti; ma non possiamo dire: non ritorniamo indietro, e poi farlo. È una contraddizione in se stessa, per cui io proporrei, in questo rimaneggiamento dell'art. 1 che verrà fatto, che si dicesse: « pensione agli impiegati cessati dal servizio e iscritti al fondo, dopo l'entrata in vigore della presente legge, dopo quindici anni di effettivo servizio prestato nell'amministrazione camerale, purché abbiano raggiunto l'età di 55 anni »; ed aggiungere un comma terzo: « per coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, erano già iscritti al fondo, valgono le disposizioni di cui all'art. 4, punto a), dello statuto approvato con l.r. 1 maggio 1960. Una disparità si costituisce, lo capisco bene, ma però io vorrei vedere il signor Assessore Molignoni se, avendo avuto un regolare contratto, — perché di veri e propri contratti si tratta in questo caso —, con il monte pensioni dello Stato, si vedesse in questo momento varare da parte dello Stato una legge che dicesse: tu hai continuato a pagare, attendendoti queste prestazioni, invece tu avrai prestazioni diverse; invece che lavorare fino a 65 anni dovrai lavorare fino a 70. Eh no, eh no! Per coloro che si iscrivono adesso potrete fare condizioni diverse, ma io, che ho già avuto e acceso un rapporto di dare e di ricevere, sulla base di leggi e di disposizioni precedenti, voi mi lasciate stare, perché quelli sono diritti acquisiti, ai quali non potete farmi rinunciare. Questo mi pare un atto di giustizia, anche se son convinto, che crea enormi difficoltà.

In secondo luogo m'è rimasto oscuro, — forse perché sono stato disattento e mi scuso, ma non domando una risposta, avendola probabilmente nella rimodificazione di questo articolo —, se questi funzionari direttivi, di cui si parla qui in questa lettera, che tengo presente, — vede onorevole Paris che non disattendo, ho detto il tono m'è sembrato un po' forse . . . sì, poteva essere in un tono un po' diverso, ecco —, questi funzionari direttivi . . . Ne vogliamo parlare o ne parliamo dopo?

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Nell'articolo. Sì, vorrei dirimere questo.

CORSINI (P.L.I.): Va bene.

NARDIN (P.C.I.): Una domanda, se è permesso. Sempre su questo tema.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Quello che dice il collega Corsini è giusto, in linea di massima, però vediamo in linea pratica.

Come è lo stato contributivo, diciamo . . .

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): 30 milioni di deficit.

NARDIN (P.C.I.): Allora il personale, praticamente, non ha versato, se non in minima misura, a conti fatti . . .

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Ecco per quello che è in vigore, quindi non si tratta di diritti acquisiti.

NARDIN (P.C.I.): Ecco. Allora vediamo . . .

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): L'ha chiesto per poter andar avanti, per regolamentare la situazione del fondo . . .

NARDIN (P.C.I.): Era per sapere, perché se c'erano delle situazioni consolidate, in fatto di diritto, allora il discorso fatto dal collega Corsini è giusto in linea di massima, perché se c'erano queste situazioni consolidate, esse andavano discriminate pro passato; ma se invece tutto è ancora allo stato iniziale, praticamente è come se questa legge, di non so quando, non fosse entrata in vigore. E allora tanto vale, specie se c'è la richiesta del personale delle due Camere di commercio, tanto vale allora modificare questa norma, sapendo chiaramente che questa non va a ledere alcun diritto.

Quindi mi pare che abbia già risposto l'Assessore.

PRESIDENTE: Onorevole Paris, mantiene ancora la sua proposta per un rinvio della discussione?

PARIS (P.S.I.): Mi mette in imbarazzo. La ritiro, Presidente, pur mantenendo vivissima la preoccupazione, che non so se riusciremo a varare una legge, non dico perfetta, ma che non dia adito a liti, ecc.

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione gli emendamenti in ordine di presentazione, perché mi pare che non si elidano.

Dunque, l'emendamento primo presentato dalla Giunta, propone di aggiungere, alla fine del penultimo comma, « dalle rispettive Giunte camerale », cioè dopo « a richiesta dell'interessato ». La parola all'onorevole Paris.

PARIS (P.S.I.): Sì, mi pare che questo sia in netta contraddizione con quello presentato da noi.

Che facoltà ha la Giunta camerale di riconoscere un servizio? È fatto questo servizio o non è fatto? Semmai, questo può riferirsi al periodo di avventiziato, che io escluderei, per un dipendente che subentra, avendo già prestato servizio presso altro ente o presso gli enti che qui il comma precedente precisa. In questo caso sì, ma non che abbia facoltà di riconoscere il periodo di avventiziato del proprio dipendente, perché questo qui dovrebbe essere veramente pacifico, o diamo questa facoltà e togliamo quindi un diritto preciso all'interessato.

Io vorrei pregare la Giunta di riflettere su questo emendamento che ha presentato, o per lo meno di fornire delle delucidazioni che ci tranquillizzino.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Dopo le discussioni intervenute, questo emendamento non dovrebbe esser posto in discussione, da parte della Giunta, però io rimango stupito dal fatto che, tra i presentatori di questo emendamento e di altri emendamenti, trovo il collega Corsini, che, in base ai suoi interventi . . .

CORSINI (P.L.I.): *(Interrompe)*.

CANESTRINI (P.C.I.): È la Giunta no!

CORSINI (P.L.I.): *(Interrompe)*.

CANESTRINI (P.C.I.): Ah, non sono nostalgie di centro-destra!

NARDIN (P.C.I.): Ma a chi si riferisce questo « Umberto Corsini? »

CORSINI (P.L.I.): Non a me di sicuro!

NARDIN (P.C.I.): All'Assessore Dusini? Che non potrà firmare oggi, dato che è all'estero!

CORSINI (P.L.I.): Non sono io comunque, io non ho firmato nessun emendamento!

CANESTRINI (P.C.I.): Ma, e allora? Forse per Dusini!

NARDIN (P.C.I.): Ma è all'estero!

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Preciso che la firma del cons. Corsini è un errore materiale di chi ha tirato a macchina gli emendamenti, perché si tratta di Dusini. Si capisce che era scritto in modo da non potersi leggere Dusini, ma Corsini, e qui c'è la prova, perché anch'io leggo Corsini, eppure è Dusini il firmatario. E questo è chiarito.

Io ritiro, Paris, senz'altro l'emendamento della Giunta, però ci tengo a sottolineare ancora una volta, che il testo dell'Assessorato non lo portava questo, né l'aveva posto la Giunta regionale, né la commissione, ma è stato ufficialmente richiesto dai rappresentanti del personale. Io ho discusso e ho chiesto per qual ragione lo inseriscono; hanno insistito e l'ho inserito, perché in sostanza, ad un certo momento, non mi sembrava che fosse una cosa sulla quale instaurare una vera battaglia, e siccome si trattava di venire ad una pacificazione sul tema, l'ho inserito e l'ho portato qui in sede di Consiglio. Io sono il primo a dire che non c'è una ragione per metterlo, a parte il fatto, che sono convinto che a determinare i periodi di servizio prestato sono proprio le Giunte, ed è proprio per questo, perché è pleonastico, che non deve essere aggiunto, secondo me.

(Interruzione)

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): È ritirato.

PRESIDENTE: L'emendamento cade. Cons. Corsini, lei interviene su altro argomento?

CORSINI (P.L.I.): Ma qui è un po' difficile capire, signor Presidente, su che cosa si interviene.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Ci sono gli altri emendamenti adesso?

CORSINI (P.L.I.): Mi consenta di rivolgerle una domanda, signor Assessore: questa è quella parte che ritorna poi come norma transitoria?

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): No, è l'inciso: « o presso gli enti aventi competenza in materia di vigilanza e di tutela sulle Camere ». Questo inciso dobbiamo trasformarlo in norma transitoria.

CORSINI (P.L.I.): Va bene. Poi verrà messo in discussione l'articolo e riprenderò la discussione su questa parte che viene ritirata, proponendo che venga aggiunto qualche cosa.

PRESIDENTE: Mi pare che possa essere messo in votazione allora l'emendamento sostitutivo, che propone di sostituire le parole: « possono essere riconosciuti », del penultimo comma, con le parole « sono riconosciuti come servizio effettivo ».

Qui mi pare che è chiaro.

Lo poniamo in votazione.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Abbiamo un emendamento presentato dai cons. Nardin e Canestrini, che propone di togliere dal penultimo comma, le parole: « o presso gli enti aventi competenza in materia di vigilanza e di tutela sulle Camere ».

Poi ce n'è un altro, a firma della Giunta, che propone lo stralcio del comma « o presso gli enti aventi competenza in materia di vigilanza e di tutela sulle Camere », per farne . . .

(Interruzione).

PRESIDENTE: Un momento, perché qui propone di farne una norma transitoria, cioè lo sospende, in poche parole, mentre lei lo stralciava.

Allora abbiniamo le due cose, se è permesso.

Pongo in votazione lo stralcio della frase: « o presso gli enti aventi competenza in materia di vigilanza e di tutela sulle Camere ».

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Altro emendamento, a firma Paris, Nicolodi e Raffaelli: sostituire l'ultimo comma dell'art. 4 del disegno di legge dell'Assessorato, con il seguente: « I relativi contributi, previsti dall'art. 16 della presente legge, sono a totale carico delle Camere, quando si tratta di avventiziato prestato presso le Camere stesse ».

La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Io sono d'accordo con l'inserimento di questo emendamento. Gradirei, o riterrei, meglio inserirlo subito dopo il comma che adesso abbiamo votato, cioè quello « il servizio a richiesta dell'interessato », e lasciare anche l'ultimo comma dell'Assessorato, o meglio, direi, della Giunta e della Commissione. Vale a dire che « il regolamento di esecuzione dello Statuto determinerà le modalità,

ecc., « che si riferisce poi anche agli altri casi, quelli che abbiamo nominati poc'anzi.

Quindi, inserire questo, come un comma, che segue immediatamente alle parole « a richiesta dell'interessato », punto. Seguire il comma presentato da Paris e poi lasciare l'ultimo comma dell'articolo; allora mi pare che sia completo, certamente migliorato, in ogni modo.

PRESIDENTE: Mi pare accoglibile la proposta di inserire fra il penultimo e l'ultimo comma, questo nuovo comma. Siete d'accordo?

(Interruzioni)

PRESIDENTE: È posto in votazione.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è accolto, con 4 contrari e 5 astenuti.

Possiamo mettere in votazione l'articolo, o qualcuno prende la parola?

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Ecco, io volevo mantenere il suggerimento, dato che non posso purtroppo presentare un emendamento. I colleghi comunisti pensano che nella prossima legislatura saranno in tre, io anche spero che saremo in tre liberali ed aspettiamo; per adesso non posso che dare dei suggerimenti, sperando che vengano accolti e fatti propri dalla Giunta o da altri. Io penso che abbiamo fatto bene a togliere quel «dalle rispettive Giunte camerali», che è rimasto; ho interpretato così: « a richiesta degli interessati », — metterei il plurale —, e aggiungerei quella clausola, che esiste in tutte le disposizioni, anche delle amministrazioni dello Stato, quando trattano questa materia qui, che dice: « purché negli ultimi cinque anni, o nell'ultimo quinquennio, abbiano ottenuto una qualifica non inferiore a; » oppure, se non esiste una qualifica, « purché abbiano tenuto o abbiano prestato un servizio lodevole, ecc ».

Perché, una volta che è sostituito quel « possono » con « sono », — ed è stato giusto aver sostituito questo —, si crea un diritto indiscriminato, anche per coloro . . .

(Interruzioni)

CORSINI (P.L.I.): Ma, insomma, mi lasciereste esprimere il mio pensiero, vero?

Siccome si tratta, in sostanza, di considerarli come ruolo, come avendo svolto un servizio di ruolo, a mio avviso, l'aggiunzione di una clausola di questa natura qui, è utile per l'amministrazione stessa.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Non sono d'accordo con quanto propone il collega Corsini, perché sarebbe veramente una novità tale, nel campo dell'ordinamento del personale nel nostro paese, da far rabbrivire. Perché, pensate bene se il trattamento di previdenza e di quiescenza fosse sottoposto alle note di qualifica! È una questione economica, semplicemente, economico-sociale.

Uno, se non si comporta bene nel suo servizio, non avanzerà, quindi non avanzando ne avrà un detrimento di carattere economico, ecc. ecc., ma per quanto riguarda la previdenza e la quiescenza, non può essergli menomato il diritto di avere, in conseguenza della sua carriera esplicita, quel trattamento che gli compete. Questo non deve essere mai, in alcun momento, intaccato da ragioni di carattere disciplinare o di altro genere, da valutazioni circa il suo operato, che riguardano esclusivamente lo sviluppo della carriera. Guardate che sarebbe veramente una novità nell'ordinamento del personale nel nostro Paese. Guai se noi dovessimo varare una norma di questo genere; pensate poi che cosa avverrebbe all'interno degli uffici! Già

molte volte non si è apprezzati sufficientemente nello svolgimento del proprio lavoro, perché a volte non si riesce, non dico simpatici, ma non si riesce ad istradarsi su determinate strade volute dall'alto. Se poi addirittura questo comporta anche una menomazione, per quanto riguarda il diritto alla pensione, capite bene che allora è meglio veramente non fare gli impiegati, né alle Camere di commercio, né da altre parti, se un principio di questo genere dovesse essere sancito da parte nostra; e credo che questo sarebbe un buon motivo per farci rinviare la legge.

PRESIDENTE: Il cons. Corsini dichiara di ritirare la proposta.

(Interruzioni)

PRESIDENTE: Onorevole Paris, non è mica in argomento che vuol parlare?

PARIS (P.S.I.) *(Interrompe)*.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola?

Pongo in votazione l'articolo.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 2

Il primo comma dell'art. 5 dello Statuto del Fondo è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione mensile da corrispondere per tredici mensilità agli impiegati dopo quindici anni di effettivo servizio è pari al 50,06% di 1/13 della retribuzione complessiva spettante all'impiegato negli ultimi dodici mesi di servizio; detta percentuale è aumentata del 2,27% per ogni ulteriore anno di servizio, fino a raggiungere la misura del 100% al com-

pimento del 37° anno di servizio utile a pensione.

Nel caso di pensionamento disposto per motivi di infermità, il calcolo della pensione da corrispondere verrà effettuato, tenendo per base la retribuzione che sarebbe spettata all'impiegato, qualora fosse stato in servizio negli ultimi dodici mesi ».

Nessuno prende la parola?

Allora metto in votazione l'art. 2.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 3

L'art. 7 dello statuto del Fondo è sostituito dal seguente:

« L'indennità di anzianità o di licenziamento è corrisposta nella misura pari a 1/12 della retribuzione complessiva spettante all'impiegato negli ultimi dodici mesi di servizio e per ogni anno di servizio prestato.

L'indennità « una tantum » è corrisposta nella misura pari a 1/12 della retribuzione complessiva spettante all'impiegato negli ultimi dodici mesi di servizio e per ogni anno di servizio utile.

Ai fini della determinazione della retribuzione da prendere a base per la misura dell'indennità sopraddetta, vale quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 5 ».

È posto in votazione.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Ora leggo il testo della commissione, dell'art. 4.

Art. 4

L'art. 11 dello statuto è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è composto dei seguenti membri ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta su proposta dell'Assessore della previdenza ed assistenza sociale e della sanità, di concerto con l'Assessore al commercio e credito:

- a) da un rappresentante dell'Amministrazione regionale, designato dal Presidente della Giunta regionale;*
- b) da un rappresentante per ciascuna delle due Giunte camerali, designato dalla rispettiva Giunta, e scelto fra i suoi membri;*
- c) da quattro rappresentanti del personale dipendente di ciascuna Camera, eletti dal personale di ruolo;*
- d) dai ragionieri capi delle Camere;*
- e) da due pensionati eletti dai titolari di pensione diretta, uno per ciascuna Camera.*

Il Consiglio d'amministrazione provvede alla nomina nel proprio seno del Presidente e del Vicepresidente. Il Vicepresidente è scelto fra i rappresentanti della Provincia diversa da quella del Presidente. Il Consiglio dura in carica quattro anni. In caso di sostituzione dei membri i sostituti durano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso. Funge da segretario un funzionario camerale.

La composizione del Consiglio d'amministrazione deve adeguarsi, per quanto possibile, alla consistenza dei gruppi linguistici cui appartengono gli iscritti al Fondo ».

La Giunta presenta due emendamenti: al primo comma, al posto di « di concerto con l'Assessore al commercio », sostituire « di concerto con l'Assessorato cui è affidata la tutela e la vigilanza sulle Camere di commercio ».

Lo possiamo mettere in votazione.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Secondo emendamento presentato dalla

Giunta: al comma d): ritornare al testo della Giunta, e cioè: « dai segretari generali e dai ragionieri capi delle Camere ».

La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Dico subito che, in questo emendamento, ho scritto male dicendo di tornare al testo della Giunta; dovevo dire: ritornare al testo dello Statuto precedente e a quello rispettivamente del Fondo, che chiedeva che fosse mantenuto il punto d), sotto la voce: « dai segretari generali e dai ragionieri capi delle Camere ».

Questo emendamento è stato discusso con i rappresentanti del personale, e sono stati loro a prospettarlo ed a chiedere che venisse riportato e ripristinato come era originariamente nello statuto, dicendo che i segretari generali dovevano far parte del consiglio di amministrazione, in quanto sono i capi del personale. Così è stato riferito, così noi abbiamo ritenuto di aderire a questa richiesta presentando l'emendamento.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Credo che sia uno dei casi nei quali, senza nessuna offesa, si può ritenere del tutto infondato e strumentale il desiderio dei dipendenti. « Ognuno il coraggio non se lo può dare », diceva Don Abbondio. Queste cose sono state discusse con ogni probabilità in presenza dei capi, i quali non avranno nascosto il desiderio di far parte del consiglio di amministrazione del Fondo, e trovatemi voi i funzionari e gli impiegati, che sono in posizione subordinata, in enti che hanno 40-50-60 dipendenti, — che non sono né la Fiat, né le categorie statali —, che abbiano il coraggio di dire: no, noi non vi vogliamo. Io son convinto

che non è difficile, in questo caso, interpretare il vero interesse, se non desiderio, dei dipendenti delle Camere di commercio, disattendendo pienamente questa loro proposta. Vogliono i segretari generali delle Camere, a capo? Se hanno il complesso del « Führer », se li eleggano e se li tengano. Ma se vogliamo dare corpo democratico a delle istituzioni di questo tipo, — che sono costituite con fondi, che sono del personale, perché anche quelli che versa la Camera di commercio, sono la famosa parte di salario o di stipendio differito e quindi sono praticamente fondi che spettano ai dipendenti —, se vogliamo abituarli e metterli in grado di gestire questi fondi con piena responsabilità, lasciamo le cose come sono state fatte dalla Commissione, cioè se essi stessi vorranno eleggere fra i rappresentanti del personale, i loro segretari generali, i quali probabilmente meritano questa fiducia, perché io non faccio un giudizio personale, li possono eleggere in qualsiasi momento, ma che noi li imponiamo! . . .

Avevamo accettato i ragionieri capi, perché questo era stato proposto sotto il profilo tecnico; rimangono quattro rappresentanti del personale, quindi larghissimo posto anche ai direttori o ai segretari generali. Penso che l'Assessore abbia riferito solo per dovere d'ufficio che la richiesta veniva di là, ma che anche lui sia perfettamente d'accordo che è una di quelle richieste che, se non accolte, non faranno piombare nel lutto e nel dispiacere i dipendenti delle Camere di commercio.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Die Kommission hat beantragt, daß die Generalsekretäre nicht einbezogen werden sollen, und zwar aus den Gründen, die zum größten Teil bereits

vom Abg. Raffaelli vorgebracht worden sind: weil es sich in diesem Fall um Beamte handelt, die nach dem bisherigen Stand der Dinge und nach der Auffassung des Ministeriums Staatsbeamte sind und es bleiben sollen. Wir sehen daher nicht ein, was ein Staatsbeamter mit der Verwaltung dieses Fonds zu tun haben soll, der nur die eigentlichen Angestellten der Handelskammern betrifft.

(La commissione aveva proposto di non includere i segretari generali per le ragioni già esposte in gran parte dal cons. Raffaelli: perché in questo caso si tratta di funzionari che secondo le prospettive attuali e secondo il punto di vista del ministero sono impiegati statali e lo rimarranno. Non vediamo perciò che cosa c'entri un impiegato statale con l'amministrazione di questo fondo pensioni riservato ai dipendenti della Camera di commercio.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Sarei per auspicare il ritiro, da parte della Giunta, di questo emendamento, per una ragione molto semplice: un voto del Consiglio, non so, un voto negativo, suonerebbe una specie di offesa ai direttori delle Camere di commercio, parliamoci chiaro, perché possiamo entrare nel merito di questo voto fin che vogliamo, ma come suona un voto di questo genere? Un atto di critica, per lo meno, nei confronti dei direttori delle Camere di commercio. La Commissione aveva, a mio parere giustamente, riportato la questione sul giusto binario.

Accettiamo il testo della Commissione; ritirando l'emendamento si evita un voto che può essere interpretato negativamente, da due funzionari di notevole grado e capacità, come i due direttori delle Camere di commercio. Il ritiro toglierebbe di mezzo qualsiasi speciosa interpre-

tazione o comunque qualsiasi antipatica interpretazione.

PRESIDENTE: La Giunta dichiara di ritirarlo.

Allora, se nessun altro prende la parola, pongo in votazione l'articolo.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Leggo l'art. 5 del testo della Commissione.

Art. 5

L'art. 13 dello statuto del Fondo è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio d'amministrazione delibera:

- a) sulle direttive generali per la gestione del Fondo;*
- b) sui bilanci preventivi e consuntivi;*
- c) sulla ripartizione delle entrate ordinarie e straordinarie tra le singole gestioni;*
- d) sulla costituzione delle riserve e degli accantonamenti, nonché sull'impiego degli stessi e dei capitali disponibili;*
- e) sull'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili, nonché l'eventuale trasformazione dei beni predetti;*
- f) sull'accettazione delle erogazioni straordinarie, donazioni e lasciti;*
- g) sui compensi e gettoni di presenza ai Presidenti e ai membri del consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale;*
- h) sulle proposte di modifica delle aliquote contributive;*
- i) sulle domande per la concessione delle prestazioni di pensione e di previdenza, nonché di piccoli prestiti;*
- l) sulle modifiche al regolamento di esecuzione del presente statuto;*
- m) su ogni altra questione riguardante l'appli-*

cazione del presente statuto e del suo regolamento di esecuzione.

Le deliberazioni di cui ai punti b), d), e), h), l), diventano esecutive dopo l'approvazione della Giunta regionale ».

È presentato un emendamento che propone di aggiungere al punto h) « sulle proposte di modifica delle aliquote contributive », le parole « sentite le Giunte camerale ».

La parola a cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Sull'articolo, per fare una domanda al signor Assessore: alla lettera g) si parla di « compensi e gettoni di presenza ai presidenti e ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale ».

Ora vorrei chiedere: poc'anzi, in una interruzione, che era una risposta abbastanza sostanziosa data dall'Assessore, si è parlato dello stato primitivo in cui si troverebbe la gestione di questo fondo, praticamente. Ora, vorrei chiedere: sono stati dati compensi agli amministratori del fondo? E, in ogni caso, questa lettera g) non dovrebbe andare ad aggiungersi alle lettere b), d), e), h) e m), affinché queste deliberazioni circa i compensi diventino esecutive dopo l'approvazione della Giunta regionale? Io ritengo che... Adesso è scomparso l'Assessore, quindi ritengo di dover stare zitto per un po'!...

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Mi scusi!

NARDIN (P.C.I.): Quindi, la domanda è questa: quali compensi sono stati dati sinora?

Ritengo che in ogni caso, a parte che il servizio per questo fondo dovrebbe essere gratuito, a mio parere, data la natura del fondo, al massimo dovrebbero essere concessi dei gettoni di presenza e non dei compensi fissi. Spero almeno che questo non sia mai avvenuto, ma

se fosse avvenuto, desidero sapere chi li ha ricevuti, questi compensi, nome e cognome, perché, a un bel momento, dovremmo pur sapere!

Secondo — l'Assessore forse non ha sentito —: desidererei che questa lettera g) venisse immessa tra le lettere b), d), e), h) e m), vale a dire che le deliberazioni sui compensi e gettoni diventino esecutive dopo l'approvazione della Giunta regionale. Desidererei conoscere il pensiero della Giunta a questo riguardo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): E così l'Assessore potrà rispondere con un'unica risposta.

Vedo soppresso, nel testo della Commissione, il contenuto di quello che era la lettera l), della proposta dell'Assessorato. Nella proposta dell'Assessorato era stabilito che il Consiglio di amministrazione dovesse decidere, provvedere sui ricorsi concernenti le prestazioni previdenziali e di piccoli prestiti. Nella proposta della Commissione sulla quale siamo chiamati a votare, questo comma è soppresso. Vorrei sapere perché e vorrei sapere quali gravami esistono, ove uno dei dipendenti dovesse doversi di qualche provvedimento relativo al pensionamento. Perché è stato tagliato?

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Die Kommission hat, wie auch in einem anderen ähnlich gelagerten Fall, diese Streichung beantragt, weil der Verwaltungsrat dafür zuständig ist, diese Leistungen und Darlehen zu beschließen, und es an sich keinen Sinn hat, einen Rekurs an dasselbe Organ vorzusehen. Der Verwaltungsrat kann auf Grund der allenfalls erhobenen Vorstellungen ja jederzeit wieder än-

dern, was er beschlossen oder verweigert hat: das ist aber kein Rekurs, weil es doch dasselbe Organ ist, das so oder so entscheidet. Daher dieser Streichungsantrag, weil der Verwaltungsrat schon in erster Instanz zuständig ist, über diese Leistungen und Darlehen zu entscheiden. Ein allfälliger Rekurs müßte an eine zweite, von der ersten verschiedene Instanz gehen, die nicht vorhanden ist.

(La commissione ha proposto questa soppressione, come pure in un altro caso analogo, perché è il Consiglio di amministrazione che ha la competenza di decidere in materia di prestazioni e di prestiti e non avrebbe perciò alcun senso il prevedere un ricorso allo stesso organo. Il Consiglio di amministrazione può sempre modificare le sue decisioni o rifiuti, ma ciò non costituirebbe un ricorso perché entrambe le decisioni verrebbero prese dallo stesso organo. La proposta di soppressione è stata fatta perché il Consiglio amministrativo è competente, già in prima istanza, in materia di prestazioni e prestiti. Un ricorso dovrebbe essere fatto ad una seconda istanza diversa dalla prima che in questo caso non esiste.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): Ho compreso i motivi per i quali la Commissione ha creduto di togliere questo comma dall'articolo. Non c'è dunque una seconda istanza. Io non so se valga la pena di pensarci, perché può darsi che, soprattutto andando avanti nel tempo, quando il fondo dovrà far fronte ad esigenze di numerosi pensionati, si determinano situazioni in cui nascono conflitti d'interpretazione, circa le norme del regolamento o dello statuto, o sbagli di calcolo, ecc. È vero che l'organo che ha proceduto alla liquidazione può, di propria iniziativa o

anche provocato da una richiesta, riesaminare le proprie deliberazioni, modificarle, adattarle, correggerle, se ci sono stati errori, ma ove una situazione di conflitto vero e proprio, inconciliabile, si determini fra il titolare del diritto a pensione e il fondo, che è amministrato da questo organo, il quale decide in prima istanza la liquidazione, come si risolverebbe questo conflitto? Forse è un caso teorico, forse non ci si è pensato in questo momento e non propongo che ci si pensi; segnalo solo un'eventuale lacuna, perché in altra sede o in un altro momento ci si possa rimediare.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Soltanto perché vorrei richiamare l'art. 1, dove si dice che il fondo ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma. Francamente questo tema non ci è stato sottoposto e non ce lo siamo neppure posto; lo dico con molta franchezza. Per ora indubbiamente non ritengo che sia di attualità, perché il fondo ha iniziato appena adesso a muoversi e quindi non sono sorti problemi di contestazioni od altro, ma potrebbe darsi, per l'avvenire, come dice giustamente lei, avv. Odorizzi, che sorgessero. In questo caso, a tutt'oggi, è il fondo in sè e per sè che dirime e che liquida ogni partita, perché a personalità giuridica di diritto pubblico, gestione autonoma.

Quindi, non so, l'organo di tutela potrebbe subentrare, non so neppure io; lo vedremo semmai.

Sono debitore di una risposta al cons. Nardin, che mi ha chiesto quali sono i compensi e i gettoni di presenza. Francamente devo dire che non li conoscevo, perché la materia è mia, in quanto è materia previdenziale e

mi è venuta sott'occhio con la gestazione, abbastanza penosa e tormentata, di questo provvedimento di legge, ma non sono io l'organo di tutela. Però, so che — e posso dare delle cifre — al Presidente del fondo viene attribuito un compenso di 20.000 lire mensili, e i gettoni di presenza sono di 3.000 lire per seduta. Posso aggiungere di più: che si tratta di sette-otto - dieci sedute all'anno e che quindi il compenso complessivo dovrebbe ammontare, grosso modo, a mezzo milione all'anno.

Il cons. Nardin mi ha chiesto anche dei nomi e io, ben sapendo che in seduta pubblica non si possono fare dei nomi e che in questo caso dovrei chiedere la seduta segreta, mi riservo di farglieli conoscere tramite, per esempio, una lettera od altro.

PRESIDENTE: Assessore Molignoni, sull'emendamento non ha detto niente. L'emendamento al punto h): « sentite le Giunte camerali ». È per non tornarci sopra.

La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Dovevo ancora dire dell'emendamento da noi presentato, al punto h): « sulle proposte di modifica delle aliquote contributive, sentite le Giunte camerali »

Il testo del fondo diceva: « da proporre alle Camere ».

Era un testo, evidentemente, che si imponeva in una posizione, direi, di minorità, dicendo: « da proporre alle Camere », perché voleva dire che era subordinata, evidentemente, l'accettazione o meno, da parte delle Camere.

Noi abbiamo ritenuto di dire invece: « sentite le Giunte camerali », perché essendo esse in fondo interessate vivamente, dal punto di vista economico - finanziario al problema, hanno il diritto di essere « sentite »; d'altro canto il fondo, che è autonomo, come abbiamo

detto poc'anzi, ha il diritto di deliberare sulla materia.

Quindi riteniamo che sia la formulazione migliore, il dire: « sentite le Giunte camerali ». Si sono dichiarati parzialmente d'accordo anche i Presidenti delle Giunte camerali stessi.

PRESIDENTE: Leggo l'emendamento: aggiungere al punto h) « sentite le Giunte camerali ».

È posto in votazione.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

C'è un altro emendamento che propone di includere la lettera g) nell'ultimo comma, cioè fra quelle deliberazioni che devono essere approvate dalla Giunta regionale.

Onorevole Paris, era su questo che voleva parlare?

PARIS (P.S.I.): Volevo domandare al Consiglio l'accoglimento di questo emendamento, dati i precedenti che abbiamo sentito; perché mi pare che per amministrare un fondo di pensione, che riguarda, io credo, non più di duecento persone, si spenda mezzo milione all'anno, mi sembra veramente una cosa eccessiva.

Noi amministriamo il nostro fondo e nessuno prende gettoni di presenza, non solo, ma in caso di assenza dobbiamo pagare 2000 lire di multa, ed io le ho pagate parecchie volte, per la verità.

Mi pare che sottoporre questo al controllo della Giunta, all'approvazione della Giunta regionale, sia veramente una cosa sensata.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola?

È posto in votazione l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Allora pongo in votazione l'art. 5 relativo all'art. 13 dello statuto del Fondo.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

È aggiunto all'art. 13, il seguente articolo 13 bis:

« Ai funzionari direttivi in servizio presso le Segreterie generali delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Trento e di Bolzano, non iscritti al Fondo di diritto, è data facoltà di iscriversi al Fondo stesso.

In questo caso le prestazioni di cui al precedente art. 4, sono integrative delle prestazioni pensionistiche e previdenziali liquidate al funzionario interessato dall'amministrazione dalla quale dipende, sino a raggiungere complessivamente i trattamenti previsti dagli artt. 5 e 7 per il personale camerale di uguale carriera e di pari grado ».

La parola al cons. Nardin sull'art. 13 bis.

NARDIN (P.C.I.): Vorrei porre... è sempre latitante l'Assessore...

PRESIDENTE: No, è qui!

NARDIN (P.C.I.): Bisogna essere qui in ispirito!

Vorrei porre al signor Assessore questo tema: basta prevedere « i funzionari direttivi in servizio presso le segreterie generali delle Camere di commercio », o non sono da considerare anche quei funzionari o impiegati comandati presso le Camere di commercio da altre amministrazioni? In questo caso bisognerebbe dar luogo a una norma che permetta a questi funzionari o a questi impiegati comandati, entro un certo periodo, — non so, un anno —, di optare. Quindi prevedere la siste-

mazione di tutta questa questione, perché prevedere soltanto i funzionari direttivi presso le segreterie generali, non mi pare...

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Sono i soli comandati!

NARDIN (P.C.I.): Vorrei chiedere questo innanzitutto: io ho conosciuto dei funzionari, che non erano i direttori delle Camere di commercio, che erano dei comandati...

(Interruzione).

NARDIN (P.C.I.): Io vorrei sapere se ce ne sono; se non ce ne sono il problema non si pone, ma se ce ne sono, evidentemente il problema si pone. Quindi, lei signor Assessore sarà in grado di chiarire questo aspetto, e se le cose stanno come io sostengo, allora evidentemente bisognerà cercare una norma che permetta di soddisfare anche questa esigenza.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Solo per dire al cons. Nardin, che questo caso veramente non si pone perché è soltanto il personale direttivo che è comandato dallo Stato e nessun altro. Abbiamo un caso, è vero, a Bolzano, che probabilmente conosce il collega Nardin e che conosco anch'io, ma si tratta di un passato che ormai è completamente superato perché è liquidato, è pensionato ecc. e non rientra più naturalmente in quello che concerne l'attuale fondo. Oggi come oggi non ce ne sono, quindi riguarda solo il personale direttivo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi pare che una cosa da precisare ulteriormente, sia questa: noi in commissione abbiamo modificato in un certo modo questo articolo aggiuntivo, appunto per evitare il cumulo delle pensioni. Mi sembra però che si dovrebbe anche subordinare la possibilità di questa iscrizione al fondo da parte dei funzionari direttivi, a una permanenza minima nella Camera di commercio, perché se uno passa come una luminosa meteora per tre mesi, un anno o anche due anni, non deve acquisire un diritto di questo genere. Io non sono un attuario, ma il nostro collega Salvadori, che ha altri titoli accademici, ma che attuario è diventato per necessità nostre, diciamo, collettive, mi sa dire certamente che un fondo di questo genere vive e si alimenta, in quanto ci sia proporzione fra i versamenti e quella che poi è l'uscita. Mi pare che sia il conto della serva. Ora — dato per tornarci su un momento —, la modifica e la rinuncia a quel tal diritto acquisito, di conseguire la pensione dopo 10 anni anziché 15, non credo che sia stato un gesto di avventata generosità o di sviscerato disinteresse da parte dei dipendenti della Camera di commercio, che sono uomini come tutti; avranno dovuto constatare che, con quel periodo breve di contribuzione che era stabilito prima, forse sarebbe venuto l'anno in cui il fondo faceva acqua, anziché fare moneta. Va bene che i funzionari direttivi sono pochi, ma ci sono due elementi che concorrono a suggerire, secondo me, che sia stabilito un periodo minimo di permanenza: uno, l'ingiustizia che si creerebbe ammettendo al fondo, a pieno titolo, a parità con gli altri, uno che nell'ente ci sta per un tempo troppo breve; l'altro, il problema di carattere finanziario, che si potrebbe creare con alcuni di questi casi. Per questi motivi, io mi riservo, con i colleghi, di presentare un emendamento in ogni caso. Se l'Asses-

sore mi dice che è d'accordo, tanto meglio, se l'Assessore non fosse d'accordo e non mi persuadesse con argomenti, che non prevedo, dell'opportunità di lasciar le cose così, lo presentiamo lo stesso.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Io vorrei chiarire un pochino il concetto alla portata di questo art. 13 bis. Dico subito che il tema riguarda evidentemente la situazione di ieri ed ancora di oggi, ma verrà a cadere, io penso, in un immediato futuro, perché mi pare che ci sia ormai tutta l'assoluta buona volontà e tendenza a porre alla carica direttiva, nell'ambito delle Camere di commercio, personale camerale, propriamente detto, e ad eliminare l'inconveniente, — se così si può definire, da certi punti di vista —, del personale comandato dallo Stato. Questo mi consta, pur, ripeto, non avendo nessuna interferenza in materia, perché non è competenza mia.

Noi ci siamo trovati di fronte al testo del Fondo, che abbiamo ritenuto assolutamente inammissibile, perché, per uno stesso periodo di servizio, — sia ben chiaro questo —, doveva essere operante un secondo trattamento di previdenza e di quiescenza. C'è chi smentisce e dice che non era questa l'intenzione e lo scopo; io sostengo che questo era lo spirito e la lettera del testo presentatoci dal fondo. Noi allora abbiamo provveduto alla formulazione della modifica, in base alla quale abbiamo riconosciuto il diritto ai funzionari direttivi, di usufruire del trattamento pensionistico e di quiescenza, — indennità cioè di anzianità —, sempreché questo trattamento sia integrativo, e mi pare che sul termine « integrativo » non possano sorgere equivoci e non possano sor-

gere difficoltà di interpretazione: integrativo delle prestazioni pensionistiche e previdenziali liquidate agli interessati dall'amministrazione statale, dalla quale evidentemente dipendono; integrativo, fino a raggiungere complessivamente i trattamenti previsti per il personale camerale, di eguale carriera e di pari grado. Questo è il contenuto del nostro emendamento, che mi pare sia veramente equitativo. Dobbiamo tener conto delle situazioni passate, perché c'è chi è stato qui dieci anni, per esempio, ed è in procinto di andarsene, e c'è chi, viceversa, è qui da qualche anno e probabilmente rimarrà ancora per qualche altro anno. In sostanza, cosa vuol dire questo? Vuol dire che un funzionario direttivo, che appartiene all'amministrazione statale, che ha raggiunto, ad esempio, il massimo del servizio occorrente per la messa in quiescenza, 40 anni, qualunque sia il periodo di servizio prestato presso le Camere, viene a percepire il trattamento pensionistico previdenziale dello Stato, e il Fondo deve integrare questo trattamento fino a raggiungere il 100 per cento del trattamento al quale avrebbe diritto il personale camerale di uguale carriera, di pari grado, al compimento del 37° anno, perché, come si sa, qui funziona il 37° anno, anziché il 40° di servizio effettivo.

Mi pare che la cosa sia molto equa, e che, tenendo conto delle situazioni del passato, che probabilmente non si ripeteranno per l'avvenire, non sia il caso di fissare un periodo minimo od altro, ma di lasciare le cose in questo senso, con la precisazione, la chiarificazione che si tratta di trattamento integrativo, e, ripeto, non potrei dire di più. Sono casi che conosciamo, che sono noti. Si tratta di dieci anni di servizio, il minimo prestato a tutt'oggi.

RAFFAELLI (P.S.I.): (*Interrompe*).

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Probabilmente il cons. Raffaelli dice: chi ci garantisce che nel futuro, ecc.? Io direi che questo è anche compito dell'organo di tutela e cioè della Giunta regionale.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ma guarda i direttori dell'Ufficio del lavoro e i provveditori agli studi, a Trento, per esempio, quante pensioni hanno? Guardali un po'! Perché non può avvenire anche alle Camere di commercio?

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Non potrei aggiungere altro a quello che ho detto poc'anzi, se non che è intenzione e si punta assolutamente su una nuova sistemazione di questo servizio e di questo settore, attraverso personale camerale, per quanto concerne le Camere di commercio di Trento e di Bolzano.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): Per una domanda: io penso che il consentire al personale direttivo l'iscrizione al fondo e l'ottenimento del servizio integrativo, in aggiunta a quello dato dallo Stato, è una cosa che si può senz'altro fare. È stato pensato al regolamento « proporzionale », — dovrebbe essere, secondo me —, dei contributi poi che devono essere versati nel fondo stesso, al fine di giustificare queste prestazioni integrative? Ecco la domanda.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): È stato pensato sì, non da parte nostra ma da parte, naturalmente, del Fondo e cioè dei diretti responsabili.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): L'Assessore ci ha dato un'informazione preziosa: egli dice che la situazione di oggi e del passato non deve esser vista per il futuro in questa maniera, e che praticamente...

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Non mi si venga a dire: parlo di ispirazione, di indirizzo, di auspicio...

NARDIN (P.C.I.): Penso, signor Assessore, che questo corrisponda anche alla necessità che, nelle Camere di commercio di Trento e di Bolzano, i segretari, che sono praticamente i direttori, siano funzionari camerale, non inviati dal tal Ministero o da quell'altro, perché se si continuasse con questo sistema, allora il Governo si mantenga le sue Camere di commercio e noi ignoriamole, e agiamo di conseguenza sul piano della creazione di quelle sovrastrutture indispensabili, perché nel campo dell'industria, dell'agricoltura e del commercio si agisca, almeno noi come Regione e i nostri enti locali esistenti nel Trentino-Alto Adige, si agisca senza le Camere di commercio, e il Ministero dell'industria si arrangi, crei anche le supercamere di commercio, non ci interessa niente. Ma sarebbe auspicabile, nel 1962, che nei posti di massima direzione di questi enti, sino a quando esisteranno questi enti, siano chiamati elementi del ruolo camerale. Mi pare che l'Assessore non avrebbe parlato in questa maniera se non ci fosse una mezza avvisaglia in questo senso, altrimenti sarebbe un'opinione buttata lì, tra le varie. Ma oggi mi pare particolarmente misurato l'Assessore. È da stamattina che tentiamo di captare,

di strappargli dati e informazioni; è stato abbastanza esauriente, ma a qual fatica, Assessore Molignoni! Io capisco il riserbo di un uomo di Governo, ma insomma, ad un bel momento...

Ora, lei che è stato così eccezionalmente misurato oggi, aver detto quello che ha detto poc'anzi, significa indubbiamente che non soltanto è in corso un'azione delle Camere di commercio di Trento e di Bolzano tendente a normalizzare la questione delle dirigenze, ma che c'è anche, probabilmente, qualche assicurazione in questo senso, che non mi stupirebbe, anzi conforterebbe un po' quella tesi autonomistica che deve portarci a convenire che in questi enti non sia il Ministero dell'industria e commercio a comandare elementi esterni o dall'esterno.

Ora le chiedo questo, signor Assessore: non conviene stralciare questa norma, ed eventualmente esaminare il tema nella parte transitoria di questa legge, perché in definitiva noi non dobbiamo darci la zappa sui piedi, come si suol dire, con le nostre leggi. Noi vogliamo che i dirigenti delle Camere di commercio siano elementi del ruolo camerale; può darsi che noi ci troviamo dinanzi a una opposizione, per un certo periodo di tempo almeno, del Ministero competente, può anche darsi di no, ma può darsi. Noi comunque dobbiamo mantenere integra la nostra tesi e non scalfirla con norme che accettano di fatto e sul piano giuridico, una situazione passata che si deve proiettare per il futuro, cioè quella dell'eventuale invio dal Ministero competente di elementi, ecc. ecc.

Allora, da ogni punto di vista conviene togliere questa norma, da questo punto almeno della legge, nel senso che noi dobbiamo mantenere integra questa nostra tesi, e non considerare per il futuro altri casi eventuali del genere. Se vogliamo sanare situazioni pas-

sate, signor Assessore, consideriamo allora questa norma nella parte transitoria, se vogliamo considerare queste situazioni presenti che riguardano il passato, ma così consideriamo questa una eccezione, eventualmente, da sistemare nella parte transitoria della legge, così come esamineremo quel famoso caso visto prima all'art. 1, ecc. ecc.

Ma per il futuro noi non dobbiamo prevedere, assolutamente non dobbiamo cedere su questo punto. Noi dobbiamo far sì che, almeno nelle due Camere di commercio di Trento e Bolzano, finché esisteranno questi enti, il personale dirigente sia scelto tra i ruoli del personale camerale o comunque per volontà autonoma delle Camere di commercio, — concorsi ecc. —, non perché si invia uno dal Ministero dell'industria e commercio o da un altro Ministero. Altrimenti qui continuiamo con questi settori a mezzadria; un po' c'entra la Regione, un po' c'entra la Camera di commercio in forma autonoma, un po' c'entra il Ministero. Purtroppo è il male di tutta la nostra autonomia, dove, a conti fatti, abbiamo convenuto più volte che, anziché semplificare le cose, le abbiamo aggrovigliate di più: leggi statali, accanto alle quali ci son le leggi regionali, poi le deleghe delle Regioni alle Province, e quindi decreti delle Giunte provinciali e i ricorsi alla Giunta regionale, e poi le leggi statali che in qualche maniera continuano ad esistere. Questa è l'autonomia, la semplificazione che si chiedeva subito dopo la guerra, cioè autonomia, ma anche un sistema agile, più conveniente da ogni punto di vista, e invece siamo andati nel lato opposto. E mi pare che anche qui facciamo la stessa cosa: noi vogliamo perpetuare nel futuro, con questa norma, una prassi, che noi non possiamo accettare come Regione autonoma, non possiamo accettare, e neanche le Camere di commercio possono ac-

ettare. Si facciano i concorsi, si chiami personale di ruolo camerale, ma non dobbiamo ammettere che le Camere di commercio vedano sempre, sistematicamente, i loro massimi dirigenti in funzionari inviati da fuori. Non dico una parola di critica contro questi funzionari, benemeriti io non so fino a quanto, perché non li conosco, ma comunque mi pare che questa tesi corrisponda ad un principio automaticistico. E anche perché, oltretutto, il Ministero dell'industria e commercio, come il Ministero dell'agricoltura, possono servirsi lo stesso, in base a leggi nazionali delle Camere di commercio, per certi servizi. Questo, però, non implica che ci debba essere come norma quasi, che il dirigente sia appunto un funzionario inviato da questo o da quell'altro Ministero.

È quindi un tema interessante, anche dal punto di vista di principio, non tanto per il merito della questione, che si può isolare a qualche caso, punto e stop; è dal punto di vista di un principio. Veramente credo che la Giunta debba considerare, almeno di mettere questa norma nella parte transitoria della legge. Così come è sistemata, in questa maniera, la norma io non la voterò favorevolmente.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Paris.

PARIS (P.S.I.): A me sembra che la questione non sia tanto semplice come è stata prospettata, perché le Camere di commercio sono realmente, collega Nardin, una specie di commistura. C'è l'UPIC, che è un ufficio decentrato del Ministero dell'industria e commercio, dal quale dipende anche l'ufficio di statistica e, per legge nazionale, a dirigere questi uffici è comandato un funzionario del Ministero industria e commercio. Quindi anche prevedere prossima una regolamentazione di que-

sta materia, mi fa pensare al nostro Tribunale di giustizia amministrativa! Abbiamo noi poteri per regolamentare questa materia? No, quindi . . .

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Ordinamento Camere di commercio!

PARIS (P.S.I.): Ordinamento Camere di commercio, per la competenza delle Camere di commercio, ma non per la parte che riguarda l'ufficio decentrato del Ministero dell'industria e commercio.

NARDIN (P.C.I.): Ma a nominare il direttore sì, però!

PARIS (P.S.I.): No, perché è quello il direttore, tu puoi fare il segretario. C'era una situazione nel passato nella Camera di commercio di Bolzano, dove c'era il direttore, il dott. Giarrizzo, e il segretario, il dott. Biamino; ci era cioè una duplicità . . .

NARDIN (P.C.I.): Direttore era Biamino.

PARIS (P.S.I.): No, direttore era il dott. Giarrizzo, e il segretario era il dott. Biamino.

Ora, non è facile raggiungere un accordo con il Ministero, tanto più che questa competenza è riservata anche alle regioni a statuto normale, e quindi bisogna attendere che sia varata la legge di istituzione e poi . . .

(Interruzione).

PARIS (P.S.I.): Sì, occorreranno, e sarà una legge che lo Stato fa per tutte le Camere di commercio di tutte le regioni. Qui veramente è preoccupante quindi, dato che è prevedibile che la questione si protragga ancora per

degli anni, accettare quanto ha detto l'Assessore, cioè non porre un limite.

Il compagno Raffaelli ha fatto l'esempio dei provveditori agli studi, dei provveditori alle opere pubbliche, ecc.; c'è una rotazione continua . . .

RAFFAELLI (P.S.I.): Direttori dell'Ufficio del Lavoro!

PARIS (P.S.I.): . . . direttori dell'Ufficio del lavoro, e ne abbiamo una pressappoco anche in casa, molto vicina, di queste situazioni. Ora, noi abbiamo presentato un emendamento, che cioè questo diritto maturi dopo cinque anni di servizio, perché sarebbe una ingiustizia privare questo funzionario di un trattamento pensionistico uguale ai pari gradi; sarebbe però un aggravare il Fondo, se questo diritto fosse riconosciuto a coloro che restano in servizio per sei mesi, un anno. In tal caso potremmo avere anche una rotazione artificiosa, dannosa, oltre che agli effetti del fondo di pensione, anche per il reale funzionamento della Camera di commercio, perché ci vuole anche qui un periodo di rodaggio.

Ecco quindi che noi auspichiamo che ci sia un periodo minimo, che stabiliamo in cinque anni; cinque anni credo che sia un periodo ragionevole, e che non ingeneri né sperequazioni dall'una parte, a danno del fondo di pensione, né vantaggi dall'altra parte, vantaggi che sarebbero ingiustificati, con tutti gli inconvenienti connessi.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Sì, signori consiglieri, il Consiglio è sovrano, il Consiglio decida.

È stato detto che sono stato molto misurato tutta la giornata e voglio essere misurato

ancora. Non spetta a me assolutamente entrare nel merito della materia, perché, come sapete, è affidata ad altro Assessorato; mi spiace che il competente Assessore sia assente, giustificato evidentemente perché è all'estero, e quindi, se lui fosse presente, potremmo forse avere qualche altra delucidazione maggiore in argomento. Io ho parlato solo di auspicio e di indirizzo e ritorno su questi due termini « auspicio ed indirizzo », proprio in funzione di quelle tesi autonomistiche alle quali alludevano i consiglieri che mi hanno preceduto, proprio perché è una rivendicazione di carattere squisitamente autonomistico, che tutti in fondo sentiamo. Non so poi e non mi sento d'impegnarmi né sul termine della sua realizzazione, né sulla facilità dell'operazione stessa, perché, se dovessi affrontare questo tema, veramente dovrei dire che sono imprudente e che soprattutto non è tema che possa riguardare la mia persona e le mie competenze. Quindi io chiederei — evidentemente lasciando al Consiglio poi le sue decisioni, perché ho detto in partenza, e ripeto ancora, che il Consiglio è sovrano — ma chiederei che il testo presentato dalla Giunta ed approvato all'unanimità dalla commissione, fosse possibilmente lasciato quale esso è, quale è stato presentato.

PRESIDENTE: È stato presentato in questo momento, un emendamento, che propone di mettere l'art. 13 bis nelle norme transitorie.

Nessuno prende la parola? È posto in votazione l'emendamento, che propone di trasferire l'art. 13 bis nelle norme transitorie. Chi è d'accordo con l'emendamento, è pregato di alzare la mano: l'emendamento è approvato.

C'è un altro emendamento allo stesso art. 13 bis, ma ne parleremo alla fine, quando parleremo appunto delle norme transitorie.

È stato presentato un altro emendamento, che propone di sopprimere la disposizione di cui alla lettera d) dell'art. 18 dello statuto del Fondo.

L'art. 18 dello statuto del Fondo non lo avete, perché non c'è in distribuzione.

Dice questo: « *I capitali disponibili del Fondo possono essere investiti:*

- a) *in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;*
- b) *in depositi fruttiferi presso gli Istituti di credito operanti nella Regione di notoria solidità;*
- c) *in beni immobili;*
- d) *in tutti gli altri modi che possono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione ».*

La proposta è di sopprimere quella dizione e di istituire un articolo 5 bis, che dica: « *È soppressa la disposizione di cui alla lettera d) dell'art. 18 dello Statuto del fondo ».*

La parola al cons. Benedikter, che è uno dei proponenti.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich muß wiederholen, daß bereits die Kommission diesen Antrag beschlossen hat, der unerklärlicherweise im Protokoll nicht aufscheint; die anderen Mitglieder der Kommission können das bezeugen. Jedenfalls hat der Präsident des Regionalrates den Artikel vorgelesen und an sich müßte der Text genügen, er bedürfte eigentlich keiner weiteren Begründung oder Erläuterung. Es gibt nirgends eine solche Bestimmung, die besagt, daß die Kapitalien in Staatstiteln verwendet werden können; sie können verwendet werden, indem man sie bei der Bank deponiert, sie können in Liegenschaften angelegt werden und im übrigen können sie so verwendet werden, wie es der Verwaltungsrat für gut erachtet. Mit dieser letzten Bestimmung kann

der übrige Teil überhaupt abgeschafft werden. Eine solche Formulierung, die einfach gegen jeden Rechtsgrundsatz auf dem Gebiet der Verwaltung einer öffentlichen Körperschaft verstoßen würde, muß, glaube ich, jetzt durch Beschluß des Regionalrates als des zuständigen Organs richtiggestellt werden.

(Devo ripetere che già la commissione ha avanzato questa proposta, cosa che inspiegabilmente non risulta dai verbali; posso comunque portare la testimonianza degli altri membri della commissione. Il Presidente del Consiglio regionale ha letto comunque l'articolo ad alta voce ed il testo dovrebbe essere sufficiente senza richiedere ulteriori motivazioni e spiegazioni. Non esiste una norma secondo la quale i capitali possono essere convertiti in titoli di stato; essi possono essere depositati in banca, trasformati in proprietà fondiaria ed in generale usati a discrezione del Consiglio di amministrazione. Quest'ultima clausola rende inutile tutte le altre. Tale formulazione sarebbe però contraria ad ogni principio giuridico in materia amministrativa per gli enti pubblici e dovrebbe esser corretto con delibera del consiglio regionale, organo competente in materia.)

PRESIDENTE: Allora pongo in votazione l'emendamento, che propone l'istituzione di un art. 5 bis, per la soppressione della lettera d) dell'art. 18 dello Statuto del fondo.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 6

È aggiunto il seguente art. 18 bis:

« Il Fondo provvede, a favore del personale di ruolo delle Camere, alla concessione:
a) di prestiti a breve scadenza, con l'osservanza

za delle norme stabilite dalla legge 10 gennaio 1952, n. 38, in quanto applicabili;

b) di prestiti quinquennali o decennali, con l'osservanza della legge 25 novembre 1957, n. 1139, in quanto applicabile e secondo le norme che saranno determinate dal regolamento di esecuzione dello statuto, al tasso di interesse legale, oltre ad una quota dello 0,50 per cento per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi.

Il Fondo farà fronte alla predetta attività con le entrate derivanti dai contributi versati per la gestione della quiescenza, di cui al punto b) dell'art. 16 ».

Nessuno prende la parola? È posto in votazione l'art. 6.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 7

L'art. 19 è sostituito dal seguente:

« Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge che approva le modifiche e le integrazioni allo statuto, il consiglio di amministrazione delibererà la revisione del regolamento di esecuzione e le norme integrative per la concessione dei prestiti indicati nell'art. 18 bis, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ».

Nessuno prende la parola? È posto in votazione l'art. 7.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

NORMA TRANSITORIA

Al personale in servizio presso le Camere all'entrata in vigore del presente statuto, i periodi di servizio prestati, anteriormente al-

la immissione in ruolo, presso gli enti aventi competenza in materia di vigilanza o tutela sulle Camere, sono riconosciuti come effettivo servizio, a richiesta dell'interessato.

Nessuno prende la parola? Pongo in votazione la norma transitoria.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvata a maggioranza con 3 astenuti.

Sull'art. 13 bis, che ora viene discusso come norma transitoria, è stato presentato un emendamento, che dice: « tali funzionari acquisteranno il diritto a pensione, dopo cinque anni di servizio effettivo ».

L'emendamento reca la firma: Paris, Raffaelli, Nicolodi.

La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Non è alla norma transitoria che inserite questo emendamento, è all'articolo relativo al personale direttivo.

PRESIDENTE: Abbiamo trasportato la norma transitoria all'art. 13 bis, l'abbiamo approvata; quindi non può essere che la modifica alla norma transitoria, è evidente.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): È stato trasferito in norma transitoria l'art. 13 bis, già votato.

Poi c'è un'altra norma transitoria nostra, che affronta un altro tema, quello che avevamo trasferito, togliendo quel comma, se ricordate, all'art. 4, che è poi il primo dell'attuale legge, che riflette: « . . . o presso gli enti aventi competenza, ecc. ».

PARIS (P.S.I.): Questo è già votato!

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Appunto. Questo è già stato votato; e allora l'emendamento Pa-

ris si riferisce al 13 bis, che è stato trasformato in norma transitoria.

PARIS (P.S.I.): Ma che cosa vuol dire?

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Ma è stato votato anche questo, mi pare.

PARIS (P.S.I.): No! Domando la parola, signor Presidente.

PRESIDENTE: L'ho già spiegato io. Lo art. 13 bis, con votazione unanime, è stato trasferito nelle norme transitorie, e, facendo la votazione, ho detto pure che c'era una proposta di emendamento, della quale avremmo parlato quando avremmo votato la norma transitoria. Ora sottopongo ai voti, prima di votare come norma transitoria l'art. 13 bis, questo emendamento che ho letto, cioè: « Tali funzionari acquisteranno il diritto a pensione dopo cinque anni di servizio effettivo ».

Mi pare chiaro, no? D'accordo, cons. Paris?

PARIS (P.S.I.): Insomma, lei ha messo in votazione la trasposizione della norma.

PRESIDENTE: Pongo in votazione lo emendamento.

PARIS (P.S.I.): Ma, signor Presidente, mi perdoni, ma mi pare che siamo tutti stanchi, ed è difficile comprendersi quando si è stanchi. Non mi pare che ci siamo capiti, ed allora sono costretto a prendere la parola, perché mi pare che io non capisco e non riesco a farmi capire, o la questione sta viceversa.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Paris.

PARIS (P.S.I.): L'art. 13 bis, cosa dice? Leggiamolo, perché è meglio essere chiari e perdere anche più tempo: « Ai funzionari direttivi in servizio presso le segreterie generali delle Camere di commercio ecc., è data facoltà di iscriversi al fondo stesso. In questo caso, le prestazioni di cui al precedente art. 4 sono integrative delle prestazioni pensionistiche e previdenziali liquidate al funzionario interessato dall'Amministrazione statale dalla quale dipende, sino a raggiungere complessivamente i trattamenti previsti dagli artt. 5 e 7 per il personale camerale di eguale carriera e di pari grado ».

E sin qui d'accordo, cioè deve essere l'integrazione della pensione, che il funzionario proveniente dall'Amministrazione statale matura per gli anni che rimane alle Camere di commercio. Però qui è stato detto che questo diritto viene maturato ipso facto, non appena mette il suo piede entro la soglia della Camera di commercio.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Voi avete fissato il termine di cinque anni.

PARIS (P.S.I.): Ecco, noi abbiamo detto: è giusto questo? No, perché non è giusto che, con un periodo minimo di servizio presso le Camere di commercio, si venga a maturare un diritto a una pensione, grande o piccola, consistente o meno che sia. Non solo, abbiamo prospettato la pericolosità di questa norma, in quanto si avrebbe probabilmente una rotazione continua di direttori; non solo, ma bisogna tener conto anche della disfunzione a cui sarebbe sottoposta la stessa Camera di commercio.

Ecco perché noi abbiamo presentato questo emendamento.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Ma è tutto pacifico!

PRESIDENTE: È stato approvato con due astensioni!

Metto in votazione l'art. 13 bis, così emendato.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Per rendere attento il signor Assessore e la Giunta, su una questione che ha sollevato il collega Corsini prima e che forse non è stata ancora sufficientemente e compiutamente esaminata. Noi abbiamo portato dai quindici ai vent'anni il termine pensionabile. Ora io vi faccio il caso: supponiamo che un funzionario della Camera di commercio, con 17 anni di servizio, muoia, e muoia prima del 20° anno. Cosa succede? Non prende pensione con questa nuova legge?

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): C'è l'indennità « una tantum » in questo caso!

NARDIN (P.C.I.): Eh, va bene Assessore, ma fra indennità « una tantum » e pensione, ci corre una bella differenza.

(Interruzione).

NARDIN (P.C.I.): Io vorrei fare questa domanda alla Giunta: non conviene, in questa parte transitoria della legge, prevedere alcuni casi? Cioè chi ha compiuto i quindici anni di servizio, e in base alla vecchia legge aveva già diritto a pensione, se dal 15° anno al 20° dovesse intervenire il caso di morte almeno in questo caso bisognerebbe assicurarli quel diritto acquisito in base alla vecchia leg-

ge. Io faccio soltanto questo caso: il caso di morte, cioè un caso molto indipendente dalla volontà del soggetto, evidentemente.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Quasi sempre, quasi sempre!

NARDIN (P.C.I.): Quasi sempre almeno. Ora, almeno questo caso bisognerebbe prevederlo. E l'indennità « una tantum » non è una pensione.

(Interruzione).

NARDIN (P.C.I.): D'accordo, rendita capitalizzata. Il valore della lira, ci insegna il Ministro Tremelloni, è quanto mai solido, solo che ogni anno ci accorgiamo che questa lira slitta dal 1° gennaio fino al 31 dicembre. È sempre inverno per la lira, strana cosa.

Ora, tutta questa indennità, che significa rendita capitalizzata, sono bei termini in bocca a dei tecnici bancari, ma quando si guarda l'interesse di una famiglia o altro, la cosa è diversa. Quindi, signor Assessore, dovremmo considerare questo caso e questo considerarlo nelle norme transitorie.

Posso anche sbagliare, mi si risponda comunque per convincermi.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Domando la parola, signor Presidente, per chiarire.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Sì, evidentemente qui abbiamo dimenticato che nel testo presentato dal fondo, e votato da noi naturalmente, al punto c) c'è: « La pensione di reversibilità ai superstiti del pensionato o pensione indiret-

ta ai superstiti aventi diritto del dipendente con almeno dieci anni di effettivo servizio », cioè neppure i quindici, abbiamo fatto i dieci, ma al morto non possiamo darla la pensione. Qui si tratta di pensione di reversibilità e quindi il tema è completamente esaminato ed esaurito.

RAFFAELLI (P.S.I.): Sarebbe un'innovazione in quanto alla sicurezza sociale!

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Sì, passerei alla storia veramente!

PRESIDENTE: Possiamo passare alla lettura degli articoli di legge.

Art. 1

Sono approvate le modifiche e le integrazioni allo statuto del Fondo di pensione e di previdenza a favore del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Bolzano e di Trento, approvato con legge regionale 1 maggio 1960, n. 9, secondo il testo allegato alla presente legge.

È posto in votazione l'art. 1.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 2

Il termine per le opzioni di cui all'art. 3 della legge regionale 1 maggio 1960, n. 9, è riaperto per un periodo di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo

a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

È posto in votazione.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 28 sì, 3 schede bianche, 1 scheda nulla.

La legge è approvata (*).

La seduta è tolta.

(Ore 18.40).

(*) Vedi appendice - pag. 87



APPENDICE



MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DEL FONDO DI PREVIDENZA E
DI QUIESCENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE CASSE MUTUE PROVINCIA-
LI DI MALATTIA DI BOLZANO E DI TRENTO

Articolo unico

Sono approvate le modifiche e le integrazioni allo Statuto del Fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento, approvato con legge regionale 15 febbraio 1960, n. 6, secondo il testo allegato alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Allegato A)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DEL FONDO DI PREVIDENZA E
DI QUIESCENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE CASSE MUTUE PROVINCIA-
LI DI MALATTIA DI BOLZANO E DI TRENTO

Art. 1

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Il Fondo provvede alla gestione dei trattamenti di previdenza e di quiescenza di cui ai regolamenti organici del personale delle Casse, nelle forme e con le modalità e limiti previsti dal presente statuto e dal suo regolamento.

Il Fondo provvede, altresì, alla gestione di ogni altra attività previdenziale ed assistenziale che gli venga conferita dalla legge o da deliberazione della Cassa, approvata dalla Giunta regionale.

Il personale di ruolo del Fondo è ammesso a fruire delle prestazioni previste per il personale di ruolo delle Casse. I contributi dovuti sono quelli previsti dall'art. 11 ».

Art. 2

È aggiunto il seguente art. 4 bis:

« Il Fondo provvede, a favore del personale di ruolo delle Casse, alla concessione:

- a) di prestiti a breve scadenza, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge 10 gennaio 1952, n. 38, in quanto applicabili;
- b) di prestiti quinquennali o decennali, con l'osservanza della legge 25 novembre 1957, n. 1139, in quanto applicabile, e secondo le norme che saranno determinate dal regolamento di esecuzione dello statuto, al tasso d'interesse legale, oltre ad una quota dello 0,50 per cento per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi.

Il Fondo farà fronte alla predetta attività con le entrate derivanti dai contributi versati per la gestione della quiescenza, di cui al punto b) dell'art. 11 ».

Art. 3

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione delibera:

- a) sulle direttive generali per la gestione del Fondo;
- b) sulle assunzioni e sul licenziamento del personale;

- c) sui bilanci preventivi e consuntivi;
- d) sulla ripartizione delle entrate ordinarie e straordinarie tra le singole gestioni;
- e) sulla costituzione delle riserve e degli accantonamenti, nonché sull'impiego degli stessi e dei capitali disponibili;
- f) sull'accettazione delle erogazioni straordinarie, donazioni e lasciti;
- g) sull'acquisto, sull'alienazione o sulla permuta dei beni immobili, nonché sull'eventuale trasformazione dei beni predetti;
- h) sui compensi e gettoni di presenza al presidente, al vicepresidente ed ai consiglieri di amministrazione, nonché al presidente ed ai membri del collegio sindacale;
- i) sulle proposte di modifica delle aliquote contributive;
- l) sulle domande per la concessione delle prestazioni di previdenza e di quiescenza, nonché di piccoli prestiti e dei mutui quinquennali e decennali;
- m) sulle modifiche al regolamento di esecuzione del presente statuto;
- n) su ogni altra questione riguardante l'applicazione del presente statuto e del suo regolamento.

Le deliberazioni di cui ai punti c), e), g), i) ed m) diventano esecutive dopo l'approvazione della Giunta regionale ».

Art. 4

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza del Fondo;
- b) convoca il consiglio di amministrazione;
- c) formula l'ordine del giorno concernente le riunioni e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- d) sovrintende alla organizzazione ed alla attività dei servizi del Fondo;
- e) firma gli atti ed i documenti compresi quelli che comportano impegni per il Fondo.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente ».

Art. 5

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Il Fondo provvede alle attività di cui ai precedenti artt. 4 e 4 bis mediante le seguenti entrate:

- a) il contributo del 9 per cento, di cui il 6 per cento a carico delle Casse e il 3 per cento a carico del personale, per la gestione del trattamento di previdenza;
- b) il contributo dell'8 per cento a carico delle Casse, per la gestione del trattamento di quiescenza (indennità di anzianità o di licenziamento);

- c) il contributo dello 0,75 per cento a carico delle Casse, per le spese di amministrazione;
- d) i redditi patrimoniali;
- e) i redditi derivanti dall'impiego dei capitali disponibili;
- f) le erogazioni straordinarie delle Casse;
- g) le donazioni e i lasciti;
- h) le penalità inflitte al personale, previste dai regolamenti organici delle Casse;
- i) le somme dovute dalle Casse riguardanti i conti individuali o collettivi di previdenza e di quiescenza a favore del personale di ruolo, nonché gli interessi legali relativi alle somme stesse;
- l) le somme dovute a copertura dei periodi riscattati come servizio utile, secondo le modalità ed i limiti che saranno determinati dal regolamento di esecuzione del presente statuto.

I contributi a carico delle Casse e del personale sono da applicarsi sull'ammontare lordo del complesso delle retribuzioni corrisposte al personale stesso, con le norme che saranno previste dal regolamento di esecuzione del presente statuto ».

Art. 6

Il punto b) dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

« b) dalle riserve e dagli accantonamenti previsti dal presente statuto e dal suo regolamento di esecuzione ».

Art. 7

L'art. 13 è sostituito dal seguente:

« I capitali disponibili del Fondo possono essere impiegati:

- a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito, di notoria solidità, operanti nella regione;
- c) in beni immobili;
- d) nell'assistenza creditizia a favore del personale di ruolo delle Casse;
- e) negli altri modi che possono essere deliberati dal consiglio di amministrazione ».

Art. 8

L'art. 14 è sostituito dal seguente:

« Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge che approva le modifiche e le integrazioni dello statuto, il consiglio di amministrazione delibererà la revisione del regolamento di esecuzione e le norme integrative per la concessione dei prestiti indicati nell'art. 4 bis, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ».

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DEL FONDO DI PENSIONE E DI
PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDU-
STRIA ED AGRICOLTURA DI BOLZANO E DI TRENTO

Art. 1

Sono approvate le modifiche e le integrazioni allo statuto del Fondo di pensione e di previdenza a favore del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Bolzano e di Trento, approvato con legge regionale 1 maggio 1960, n. 9, secondo il testo allegato alla presente legge.

Art. 2

Il termine per le opzioni di cui all'art. 3 della legge regionale 1 maggio 1960, n. 9, è riaperto per un periodo di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Allegato A)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DEL FONDO DI PENSIONE E DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA DI BOLZANO E DI TRENTO

Art. 1

L'art. 4 dello statuto del Fondo è sostituito dal seguente:

« Il Fondo provvede a favore del personale di ruolo alle seguenti prestazioni:

- a) pensione agli impiegati cessati dal servizio:
 - 1) dopo 15 anni di effettivo servizio prestato nell'amministrazione camerale, purché abbiano raggiunto l'età di 55 anni;
 - 2) oppure dopo 20 anni di effettivo servizio camerale qualunque sia la loro età;
- b) pensione nei casi di dispensa dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, dopo 15 anni di effettivo servizio, senza limite di età;
- c) pensione di reversibilità ai superstiti del pensionato o pensione indiretta ai superstiti aventi diritto del dipendente con almeno 10 anni di effettivo servizio. In tal caso la misura della pensione sarà proporzionata al servizio secondo i coefficienti previsti dall'art. 5 dello statuto del Fondo;
- d) corresponsione di una indennità « una tantum » qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga senza diritto alla pensione diretta o indiretta;
- e) corresponsione di una indennità di anzianità o di licenziamento.

Il predetto trattamento di pensione e di previdenza sostituisce il trattamento di quiescenza degli impiegati e dei salariati in atto con il sistema sia dell'assicurazione sulla vita che della Cassa di previdenza.

Per effettivo servizio s'intende quello prestato nei ruoli camerali.

I periodi di servizio prestati senza soluzione di continuità, anteriormente alla immissione in ruolo, come avventiziato presso le Camere, sono riconosciuti come effettivo servizio, a richiesta dell'interessato.

Il regolamento di esecuzione dello statuto determinerà le modalità ed i limiti per il riconoscimento dei predetti periodi di servizio. I relativi contributi previsti dall'art. 16 del presente statuto sono a totale carico delle Camere ».

Art. 2

Il primo comma dell'art. 5 dello statuto del Fondo è sostituito dai seguenti:

« La misura della pensione mensile da corrispondere per tredici mensilità agli impiegati dopo quindici anni di effettivo servizio è pari al 50,06 per cento di un tredicesimo della retribuzione complessiva spettante all'impiegato negli ultimi dodici mesi di servizio; detta percentuale è aumentata del 2,27 per cento per ogni ulteriore anno di servizio, fino a raggiungere la misura del 100 per cento al compimento del 37° anno di servizio utile a pensione.

Nel caso di pensionamento disposto per motivi di infermità il calcolo della pensione da corrispondere verrà effettuato tenendo per base la retribuzione che sarebbe spettata all'impiegato, qualora fosse stato in servizio negli ultimi dodici mesi ».

Art. 3

L'art. 7 dello statuto del Fondo è sostituito dal seguente:

« L'indennità di anzianità o di licenziamento è corrisposta nella misura pari a un dodicesimo della retribuzione complessiva spettante all'impiegato negli ultimi dodici mesi di servizio e per ogni anno di servizio prestato.

L'indennità « una tantum » è corrisposta nella misura pari a un dodicesimo della retribuzione complessiva spettante all'impiegato negli ultimi dodici mesi di servizio e per ogni anno di servizio utile.

Ai fini della determinazione della retribuzione da prendere a base per la misura dell'indennità sopraddetta, vale quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 5 ».

Art. 4

L'art. 11 dello statuto del Fondo è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione è composto dei seguenti membri ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia della previdenza sociale, di concerto con l'Assessore al quale è affidata la vigilanza sulle Camere di commercio:

- a) da un rappresentante dell'Amministrazione regionale, designato dal Presidente della Giunta regionale;
- b) da un rappresentante per ciascuna delle due giunte camerali, designato dalla rispettiva giunta e scelto fra i suoi membri;
- c) da quattro rappresentanti del personale dipendente di ciascuna Camera, eletti dal personale di ruolo;
- d) dai ragionieri capi delle Camere;

e) da due pensionati eletti dai titolari di pensione diretta, uno per ciascuna Camera.

Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina nel proprio seno del presidente e del vicepresidente. Il vicepresidente è scelto fra i rappresentanti della provincia diversa da quella del Presidente. Il consiglio dura in carica quattro anni. In caso di sostituzione dei membri i sostituti durano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso. Funge da segretario un funzionario camerale.

La composizione del consiglio d'amministrazione deve adeguarsi, per quanto possibile, alla consistenza dei gruppi linguistici cui appartengono gli iscritti al Fondo ».

Art. 5

L'art. 13 dello statuto del Fondo è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione delibera:

- a) sulle direttive generali per la gestione del Fondo;
- b) sui bilanci preventivi e consuntivi;
- c) sulla ripartizione delle entrate ordinarie e straordinarie tra le singole gestioni;
- d) sulla costituzione delle riserve e degli accantonamenti, nonché sull'impiego degli stessi e dei capitali disponibili;
- e) sull'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili, nonché l'eventuale trasformazione dei beni predetti;
- f) sull'accettazione delle erogazioni straordinarie, donazioni e lasciti;
- g) sui compensi e gettoni di presenza ai presidenti e ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
- h) sulle proposte di modifica delle aliquote contributive, sentite le giunte camerali;
- i) sulle domande per la concessione delle prestazioni di pensione e di previdenza, nonché di piccoli prestiti;
- l) sulle modifiche al regolamento di esecuzione del presente statuto;
- m) su ogni altra questione riguardante l'applicazione del presente statuto e del suo regolamento di esecuzione.

Le deliberazioni di cui ai punti b), d), e), g), h), l) diventano esecutive dopo l'approvazione della Giunta regionale ».

Art. 6

È soppressa la disposizione di cui alla lettera d) dell'art. 18 dello statuto del Fondo.

Art. 7

È aggiunto il seguente art. 18 bis:

« Il Fondo provvede, a favore del personale di ruolo delle Camere, alla concessione:

- a) dei prestiti a breve scadenza, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge 10 gennaio 1952, n. 38, in quanto applicabili;
- b) di prestiti quinquennali o decennali, con l'osservanza della legge 25 novembre 1957, n. 1139, in quanto applicabile e secondo le norme che saranno determinate dal regolamento di esecuzione dello statuto, al tasso di interesse legale, oltre ad una quota dello 0,50 per cento per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi.

Il Fondo farà fronte alla predetta attività con le entrate derivanti dai contributi versati per la gestione della quiescenza, di cui al punto b) dell'art. 16 ».

Art. 8

L'art. 19 è sostituito dal seguente:

« Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge che approva le modifiche e le integrazioni allo statuto, il consiglio di amministrazione delibererà la revisione del regolamento di esecuzione e le norme integrative per la concessione dei prestiti indicati nell'art. 18 bis, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ».

NORME TRANSITORIE

Art. 9

Al personale in servizio presso le Camere all'entrata in vigore della legge che approva le modifiche e le integrazioni allo statuto, i periodi di servizio prestati, anteriormente alla immissione in ruolo, presso gli enti aventi competenza in materia di vigilanza o tutela sulle Camere, sono riconosciuti come effettivo servizio, a richiesta dell'interessato.

Art. 10

Ai funzionari direttivi in servizio presso le segreterie generali delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Trento e di Bolzano, non iscritti al Fondo di diritto, è data facoltà di

isciversi al Fondo stesso. Tali funzionari acquisteranno il diritto a pensione integrativa dopo cinque anni di servizio effettivo.

In questo caso le prestazioni di cui al precedente art. 4, sono integrative delle prestazioni pensionistiche e previdenziali, liquidate ai funzionari interessati dall'Amministrazione dalla quale dipendono, sino a raggiungere complessivamente i trattamenti previsti dagli articoli 5 e 7 per il personale camerale di eguale carriera e di pari grado.